SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 100

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 2 maggio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero delle finanze

CIRCOLARI

Ministero delle finanze

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 92/L

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 24 aprile 1997, n. 114.

Disposizioni in materia di rimborso ai non residenti delle ritenute convenzionali sui titoli di Stato.

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 1993, n. 377, convertito dalla legge 18 novembre 1993, n. 467, è sostituito dal seguente:

«5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti dai diversi tipi di titoli del debito pubblico in circolazione, con esclusione degli interessi sui buoni ordinari del tesoro».

Art. 2.

1. La procedura di rimborso, prevista dal decreto-legge 24 settembre 1993, n. 377, convertito dalla legge 18 novembre 1993, n. 467, si applica agli scarti di emissione dei certificati di credito del tesoro zero-coupon (CTZ) relativamente alla quota maturata fino al 31 dicembre 1996, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze 24 gennaio 1994, n. 198, ed al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro 10 febbraio 1994, n. 212, tenendo presente che per le modalità di calcolo delle somme dovute all'investitore non residente occorre considerare che trattasi di titoli sprovvisti di cedole.

2. Il riconoscimento dei maggiori proventi per effetto della non applicazione, ovvero per l'applicazione in misura ridotta, delle ritenute sullo scarto di emissione dei certificati di credito del tesoro zero-coupon (CTZ), ai sensi della procedura di rimborso di cui al decreto-legge 24 settembre 1993, n. 377, convertito dalla legge 18 novembre 1993, n. 467, avviene in occasione della scadenza dei titoli stessi.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 aprile 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2954):

Presentato dal Ministro del tesoro (CIAMPI) il 9 gennaio 1997.

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 6 febbraio 1997, con pareri delle commissioni I, III e V.

Esaminato dalla VI commissione il 13 e 18 febbraio 1997.

Relazione scritta annunciata il 25 febbraio 1997 (atto n. 2954/*A*) - relatore on. BENVENUTO.

Esaminato in aula il 10 marzo 1997 e approvato il 13 marzo 1997.

Senato della Repubblica (atto n. 2227):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede deliberante, il 19 marzo 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª e 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 2 aprile 1997 e approvato il 9 aprile 1997.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 a 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo completo dell'art. 1 del decreto-legge 24 settembre 1993, n. 377, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 novembre 1993, n. 273, convertito dalla legge 18 novembre 1993, n. 467 (Rimborso ai non residenti delle ritenute convenzionali sui titoli di Stato), a seguito della modificazione apportata dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 1. — 1. Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle disposizioni contenute in convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito o in altri accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, sul trattamento tributario degli interessi ed altri proventi dei titoli di debito pubblico, il Ministero delle finanze comunica periodicamente al Ministero del tesoro l'ammontare delle ritenute non applicabili ai predetti redditi in forza delle disposizioni medesime. Il Ministero delle finanze effettua tale comunicazione sulla base di idonea documentazione fornita dagli effettivi

beneficiari degli interessi e degli altri proventi dei titoli del debito pubblico, dalle autorità fiscali estere e dagli enti creditizi o finanziari, residenti in Italia o in Paesi con i quali l'Italia ha stipulato convenzioni o altri accordi internazionali contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, presso i quali gli effettivi beneficiari tengono in deposito, direttamente o indirettamente, i titoli del debito pubblico.

2. Il Ministero del tesoro riconosce l'ammontare delle somme conseguenti all'applicazione della ritenuta nella misura prevista dalle convenzioni o altri accordi internazionali alle aziende di credito italiane sub-depositarie dei titoli, affinché esse provvedano, anche per il tramite di altri soggetti, al pagamento in favore degli effettivi beneficiari non residenti e versa all'erario le ritenute effettivamente operate sugli interessi e sugli altri proventi dei titoli del debito pubblico.

3. Il riconoscimento dei maggiori proventi per effetto della non applicazione, ovvero per l'applicazione in misura ridotta, delle ritenute sugli scarti di emissione avviene in occasione della scadenza di ogni cedola, relativamente alla quota maturata nel periodo di godimento della cedola stessa; l'importo dei predetti maggiori proventi viene determinato attualizzando l'ammontare dovuto, rispetto alla scadenza del titolo, ad un tasso pari al rendimento effettivo del titolo medesimo all'emissione.

4. Ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono equiparati alle aziende di credito italiane sub-depositarie gli enti internazionali di compensazione e di deposito titoli aderenti al sistema dei conti accentrati titoli della Banca d'Italia, i quali devono nominare un rappresentante in Italia.

5. *Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti dai diversi tipi di titoli del debito pubblico in circolazione, con esclusione degli interessi sui buoni ordinari del tesoro».*

Note all'art. 2:

— Il decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze 24 gennaio 1994, n. 198, è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 1994, n. 69.

— Il decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro 10 febbraio 1994, n. 212, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 marzo 1994, n. 74.

97G0147

DECRETO-LEGGE 1° maggio 1997, n. **115.**

Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il recepimento della direttiva 96/2/CE in materia di comunicazioni mobili personali, in modo da poter procedere all'emanazione di un unico testo regolamentare con le norme da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, coordinato con le ulteriori disposizioni necessarie ad assicurare la immediata applicazione delle disposizioni in materia di liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro della difesa;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Attuazione della direttiva 96/2/CE

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è adottato il regolamento per l'attuazione della direttiva 96/2/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE in materia di comunicazioni mobili e personali, prevedendo la soppressione dei diritti esclusivi e speciali per la fornitura di detti servizi, l'abolizione di ogni restrizione per i gestori di comunicazioni mobili e personali ad installare proprie infrastrutture o ad impiegare infrastrutture fornite da terzi, la sottoposizione delle imprese ad autorizzazione, l'adeguamento delle concessioni già assentite, secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. Lo schema di regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro venti giorni dalla data di assegnazione, il parere delle commissioni competenti per materia. Decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza di parere.

2. Il regolamento di cui al comma 1 può formare oggetto di un unico testo coordinato con le disposizioni da emanarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ed integrato con le norme occorrenti in materia di autorizzazioni generali e licenze individuali e di interconnessione, sulla base degli orientamenti già definiti in sede di Unione europea.

3. Con la medesima procedura di cui al comma 1 possono essere apportate le correzioni, le modificazioni e le integrazioni eventualmente occorrenti, anche sulla base delle direttive europee nel frattempo emanate, per il completamento e l'aggiornamento della regolamentazione riguardante la completa liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni.

Art. 2.

Ulteriori provvedimenti in materia di servizi di comunicazioni mobili e personali

1. Con provvedimenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, e seguendo i criteri indicati dall'articolo 1, comma 1, si provvede a:

a) riallocare, coerentemente con gli indirizzi comunitari, le bande di frequenza per i servizi di comunicazioni mobili e personali, secondo le verifiche del mercato e tenendo presenti le esigenze degli utenti;

b) riservare le bande di frequenza nelle gamme 1755-1785 MHz e 1850-1880 MHz al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che le attribuisce al servizio di comunicazione numerico DCS 1800 per il suo espletamento da parte sia delle imprese scelte mediante gara, sia delle imprese che esercitano il servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM fin dal 1° gennaio 1998, nel rispetto delle condizioni di servizio che saranno determinate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sulla base di quanto disposto dal comma 2, lettera *a)*;

c) attribuire al Ministero della difesa, entro il 31 dicembre 2004, le bande di frequenze 2025-2040 MHz e 2200-2215 MHz e attribuire al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, a partire dal 1° gennaio 2005, le bande di frequenze 1740-1755 MHz e 1835-1850 MHz e le ulteriori bande di frequenze che si rendano necessarie per l'espletamento dei servizi di comunicazioni mobili e personali. A seguito dell'abbandono da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo delle frequenze indicate nella presente lettera il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni attribuirà alla suddetta concessionaria bande di frequenze tali da consentire un adeguato livello di qualità del servizio;

d) razionalizzare l'impiego della banda 2468-2690 MHz, riservando al Ministero della difesa le bande 2537-2593 MHz e 2611-2667 MHz ed al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le restanti gamme;

e) disciplinare i servizi di radiocomunicazioni nell'ambito di un fondo e, in relazione alla evoluzione tecnologica, i sistemi di comunicazioni personali via satellite.

2. La procedura di gara di cui al comma 1, lettera *b)*, è avviata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è costituito un apposito Comitato di Ministri, presieduto dal medesimo Presidente del Consiglio, di cui fanno parte i Ministri per la funzione pubblica, delle poste e delle telecomunicazioni, della difesa, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il compito di:

a) prevedere misure tali da garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato del servizio DCS 1800;

b) coordinare la procedura di gara, in particolare per quanto attiene al bando e al disciplinare di gara;

c) selezionare i valutatori che devono procedere alla verifica delle offerte di gara ed alla formazione della relativa graduatoria, che viene approvata dallo stesso Comitato dei Ministri.

3. Con regolamento del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quelli della difesa e del tesoro, si disciplina secondo i criteri indicati all'articolo 1, comma 1, la ripartizione tra le imprese autorizzate a gestire i servizi di comunicazione mobili e personali gli oneri derivanti al Ministero della difesa a seguito delle modifiche al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze effettuate per le esigenze dei predetti servizi, con particolare riguardo alle spese comunque connesse alla liberazione delle frequenze, comprese quelle in banda 900 MHz, nonché alle ulteriori spese conseguenti alla diminuita disponibilità di spettro. Il Ministero della difesa può individuare, in alternativa anche parziale, materiali e servizi sostitutivi che i gestori dei servizi possano fornire per il raggiungimento nel settore delle telecomunicazioni delle finalità istituzionali della Difesa. I gestori dei servizi versano, al netto delle risorse sostitutive eventualmente concordate con la Difesa, le somme necessarie alla integrale copertura finanziaria dei predetti oneri al capitolo 3458 dello stato di previsione dell'entrata per la riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa con destinazione vincolata.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MACCANICO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

ANDREATTA, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

97G0148

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 febbraio 1997.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo dell'accordo attuativo all'art. 94 del contratto collettivo nazionale del lavoro relativo al personale dell'area della dirigenza e delle specifiche tipologie professionali dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto di contrattazione collettiva degli enti pubblici non economici (disciplina afferente al personale medico e veterinario), concernente il periodo 1° gennaio 1994-31 dicembre 1997, per gli aspetti normativi e 1° gennaio 1994-31 dicembre 1995 per gli aspetti economici, concordato il 23 gennaio 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISAL, UGL, CONFEDIR, CONFSAL, RDB/CUB, USPPI, UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria CISL/Enti pubblici/Dirigenti, UIL/DEP/Dirigenti, CIDA/FENDEP/Ministeri, CISAL/FIALP, FLEPAR.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni»;

Viste le direttive del 5 settembre 1994 e del 1° febbraio 1995 impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), previa intesa con le amministrazioni regionali espressa dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e dopo avere acquisito il parere dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI);

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria per il 1995), ed in particolare l'art. 2, comma 13, con il quale è stata determinata in lire 2.520 miliardi, in lire 4.200 miliardi ed in lire 4.200 miliardi, rispettivamente per gli anni 1995, 1996 e 1997, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti degli «enti pubblici non economici», delle «regioni e delle autonomie locali», del «Servizio sanitario nazionale» e delle «istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione», ed è stato previsto che le competenti amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci»;

Vista la lettera del Ministero del tesoro n. 133650 del 5 aprile 1995, con la quale sono stati puntualizzati alcuni aspetti riguardanti le disponibilità finanziarie per il comparto «enti pubblici non economici»;

Vista la lettera prot. n. 589 del 28 gennaio 1997 (pervenuta in data 30 gennaio 1997), con la quale l'ARAN, in attuazione degli articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, ha trasmesso, ai fini dell'«autorizzazione alla sottoscrizione», il testo dell'accordo attuativo dell'art. 94 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area della dirigenza e delle specifiche tipologie professionali dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto di contrattazione collettiva degli enti pubblici non economici (disciplina afferente al personale medico e veterinario, concernente il periodo 1° gennaio 1994/31 dicembre 1997, per gli aspetti normativi e 1° gennaio-1994/3 dicembre 1995 per gli aspetti economici, concordato il 23 gennaio 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISAL, UGL, CONFEDIR, CONFSAL, RDB/CUB, USSPPI, UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria CISL/Enti pubblici/Dirigenti, UIL/DEP/Dirigenti, CIDA/FENDEP/Ministeri, CISAL/FIALP, FLEPAR;

Visto l'art. 94 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale degli enti pubblici non economici, sottoscritto in data 11 ottobre 1996 che, al comma 1, testualmente prevede «Immediatamente dopo la stipula del presente contratto le parti si incontrano per definire le norme che regolino compiutamente il rapporto di lavoro dei medici e medici veterinari dipendenti dagli enti del comparto»;

Visto il «testo concordato» in precedenza indicato, il quale è stato inviato unitamente ad una relazione tecnico-finanziaria, corredata, ai sensi dei citati articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993, da appositi «prospetti» contenenti «l'individuazione del personale interessato, dei costi unitari e degli oneri riflessi del trattamento economico previsto, nonché la quantificazione complessiva della spesa diretta ed indiretta, ivi compresa quella rimessa alla contrattazione decentrata» e «l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale»;

Visto in particolare, l'art. 1, comma 2, del predetto testo concordato, il quale prevede che «la disposizione del predetto accordo hanno lo stesso periodo di validità stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994/1997 per la parte normativa e per quella economica»;

Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, «il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decen-

trati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri»;

Considerato che nella citata direttiva del 5 settembre 1994 è stato precisato che «per il 1994 non possono essere riconosciuti ulteriori benefici economici, oltre l'indennità di vacanza contrattuale attribuita, per nove mensilità, a decorrere dal 1° aprile 1994, con il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 1994 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 1994) e prorogato fino al 31 dicembre 1994 con il decreto-legge 27 luglio 1994, n. 469» e che nella citata direttiva del 1° febbraio 1995 è stata definita, nell'ambito degli indicati stanziamenti di cui alla legge n. 725/1992 «la distribuzione delle risorse tra i singoli contratti collettivi riguardanti i diversi comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego e le autonome separate aree di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria», indicando, in particolare, in lire 7,57 miliardi ed in lire 13,19 miliardi gli specifici importi destinati, rispettivamente per gli anni 1995 e 1996, al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dell'area della dirigenza e delle specifiche tipologie professionali dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto di contrattazione collettiva degli enti pubblici non economici; importi che con la citata lettera del Ministero del tesoro del 5 aprile 1995 sono stati puntualizzati in lire 18,71 miliardi per il 1995 ed in lire 32,6 miliardi per il 1996 fermo restando i complessivi importi definiti con la indicata direttiva del 1° febbraio 1995 per l'intero settore degli enti pubblici non economici (complessivo anche degli importi definiti per l'autonoma separata area dirigenziale) indicati in complessive lire 141,98 miliardi per il 1995 e lire 237,21 miliardi per il 1996;

Considerato che il predetto testo concordato non risulta in contrasto con le citate direttive del 5 settembre 1994 e del 1° febbraio 1995, impartite, a seguito di intesa intervenuta con il Ministro dei tesoro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, previa intesa espressa dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dopo avere acquisito il parere dell'ANCI e dell'UPI;

Considerato che la spesa complessiva diretta ed indiretta del rinnovo contrattuale in questione è contenuta entro i limiti delle disponibilità finanziarie determinate dalla legge n. 725/1994 e dalla direttiva del 1° febbraio 1995 come ulteriormente puntualizzato nella citata lettera del Ministero del tesoro del 5 aprile 1995, razionalizzando in tal modo il costo del lavoro nel settore pubblico, nel rispetto delle indicazioni contenute nei documenti di politica economica definiti dal Governo ed approvati dal Parlamento;

Considerato che il predetto testo concordato è coerente con i principi e gli obiettivi di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e di revisione della disciplina dei rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti contenuti nel decreto legislativo n. 29/1993;

Tenuto conto che il testo concordato in questione realizza, come indicato nelle citate direttive, un nuovo sistema nell'erogazione del trattamento economico accessorio, finalizzato, attraverso la destinazione di buona parte delle complessive disponibilità finanziarie, a valorizzare e premiare la professionalità ed il maggiore impegno dei dipendenti pubblici allo scopo di migliorare la qualità del lavoro e dei servizi, collegando tali trattamenti ad obiettivi di produttività da erogare, sulla base di criteri selettivi ben individuati e dopo aver verificato la realizzazione dei risultati;

Tenuto conto che, come indicato nelle predette direttive, il citato testo concordato, nel rendere più flessibile l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'autonomia organizzativa delle amministrazioni pubbliche, contribuisce, con una maggiore responsabilizzazione dei dirigenti, ad accrescere l'efficacia e l'efficienza delle amministrazioni pubbliche, realizzando l'obiettivo di migliorare le relazioni con l'utenza con la contestuale diminuzione dei costi complessivi dei servizi pubblici;

Vista l'autorizzazione espressa del Consiglio dei Ministri nella riunione del 14 febbraio 1997;

Visto il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, prof. Franco Bassanini, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ..... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni .....» e ad «esercitare ..... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ..... l) funzione pubblica»;

A nome del Governo;

Autorizza

ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) alla sottoscrizione dell'allegato testo dell'accordo attuativo dell'art. 94 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area della dirigenza e delle specifiche tipologie professionali dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto di contrattazione collettiva degli enti pubblici non economici (disciplina afferente al personale medico e veterinario), concernente il periodo 1° gennaio 1994/31 dicembre 1997, per gli aspetti normativi e 1° gennaio 1994/31 dicembre 1995 per gli aspetti economici, concordato il 23 gennaio 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISAL, UGL, CONFEDIR, CONFSAL, RDB/CUB, USPPI, UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria CISL/Enti pubblici/Dirigenti, UIL/DEP/Dirigenti, CIDA/FENDEP/Ministeri, CISAL/FIALP, FLEPAR.

Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, la presente autorizzazione sarà trasmessa alla Corte dei conti.

Roma, 14 febbraio 1994

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 1997
Atti di Governo, registro n. 107, foglio n. 2

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

ACCORDO ATTUATIVO DELL'ART. 94 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO ALL'AREA DELLA DIRIGENZA E DELLE SPECIFICHE TIPOLOGIE PROFESSIONALI RICOMPRESE NELLA STESSA AREA DI CONTRATTAZIONE ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI.

(Disciplina afferente al personale medico e veterinario)

A seguito della registrazione da parte della Corte dei conti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 1997, con il quale l'ARAN. è stata autorizzata; ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo n. 29/1993, a sottoscrivere il testo dell'accordo attuativo dell'art. 94 (Disciplina afferente al personale medico e veterinario) del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo all'area della dirigenza e delle specifiche tipologie professionali ricomprese nella stessa area di contrattazione nell'ambito degli enti pubblici non economici, definito in data 23 gennaio 1997, il giorno 14 aprile 1997, alle ore 11, ha avuto luogo, presso la sede dell'agenzia, l'incontro tra i componenti del comitato direttivo dell'A.R.A.N. e i rappresentanti delle seguenti confederazioni e organizzazioni sindacali del comparto degli enti pubblici non economici:

CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISAL, UGL, CONFEDIR, CONFSAL, RDB/CUB, USPPI, UNIONQUADRI, CGIL/Funzione pubblica, CISL/Federplubblici/Dirigenti, UIL/DEP Dirigenti, CIDA/FENDEP, CISAL FIALP, FLEPAR,

per la stipula formale e conclusiva dell'accordo attuativo dell'art. 94 del Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'unito accordo attuativo dell'art. 94 (Disciplina afferente al personale medico e veterinario) del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo all'area della dirigenza e delle specifiche tipologie professionali ricomprese nella stessa area di contrattazione nell'ambito degli enti pubblici non economici, Accordo che pertanto diviene pienamente efficace ed operativo a tutti gli effetti a partire dalle ore 24 del giorno 14 aprile 1997.

ALLEGATO

ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

ACCORDO RELATIVO AL PERSONALE MEDICO E VETERINARIO ATTUATIVO DELL'ART. 94 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 11 OTTOBRE 1996 RELATIVO ALL'AREA DELLA DIRIGENZA E SPECIFICHE TIPOLOGIE PROFESSIONALI.

Disciplina normativa relativa al quadriennio 1994-97
Disciplina economica relativa al biennio 1994-95

PREMESSA

Il presente Accordo, stipulato a norma dell'art. 94 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo all'area della dirigenza e specifiche tipologie professionali degli enti pubblici non economici stipulato in data 11 ottobre 1996, si configura come sezione speciale dello stesso contratto dedicata al personale medico degli enti del comparto.

L'Accordo prefigura, per i medici degli enti previdenziali e per gli altri medici e veterinari presenti negli enti del comparto, un nuovo assetto funzionale, da realizzarsi con lo strumento della contrattazione e nell'ambito delle risorse disponibili, sostanzialmente in accordo con quello risultante dalla normativa richiamata dal predetto art. 94. L'attribuzione delle posizioni di inquadramento rientra nell'ambito della competenza istituzionale e dell'autonomia organizzativa degli enti interessati, che a ciò provvederanno secondo i principi contenuti nella presente sezione, ferma restando in ogni caso la loro autonoma determinazione per la definizione del contenuto delle funzioni conferite in conformità dei rispettivi ordinamenti e delle rispettive e specifiche realtà istituzionali e organizzative.

La disciplina che si realizzerà anche attraverso i provvedimenti di competenza degli enti, dovrà risultare funzionale alle possibili forme di mobilità anche intersettoriale del personale medico interessato.

L'utilizzo da parte degli enti della qualificazione di «dirigenza medica» in relazione alla normativa richiamata dal citato art. 94 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-97 non assumerà in ogni caso significato di identificazione del personale medico interessato con il personale dirigente disciplinato dalla sezione prima del Contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in data 11 ottobre 1996. Le predette qualifiche dirigenziali e le nuove posizioni del personale medico restano pertanto separate e distinte, così come separate e distinte restano le rispettive responsabilità e prerogative.

Così come per le altre categorie professionali cui è dedicata la seconda Sezione del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-97, le parti riconoscono con il presente Accordo la necessità che l'attività del personale medico, pure nell'ambito della riconosciuta autonomia tecnico-professionale, si armonizzi con le logiche che governano l'attività dell'ente e con le dinamiche organizzative che le sottendono. Sotto questo profilo, pertanto, la dirigenza e i medici si raccorderanno ai diversi livelli della struttura organizzativa per l'individuazione di obiettivi e di priorità in modo da garantire quella piena sintonia che, già sottolineata nella premessa alla sezione seconda del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-97, è di vitale importanza per la funzionalità delle strutture.

Gli obiettivi ed i contenuti dell'art. 13 della legge 12 giugno 1984, n. 222, sono realizzati con il presente contratto.

L'assetto funzionale prefigurato nella presente sezione speciale tende ad assicurare al personale medico degli enti del comparto, specie sotto il profilo della valenza della funzione, una sostanziale omogeneità di trattamento rispetto al personale medico degli altri settori, ivi compreso in primo luogo quello del Servizio sanitario nazionale, tenendo anche conto delle esperienze maturate e delle realtà presenti nei contesti di riferimento nazionali ed europei.

PARTE PRIMA

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Contenuto dell'Accordo e periodi di riferimento

1. Con il presente Accordo si dà attuazione all'art. 94 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo all'area della dirigenza e specifiche tipologie professionali degli enti pubblici non economici stipulato in data 11 ottobre 1996, d'ora in avanti richiamato come «Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-97». Con esso viene definita la disciplina economica e normativa da applicarsi nei confronti del personale medico e veterinario di cui all'art. 94, commi 2 e 4, del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-97, d'ora in avanti richiamati rispettivamente come *«medici previdenziali»* e *«altri medici e veterinari»*.

2. Le disposizioni del presente Accordo hanno lo stesso periodo di validità stabilito dal Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-97 per la parte normativa e per quella economica.

Art. 2.

Disciplina normativa

1. Al personale destinatario del presente Accordo integrativo si applicano, per la disciplina normativa, le disposizioni contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-97 - Parte seconda, per quanto non diversamente disciplinato dal presente Accordo.

Art. 3.

Orario di lavoro

1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'ente, i *medici previdenziali* e gli *altri medici e veterinari* assicurano la propria presenza in servizio e organizzano il proprio tempo di lavoro e i propri impegni di lavoro anche esterni correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura e all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e ai programmi da realizzare.

2. L'orario di lavoro è stabilito in 38 ore settimanali, al fine di assicurare l'efficienza dei servizi e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali correlate all'incarico affidato nonché quelle di aggiornamento, di didattica e ricerca.

L'orario di lavoro dei *medici previdenziali* a tempo definito è stabilito in 28 ore e 30 minuti settimanali.

3. Per i medici della C.R.I., la presenza in particolari servizi dell'ente e/o del territorio deve essere assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di presenza. Con l'articolazione del normale orario di lavoro, la presenza medica è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. Utilizzando le procedure di cui agli articoli 54 e 55 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-97, l'ente individua i servizi ove la presenza medica deve essere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero arco delle 24 ore.

4. Nello svolgimento dell'orario previsto per i *medici previdenziali* e per gli *altri medici e veterinari,* quattro ore dell'orario settimanale sono destinate ad attività di aggiornamento nonché didattica e ricerca sulle materie di competenza istituzionale degli enti, ivi compresa la prevenzione e sicurezza sul lavoro. Tale riserva di ore non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio, può essere cumulata in ragione di anno ovvero utilizzata anche per l'aggiornamento facoltativo in aggiunta alle assenze retribuite di cui dall'art. 68 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-97. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali e organizzative dell'ente e non può in alcun caso comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro. Per gli altri *medici e veterinari,* fino alla data di operatività prevista per la realizzazione delle fasce funzionali di cui all'art. 7, le ore di cui al presente comma sono ridotte a due, utilizzate con le medesime modalità e per le medesime finalità.

5. Gli enti, nell'ambito della rispettiva autonomia organizzativa ed ordinamentale, individuano le attività per lo svolgimento delle quali è consentito eventualmente l'eccezionale ricorso a ore di lavoro straordinario.

Art. 4

Aggiornamento professionale, didattica e ricerca

1. La formazione e l'aggiornamento professionale dei *medici previdenziali* e degli *altri medici e veterinari* sono assunti dagli enti come metodo permanente per la valorizzazione delle capacità ed attitudini personali e quale supporto per l'assunzione delle responsabilità affidate.

2. Gli enti definiscono annualmente la quota di risorse da destinare ad iniziative di formazione e aggiornamento dei *medici previdenziali* e degli *altri medici e veterinari* anche in relazione alle direttive impartite in materia dal Ministro per la funzione pubblica.

3. Gli enti nell'ambito dei propri obiettivi di sviluppo e nel rispetto dei criteri generali di cui all'art. 57 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-97, realizzano iniziative di formazione e di aggiornamento professionale anche avvalendosi della collaborazione di altri soggetti pubblici o privati specializzati nel settore. Le attività formative devono tendere, in particolare, a rafforzare la cultura di gestione e la capacità dei *medici previdenziali* e degli *altri medici e veterinari* di attivare iniziative di innovazione e di miglioramento dei servizi sotto il profilo quantitativo e qualitativo.

4. La partecipazione alle iniziative di formazione o di aggiornamento professionale obbligatorio, inserite in appositi percorsi formativi, anche individuali, viene concordata dagli enti con i *medici previdenziali* e gli altri *medici e veterinari* interessati ed è considerata servizio utile a tutti gli effetti. Essa può comprendere lo svolgimento di attività di ricerca, in base a programmi approvati dagli enti, nell'ambito della rispettiva autonomia organizzativa ed ordinamentale.

5. Per finalità di aggiornamento tecnico-scientifico, i *medici previdenziali* e gli altri *medici e veterinari* possono richiedere il comando finalizzato, per periodi di tempo determinati, presso centri, istituti od altri organismi di ricerca nazionali od internazionali, che abbiano dato il loro assenso, secondo la disciplina stabilita dagli enti, sulla base delle normative richiamate dall'art. 94, comma 1, del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-97. Esso è autorizzato dagli enti, non può comunque superare 2 anni nel quinquennio e, fermo restando il decorso dell'anzianità di servizio ad ogni effetto, non competono gli assegni relativi al rapporto di lavoro. Nel caso in cui il comando sia giustificato dall'esigenza di compiere studi speciali o acquisire tecniche particolari indispensabili per il buon funzionamento dei servizi, gli enti possono autorizzare il comando finalizzato stabilendo se ed in quale misura e per quale durata al *medico previdenziale* o *altro medico e veterinario* compete la retribuzione di cui agli articoli 13 e 17, con esclusione comunque delle quote retributive collegate all'effettiva presenza in servizio e della retribuzione di risultato.

6. L'aggiornamento facoltativo comprende documentate iniziative, selezionate dai *medici previdenziali* e dagli altri *medici e veterinari* interessati nonché partecipazione a convegni, congressi o perfezionamenti o specializzazioni facoltativi, connessi con l'attività di servizio ed effettuate con l'utilizzo delle ore riservate all'aggiornamento dall'art. 3 e dei permessi di cui all'art. 68 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-97, senza oneri per gli enti. L'eventuale concorso alle spese da parte degli enti e, in tal caso, strettamente subordinato all'effettiva connessione delle iniziative con l'attività di servizio.

7. La partecipazione dei *medici previdenziali* e degli altri *medici e veterinari* all'attività didattica di docenza si realizza nelle aree di applicazione definite da ciascun ente, previa informazione alle rappresentanze sindacali di cui all'art. 58 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-97 seguita, a richiesta, da incontro a norma dell'art. 55 dello stesso Contratto collettivo nazionale di lavoro. Dette attività, previa apposita selezione secondo l'ordinamento di ciascun ente, sono di norma riservate ai medici dell'ente medesimo, in base alle materie di rispettiva competenza, con l'eventuale integrazione di docenti esterni.

Titolo II

INCARICHI PROFESSIONALI

Art. 5.

Attribuzione degli incarichi

1. Gli enti attribuiscono a ciascun *medico previdenziale* ed a ciascuno degli *altri medici e veterinari* gli incarichi di cui all'art. 17 in relazione alle caratteristiche del proprio ordinamento e delle posizioni organizzative corrispondentemente individuate, con atto scritto e motivato.

2. Gli enti formulano in via preventiva i criteri per l'affidamento e la revoca degli incarichi di cui al comma precedente. Tali criteri, prima della definitiva determinazione, sono oggetto di informazione alle rappresentanze sindacali di cui all'art. 58 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-97, seguita, su richiesta, da un incontro a norma dell'art. 55 dello stesso Contratto collettivo nazionale di lavoro.

3. Nel conferimento degli incarichi di cui al comma 1, gli enti tengono conto della professionalità e dell'esperienza già acquisite dai *medici previdenziali* e dagli *altri medici e veterinari* in relazione sia alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte dagli stessi, sia alla qualifica già rivestita ovvero al possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma 3, lettere *A)* e *B)*.

4. Gli incarichi relativi a funzioni ricomprese nella seconda fascia funzionale di cui all'art. 7, comma 1, hanno durata quinquennale, danno titolo allo specifico trattamento economico di cui all'art. 19 e sono rinnovabili. L'incarico conferito e il relativo tratta-

mento economico complessivo, ivi compresi in particolare la retribuzione di posizione di cui all'art. 17 e lo specifico trattamento di cui all'art. 19, nonché le relative modalità di revoca, sono definiti con il contratto individuale di cui all'art. 64 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-97, nel quale essi sono esplicitamente indicati.

5. I medici collocati nella seconda fascia funzionale di cui all'art. 7 e già in servizio alla data di entrata in vigore del presente Accordo possono, nel termine appositamente assegnato dall'ente di appartenenza, esercitare l'opzione per l'incarico quinquennale rinnovabile di cui al comma precedente.

6. Il rinnovo e il mancato rinnovo degli incarichi di cui al precedente comma 4 sono disposti con provvedimento motivato dal direttore generale sulla base dell'esito della verifica sull'incarico espletato con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite. Gli enti definiscono il sistema e il meccanismo della verifica tenendo conto delle normative richiamate dall'art. 94, comma 1, del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-97, nell'ambito della rispettiva autonomia organizzativa e ordinamentale. I *medici previdenziali* e gli *altri medici e veterinari* non confermati nell'incarico sono destinati ad altra funzione con la perdita del relativo specifico trattamento economico. Contestualmente viene reso indisponibile un incarico relativo a una funzione ricompresa nella prima fascia funzionale.

7. La revoca, in seguito all'accertamento dei risultati negativi dell'attività o dell'inosservanza delle direttive impartite, degli incarichi relativi a funzioni ricomprese nella prima fascia funzionale nonché di quelli relativi a funzioni ricomprese nella seconda fascia funzionale attribuiti a *medici previdenziali* e ad *altri medici e veterinari* che non abbiano esercitato l'opzione per l'incarico quinquennale rinnovabile, avviene con atto scritto e motivato dopo l'espletamento delle procedure di cui al successivo art. 6.

Art. 6.

Valutazione

1. Per la valutazione dei risultati conseguiti dai *medici previdenziali* e dagli *altri medici e veterinari,* in relazione allo svolgimento degli incarichi agli stessi affidati ai sensi dell'art. 5, gli enti definiscono sistemi e meccanismi di valutazione gestiti attraverso i servizi di controllo interno o nuclei di valutazione, nell'ambito della rispettiva autonomia organizzativa e ordinamentale.

2. Gli enti determinano in via preventiva i criteri che informano i sistemi di valutazione. Tali criteri, prima della definitiva determinazione, sono oggetto di informazione alle rappresentanze sindacali di cui all'art. 58 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-97, seguita, su richiesta, da un incontro a norma dell'art. 55 dello stesso Contratto collettivo nazionale di lavoro.

3. Nella valutazione dei risultati conseguiti sarà comunque considerato l'operato dei *medici previdenziali* e degli *altri medici e veterinari* in correlazione con gli obiettivi da perseguire secondo le direttive ricevute, tenendo conto delle eventuali risorse umane, finanziarie e strumentali rese effettivamente disponibili.

4. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una eventuale valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio le valutazioni del medico interessato, anche assistito da una persona di fiducia.

5. L'esito della valutazione è riportato nel fascicolo personale del medico interessato. Dello stesso si tiene conto nelle decisioni di affidamento degli incarichi.

6. L'esito negativo della valutazione può determinare, a seconda della gravità e dell'incarico rivestito:

a) l'affidamento di un incarico di valore economico inferiore;

b) la perdita della retribuzione di posizione e il collocamento a disposizione per la durata massima di un anno.

7. In caso di accertamento di responsabilità particolarmente grave e reiterata si applica l'art. 77, comma 4, del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-97.

8. Per effetto del collocamento a disposizione di cui al comma 6, lettera *b),* il posto corrispondente non potrà essere ricoperto con l'assunzione di altro personale.

Titolo III

ASSETTI E POSIZIONI FUNZIONALI

Art. 7.

Collocazione funzionale

1. In attuazione del disposto dell'art. 94, comma 1, del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-97, i *medici previdenziali* e gli *altri medici e veterinari* sono ricompresi in due fasce funzionali:

a) una prima fascia funzionale, corrispondente a funzioni di supporto e di collaborazione, con riconoscimento di precisi ambiti di autonomia e responsabilità, nella struttura di appartenenza, ovvero di coordinamento e/o di direzione di strutture di minore complessità, da attuarsi nel rispetto degli obiettivi e delle priorità stabilite dalla dirigenza responsabile della tecnostruttura e delle direttive ricevute;

b) una seconda fascia funzionale corrispondente ad incarichi apicali di coordinamento e organizzazione dell'attività sanitaria e/o di direzione della struttura complessa ad essa preposta, da attuarsi, nel rispetto degli obiettivi e delle priorità di cui alla precedente lettera *a),* anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa, necessarie per il corretto espletamento del servizio; la predetta fascia funzionale è configurabile unicamente presso gli enti in cui siano presenti in organico almeno quindici medici.

2. Gli enti previdenziali, nell'ambito della rispettiva autonomia organizzativa e ordinamentale, definiscono la collocazione dei propri medici — già appartenenti alle speciali «qualifiche del servizio medico-legale» introdotte con il decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1988 — nelle fasce funzionali di cui al comma precedente, sulla base delle normative richiamate dall'art. 94, comma 1, del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-97. Gli enti stessi definiscono le specifiche funzioni da attribuire ai medici predetti, con riferimento alle tipologie di funzione indicate al comma 1, lettere *a)* e *b)* ed individuate secondo le specifiche realtà istituzionali e organizzative.

3. Per gli *altri medici e veterinari,* in sede di prima applicazione, gli enti, sulla base del disposto dell'art. 94, comma 1, del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-97 e delle normative in esso richiamate, nell'ambito della rispettiva autonomia organizzativa ed ordinamentale, definiscono la collocazione nelle fasce funzionali, di cui al comma 1, sulla base dei seguenti requisiti e criteri, eventualmente integrati da requisiti e specializzazioni individuati dagli enti medesimi sulla base della normativa richiamata dal predetto art. 94:

A) per la collocazione nella prima fascia funzionale:

*a*1) *medici e veterinari* già appartenenti alla decima qualifica funzionale con meno di dieci anni di servizio comunque prestato nella qualifica medesima;

*a*2) *medici e veterinari* già appartenenti alla decima qualifica funzionale con più di dieci anni di servizio comunque prestato nella qualifica medesima, non ricompresi nella seconda fascia funzionale;

B) per la collocazione nella seconda fascia funzionale:

*b*1) *medici e veterinari* della decima qualifica funzionale con almeno 15 anni di effettivo servizio nella qualifica stessa in una delle seguenti situazioni:

responsabilità, da almeno due anni, della gestione complessiva delle attività sanitarie e/o di direzione di struttura complessa ad esse preposta;

svolgimento, sulla base di atto formale e da almeno due anni, di incarichi di coordinamento apicale di risorse professionali mediche o veterinarie.

Completata la riallocazione nelle fasce funzionali predette, si applica integralmente, nei confronti del personale di cui al presente comma, la normativa contenuta nel presente Accordo.

4. In sede di prima applicazione, i *medici previdenziali* e gli *altri medici e veterinari* collocati nella seconda fascia funzionale di cui al comma 1, lettera *b),* possono optare per l'incarico quinquennale di cui all'art. 5, comma 4.

5. Gli enti individuano i requisiti di accesso alle due fasce funzionali e le specializzazioni necessarie — tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto delle disposizioni vigenti sul reclutamento — sulla base delle normative richiamate dall'art. 94, comma 1, del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-97; queste ultime si applicano anche per quanto concerne i regimi di incompatibilità previsti da norme inderogabili di legge.

6. Il contratto collettivo relativo al secondo biennio economico definirà la decorrenza della operatività delle disposizioni contenute nel presente articolo.

Titolo IV

LA LIBERA PROFESSIONE

Art. 8.

La libera professione intramuraria

1. In applicazione delle normative richiamate dall'art. 94, comma 1, del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-97, e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, ai *medici previdenziali* e agli *altri medici e veterinari* è consentito lo svolgimento dell'attività libero professionale all'interno dei locali dell'ente, ove previsto e regolamentato dall'ente medesimo in relazione all'assetto istituzionale e organizzativo.

2. L'esercizio dell'attività professionale intramuraria, che dovrà, secondo le caratteristiche di ciascun ente, rimanere nell'ambito della medicina legale, della medicina di lavoro e delle assicurazioni, nonché delle discipline specialistiche individuate dagli enti, con esclusione di qualsiasi finalità terapeutica, non deve essere in contrasto con le finalità istituzionali dell'ente e lo svolgimento deve essere organizzato, all'interno dell'orario di servizio, ma al di fuori del normale orario di lavoro, in modo tale da garantire, comunque, l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e da non interferire con la piena funzionalità dei servizi.

3. L'esercizio dell'attività libero professionale potrà svolgersi esclusivamente nelle forme e secondo le modalità, anche relative alla regolazione dei tariffari e delle eventuali quote spettanti alle amministrazioni, stabilite dagli enti, sulla base della rispettiva autonomia organizzativa, in relazione alle caratteristiche istituzionali e ordinamentali, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalle disposizioni di legge applicabili in materia.

Art. 9.

Prestazioni di consulenza e consulti

1. Sulla base delle normative richiamate dall'art. 94, comma 1, del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-97, ai *medici previdenziali* e agli *altri medici e veterinari* è consentita la prestazione di consulenze e consulti al di fuori dell'ente di appartenenza, nel pieno e integrale rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia e alle condizioni da queste previste, secondo modalità stabilite dagli enti stessi, nell'ambito della rispettiva autonomia organizzativa, in relazione alle rispettive caratteristiche istituzionali e ordinamentali.

PARTE SECONDA

Titolo I

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 10.

Il personale medico degli enti pubblici non economici
Obiettivi della politica retributiva

1. Gli assetti retributivi previsti dagli articoli che seguono sono funzionali agli obiettivi prefigurati nella premessa al presente accordo e si collocano in una prospettiva di unificazione dei trattamenti economici del personale medico operante negli enti del comparto e di superamento anche graduale delle differenziazioni dei relativi trattamenti retributivi derivanti dalle diverse vicende contrattuali e legislative.

2. Le linee di ricomposizione di cui al comma precedente privilegiano i trattamenti fondamentali, collegando il progressivo adeguamento dei trattamenti accessori, in particolare quelli di risultato, a processi rispondenti in primo luogo a logiche di funzionalità ed efficienza degli enti, secondo le diverse e specifiche realtà.

3. Il principio ispiratore della normativa che segue è quello di evitare che le innovazioni nell'ambito del salario fondamentale e di quello accessorio collegate alla riclassificazione del personale medico abbiano effetto retrodatato rispetto alla relativa operatività, lasciando alle amministrazioni l'opportunità di impostare adeguatamente e per tempo la attuazione dei nuovi assetti retributivi.

4. Coerentemente con quanto risulta dai commi precedenti, il presente Accordo disegna normativamente i nuovi assetti retributivi e rimette al contratto relativo al biennio 1996-97 la quantificazione ed allocazione delle relative risorse.

Art. 11.

Struttura della retribuzione

1. La retribuzione del personale medico destinatario del presente Accordo si compone, a regime, delle seguenti voci:

1) stipendio tabellare;

2) indennità integrativa speciale;

3) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;

4) indennità di specificità medica;

5) compensi relativi alle condizioni di lavoro, nei casi previsti dal presente contratto;

6) retribuzione di posizione;

7) specifico trattamento economico di cui all'art. 19, ove attribuito;

8) retribuzione di risultato.

Art. 12.

Incrementi contrattuali

1. Ai medici previdenziali restano attribuiti gli incrementi previsti dall'art. 94, comma 2, lettere *a)* e *b)* del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-97, con le decorrenze ivi indicate, a titolo di elemento aggiuntivo della retribuzione, sino alla data del 30 novembre 1995.

2. Con effetto dal 1° dicembre 1995, sono attribuiti in via definitiva a pieno titolo di incremento dello stipendio tabellare i seguenti aumenti lordi mensili:

Primario medico legale t.p.	L. 305.000
Aiuto medico legale t.p.	» 268.000
Assistente medico legale t.p.	» 192.000
Primario medico legale t.d.	» 209.000
Aiuto medico legale t.d.	» 122.500
Assistente medico legale t.d.	» 140.000

3. Ai *medici previdenziali* restano attribuiti, a titolo di elemento aggiuntivo della retribuzione con riserva di riallocazione tra le voci del trattamento fondamentale e di quello accessorio con il contratto collettivo relativo al biennio economico 1996-97, a decorrere dal 1° dicembre 1995, i seguenti importi lordi mensili per tredici mensilità:

Primario medico legale t.p.	L. 230.000
Aiuto medico legale t.p.	» 169.000
Assistente medico legale	» 162.000
Primario medico legale t.d.	» 227.000
Aiuto medico legale t.d.	» 240.500
Assistente medico legale t.d.	» 160.000

4. Al *personale medico e veterinario* di cui all'art. 94, comma 4 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-97 gli incrementi corrisposti ai sensi dell'art. 84 del predetto contratto restano attribuiti in via transitoria ed a pieno titolo sino alla attuazione delle nuove collocazioni funzionali di cui all'art. 7.

Art. 13.

Stipendio tabellare dei medici previdenziali

1. In vista della ricollocazione del personale stesso nelle due fasce di cui all'art. 7, che sarà realizzata compiutamente con il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al secondo biennio economico, a decorrere dal 1° dicembre 1995 lo stipendio tabellare annuo, per dodici mensilità, spettante ai *medici previdenziali*, previo

conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione nonché degli importi indicati nel comma 2, è stabilito nelle seguenti misure:

a. Primario medico legale tempo pieno	L.	43.941.000
b. Aiuto medico legale t.p.	»	32.978.000
c. Assistente medico legale t.p.	»	27.643.000
d. Primario medico legale tempo definito	»	30.268.000
e. Aiuto medico legale t.d.	»	20.615.000
f. Assistente medico legale t.d.	»	16.615.000

2. Gli importi di cui al comma 1 sono realizzati mediante gli ulteriori conglobamenti ovvero assegnazioni *ad personam* di seguito specificati:

a. Primario medico legale tempo pieno: conglobamento di un importo pari al 32,6% dell'indennità di tempo pieno di cui all'art. 110, comma 1, lettera *A)*, terzo alinea del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990;

b. Aiuto medico legale t.p.: conglobamento di un importo pari al 26,1% dell'indennità di tempo pieno di cui all'art. 110, comma 1, lettera *A)*, secondo alinea, del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990;

c. Assistente medico legale t.p.: conglobamento di un importo pari al 52,9% dell'indennità di tempo pieno di cui all'art. 110, comma 1, lettera *A)*, primo alinea, del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990;

d. Primario medico legale tempo definito: conglobamento dell'intero importo dell'indennità medico specialistica di cui all'art. 110, comma 1, lettera *B)*, terzo alinea, decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990;

e. Assistente medico legale t.d.: l'importo dell'indennità medico specialistica di cui all'art. 110, comma 1, lettera *B)*, primo alinea, decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990.

3. Restano confermate le misure della indennità integrativa speciale previste per ciascuna delle posizioni indicate nei commi precedenti ed in particolare per quelle di aiuto m.l. a tempo pieno ed aiuto m.l. a tempo definito.

Art. 14.

Riconversione delle risorse destinate alla progressione economica per anzianità

1. La riconversione delle risorse destinate alla progressione economica per anzianità prevista per i medici previdenziali e per gli altri medici e veterinari rispettivamente dall'art. 94, comma 3, e dall'art. 84 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-97 si realizza secondo le modalità stabilite dai commi che seguono.

2. Per i *medici previdenziali,* il valore complessivo in godimento della quota di retribuzione derivante dai pregressi aumenti biennali per classi e scatti, maturato sulle voci indicate dall'art. 92, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987 in base alla pregressa normativa, comprensiva dei ratei di aumento biennale maturati alla data dell'11 ottobre 1996 di entrata in vigore del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-97, costituisce la retribuzione individuale di anzianità. Tale retribuzione individuale di anzianità resta attribuita al singolo medico sotto forma di assegno personale non riassorbibile né rivalutabile, utile ai fini dei trattamenti di previdenza e di quiescenza nonché della 13ª mensilità. La frazione di classe o scatto maturata alla stessa data entra a far parte del predetto assegno a decorrere dalla data di compimento del periodo previsto dalla preesistente normativa per l'attribuzione della classe o dello scatto. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro nelle fattispecie previste dall'art. 75 del predetto Contratto collettivo nazionale di lavoro, la retribuzione individuale di anzianità dei medici cessati viene attribuita in parti uguali al Fondo per la retribuzione di posizione di cui al successivo art. 16 ed al Fondo per la retribuzione di risultato di cui al successivo art. 21 secondo modalità analoghe a quelle indicate dall'art. 86, comma 4, di detto Contratto collettivo nazionale di lavoro.

3. Per gli *altri medici e veterinari,* gli enti interessati provvedono a distinguere le risorse accantonate secondo le modalità ed i criteri previsti dall'art. 86 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-97 derivanti da cessazioni di personale medico, al fine di farle confluire, in parti uguali, al Fondo per la retribuzione di posizione di cui al successivo art. 16 ed al Fondo per la retribuzione di risultato di cui al successivo art. 21, con effetto dalla data della relativa attivazione.

Art. 15.

La retribuzione accessoria del personale medico

1. Le componenti accessorie della retribuzione dei *medici previdenziali* e degli *altri medici e veterinari* sono attribuite a valere sulle disponibilità dei fondi previsti al successivo comma 2, annualmente precostituiti presso ciascun ente. La somma delle erogazioni non può eccedere dette disponibilità.

2. Con il contratto collettivo relativo al secondo biennio economico sarà disciplinata la costituzione dei seguenti Fondi, che verranno resi operativi a valere sulle risorse e con le decorrenze ivi definite:

A. Fondo per la retribuzione di posizione e di specificità medica, preordinato al finanziamento della retribuzione di posizione di cui all'art. 17, delle indennità di specificità medica di cui all'art. 18, nonché dello specifico trattamento per il personale medico di seconda fascia con incarico quinquennale di cui all'art. 19;

B. Fondo per i trattamenti accessori legati alle condizioni di lavoro, preordinato al finanziamento dei compensi per lavoro straordinario e dei turni, nei casi previsti all'art. 20;

C. Fondo per la retribuzione di risultato, preordinato al finanziamento dei trattamenti di cui all'art. 21, connessi ai risultati qualitativi e quantitativi espressi dal personale medico.

3. Le norme che regolano i vigenti istituti relativi alle quote accessorie della retribuzione continuano a produrre i loro effetti sino alla data di decorrenza della operatività dei nuovi istituti economici previsti dal presente Accordo, secondo la disciplina che sarà al riguardo stabilita nell'ambito del contratto relativo al biennio economico 1996-97.

4. La contrattazione relativa al biennio economico 1996-97 definirà le modalità per assicurare il pieno utilizzo delle risorse contrattualmente assegnate alla retribuzione accessoria nelle sue varie articolazioni.

5. I criteri per la gestione della retribuzione accessoria sono disciplinati dagli articoli che seguono.

Art. 16.

Costituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di specificità medica e relativo finanziamento

1. La costituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di specificità medica è disciplinata dal contratto collettivo relativo al secondo biennio economico. Il relativo finanziamento è assicurato mediante l'utilizzo:

a) degli incrementi che saranno all'uopo stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale a partire dalla fase negoziale relativa al biennio economico 1996-97; tali incrementi potranno essere stabiliti, nell'ambito delle risorse disponibili, in misura differenziata a favore degli enti non destinatari della legge 9 marzo 1989, n. 88, al fine di avviare un graduale processo di armonizzazione di istituti, di obiettivi e di risorse;

b) delle disponibilità annualmente derivanti, secondo quanto previsto dall'art. 14, dalla riconversione delle risorse destinate alla progressione economica per anzianità;

c) delle ulteriori disponibilità derivanti dall'utilizzo della facoltà prevista dall'art. 20, comma 4;

d) per i *medici previdenziali,* di una quota, che verrà stabilita dal contratto collettivo relativo al secondo biennio economico, dell'ammontare delle risorse stanziate nell'anno base di riferimento del secondo biennio economico per il finanziamento della retribuzione accessoria a qualunque titolo attribuita, ivi comprese le indennità previste dalla normativa richiamata dall'art. 94 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-97, con l'esclusione dei compensi per lavoro straordinario e turni e dell'indennità di bilinguismo, nonché delle quote di retribuzione accessoria avente carattere fisso e ricorrente che vengano eventualmente utilizzate in sede di formazione della nuova retribuzione tabellare ai sensi di quanto verrà disposto dal contratto collettivo relativo al biennio economico 1996-97;

e) per gli *altri medici e veterinari,* di una quota, che verrà stabilita dal contratto collettivo relativo al secondo biennio economico, dell'ammontare delle risorse di cui all'art. 89, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-97 spettanti per l'anno base di riferimento del secondo biennio economico relativamente allo stesso personale.

Art. 17.

Retribuzione di posizione e graduazione delle funzioni

1. Ciascun ente, all'interno delle fasce funzionali di cui all'art. 7, comma 1, provvede a graduare le funzioni del personale medico, determinando per ciascuna di esse il relativo trattamento economico di posizione. Tale graduazione sarà effettuata sulla base dei seguenti fattori:

complessità dell'incarico e/o della struttura eventualmente diretta in relazione alla sua articolazione interna;

grado di autonomia in relazione anche ad eventuale funzione o struttura sovraordinata;

entità delle risorse umane e tecnico-strumentali affidate;

svolgimento di funzioni di coordinamento, indirizzo, ispezione, verifica e vigilanza;

grado di competenza specialistico-funzionale o professionale;

affidamento, in rapporto all'incarico, di attività di ricerca, aggiornamento e formazione in rapporto alle specifiche esigenze dell'ente;

ampiezza del bacino di utenza e tipologia della domanda di servizi;

valenza strategica dell'incarico rispetto agli obiettivi dell'ente.

2. Della graduazione delle funzioni di cui al comma precedente è data preventiva informazione alle rappresentanze sindacali di cui all'art. 58 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-97, seguita, su richiesta, da un incontro a norma dell'art. 55 del medesimo Contratto collettivo nazionale di lavoro.

3. Con il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al secondo biennio economico sono definiti i valori minimi e massimi per ciascuna tipologia di funzione.

4. Nei confronti dei medici previdenziali ai quali sia stata o debba essere applicata la riduzione della indennità di tempo pieno in relazione a quanto previsto dall'art. 4 della legge n. 724/1994, il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al secondo biennio economico dovrà prevedere la riduzione per lo stesso valore della retribuzione di posizione attribuita in relazione alle funzioni.

5. La retribuzione di posizione si compone di una parte fissa e di una parte variabile, la cui somma complessiva esprime la remunerazione individuale spettante in relazione alle diverse tipologie di incarichi risultanti dalla graduazione delle funzioni di cui al comma 1.

6. La componente fissa della retribuzione di posizione compete per tredici mensilità e continua ad essere corrisposta nella misura in atto goduta anche in caso di trasferimento ad altro ente nonché nei casi previsti dall'art. 6, comma 6, lett. *a)* e *b)* e dall'art. 5, comma 6.

7. La componente variabile della retribuzione di posizione è determinata in diretta correlazione con il peso dell'incarico attribuito e della classificazione operata a norma del comma 1.

8. La retribuzione di posizione di cui al presente articolo è utile ai fini dei trattamenti di previdenza e di quiescenza, secondo le normative applicabili negli enti di appartenenza.

Art. 18.

Indennità di specificità medica

1. La peculiarità delle funzioni svolte dai medici nell'ambito degli enti pubblici non economici è compensata con la attribuzione di una indennità fissa e ricorrente, corrisposta per tredici mensilità, denominata «Indennità di specificità medica».

2. Il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al secondo biennio economico definirà, anche in rapporto alla gradualità di cui all'art. 10, comma 1, l'ammontare di detta indennità distintamente per i *medici previdenziali*, per gli *altri medici* e per i *veterinari*, nonché la decorrenza della relativa operatività.

Art. 19.

Specifico trattamento economico per il personale medico della seconda fascia con incarico quinquennale

1. Ai medici collocati nella seconda fascia funzionale di cui all'art. 7, fatta eccezione per il personale che non ha esercitato l'opzione di cui all'art. 7, comma 4, compete, oltre alla retribuzione di posizione di cui all'art. 17, uno specifico trattamento economico che è ricompreso, per i *medici previdenziali*, tra il 5% ed il 35% del valore massimo della retribuzione di posizione che sarà stabilito secondo quanto disposto dal citato art. 17, comma 3. Per gli *altri medici e veterinari*, il contratto collettivo relativo al biennio economico 1996-97, definirà il valore economico specifico del presente istituto.

2. La definizione dello specifico trattamento di cui al comma 1 è effettuata con le modalità indicate all'art. 5, comma 4, del presente Accordo.

3. Gli enti promuovono, nei confronti dei medici della seconda fascia che non abbiano esercitato l'opzione di cui all'art. 5, comma 5, un'adeguata informazione in ordine allo specifico trattamento economico attribuibile ai sensi del comma 1, allo scopo di favorire le opzioni per il rapporto ad incarico quinquennale in conformità a quanto previsto dal predetto art. 5, comma 5.

Art. 20.

Fondo per i trattamenti accessori legati alle condizioni di lavoro

1. La costituzione del Fondo per i trattamenti accessori legati alle condizioni di lavoro è disciplinata dal contratto relativo al secondo biennio economico. Il relativo finanziamento è assicurato mediante:

a) per i *medici previdenziali*, dei compensi per lavoro straordinario e turni, dell'indennità di bilinguismo, nell'importo complessivamente spettante nell'anno base di riferimento del secondo biennio economico;

b) per gli altri medici e veterinari, di una quota, che verrà stabilita dal contratto collettivo relativo al secondo biennio economico, dell'ammontare delle risorse assunte a base dall'art. 16, comma 1, lett. *e)*.

2. A carico del fondo sono poste:

le erogazioni a titolo di compensi per lavoro straordinario eventualmente necessario in relazione ad eccezionali e non ricorrenti esigenze organizzative degli enti, ovvero ad esigenze di carattere strutturale degli enti stessi oggettivamente non fronteggiabili mediante il solo ricorso all'orario ordinario;

le erogazioni per indennità di turno nei confronti del personale medico dipendente dagli enti per i quali l'attività di servizio del personale stesso si svolge ordinariamente 24 ore su 24;

il pagamento delle indennità di bilinguismo.

3. Le erogazioni di cui al precedente comma 2, primo e secondo alinea, non sono normalmente compatibili con il trattamento riservato al personale medico collocato nella seconda fascia funzionale, definito economicamente in relazione alle peculiari responsabilità di tali figure mediche anche mediante l'assorbimento delle pregresse risorse destinate agli istituti previsti dallo stesso comma 2.

4. L'amministrazione ha facoltà di destinare in via definitiva una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1 al fondo per la retribuzione di posizione di cui all'art. 16, in relazione alla formale previsione su base pluriennale, di un minore fabbisogno di risorse finanziarie da destinare al lavoro straordinario.

5. La corresponsione dei compensi per la partecipazione dei medici previdenziali e degli altri medici e veterinari all'attività didattica resta regolata dalla disciplina vigente nell'ambito di ciascun ente.

Art. 21.

Fondo per la retribuzione di risultato e relativo finanziamento

1. La costituzione del Fondo per la retribuzione di risultato è disciplinata dal contratto relativo al secondo biennio economico. Il relativo finanziamento è assicurato mediante l'utilizzo:

a) delle disponibilità annualmente derivanti, secondo quanto previsto dall'art. 14, dalla riconversione delle risorse destinate alla progressione economica per anzianità;

b) degli importi che verranno stabiliti in sede di contratto collettivo relativo al biennio economico 1996-97, a valere sulle risorse disponibili.

2. Le disponibilità del fondo per la retribuzione di risultato sono utilizzate per la attribuzione al personale medico di compensi correlati al grado di realizzazione di obiettivi predeterminati dall'amministrazione nell'ambito di piani e programmi di attività interessanti l'a-

rea medica nel rispetto dei criteri generali definiti in sede di contrattazione decentrata a norma dell'art. 57, comma 1, lettera *f)* del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-97.

3. Una quota delle risorse di cui al comma 1, individuata in sede di contrattazione collettiva relativa al secondo biennio economico, è utilizzata per corrispondere ad un numero di medici non superiore al 7% del personale medico in servizio presso ciascun ente un premio per la qualità della prestazione individuale sulla base dei seguenti fattori:

capacità di programmare le attività sanitarie e di gestire flessibilmente le esigenze del servizio, secondo le diverse connotazioni che il servizio stesso assume nell'ambito di ciascun ente;

capacità di rispettare e far rispettare le regole ed i vincoli dell'organizzazione senza indurre formalismi e burocratismi e promuovendo la qualità dei servizi;

capacità di gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedimentali, i conseguenti processi formativi e la selezione del personale;

capacità di assolvere compiti inerenti ad attività di controllo, connesse alle funzioni affidate, con particolare attenzione agli aspetti propri del controllo di gestione;

qualità dell'apporto personale specifico;

contributo all'integrazione tra le diverse aree di attività e adattamento ai contesti operativi.

4. Per gli enti destinatari della legge 9 marzo 1989, n. 88 restano fermi gli obiettivi indicati dall'art. 18 della legge stessa e i relativi criteri di finanziamento e di funzionamento.

Art. 22.

Norma finale

1. Per gli istituti normativi, senza rilevanza economica, che risultassero non disciplinati in tutto od in parte dal presente contratto, si farà riferimento agli analoghi istituti previsti dalle normative richiamate dall'art. 94 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-97.

Art. 23.

Disapplicazioni

1. A norma dell'art. 72, comma 1, del decreto n. 29, dalla data di cui all'art. 1, comma 2, del presente Accordo sono inapplicabili nei confronti del personale medico destinatario del medesimo, in aggiunta alle norme già disapplicate con l'art. 96 del C.C.N.L. 94/1997, tutte le norme previgenti incompatibili con quelle del presente Accordo, in relazione ai soggetti e alle materie dalle stesse contemplate e, in particolare le seguenti disposizioni, nonché quelle precedenti da queste ultime modificate.

Medici previdenziali:

art. 3 (*orario di lavoro*): art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979; art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987; art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990;

art. 4 (*aggiornamento professionale, didattica e ricerca*): art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987; art. 134, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990;

art. 8 (*libera professione intramuraria*): artt. da 85 a 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987; art. 134, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990;

art. 9 (*prestazioni di consulenza e consulti*): art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987;

artt. 10 e seguenti (*trattamento economico*): artt. 52, 53, 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987; artt. 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990: le risorse da essi previste confluiscono, al pari di quelle previste dall'art. 117 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, nei Fondi che le assorbono e vengono utilizzate per erogazioni ad altro titolo.

Altri medici e veterinari:

art. 3 (*orario di lavoro*): art. 7 decreto del Presidente della Repubblica n. 267/1987;

art. 7 (*collocazione funzionale*): art. 14, commi 12, 13, 14, 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1990;

artt. 10 e seguenti (*trattamento economico*): art. 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1990.

2. Con riferimento alle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali, approvati contestualmente al presente accordo, con validità per l'intera area separata di contrattazione, sono altresì inapplicabili gli artt. 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1990 e, ove applicati, gli artt. 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990.

3. Le amministrazioni curano adeguate forme di pubblicità per informare il personale delle intervenute disapplicazioni ed inviano per conoscenza all'agenzia l'elenco delle norme non più applicabili in quanto incompatibili con il presente Accordo.

Dichiarazione congiunta

Le parti si impegnano a portare a compimento nella prossima tornata contrattuale, nell'ambito delle risorse disponibili, il processo di perequazione economica dei medici e veterinari non previdenziali con quelli previdenziali, processo già avviato con il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Dichiarazione congiunta

Le parti concordemente rilevano che la lett. *e.* del comma 2 dell'art. 13 del testo concordato in data 23 gennaio 1997, che di seguito si trascrive

«*e.* Aiuto medico legale t.d.: l'importo dell'indennità medico specialistica di cui all'art. 110, comma 1, lett. *B)*, secondo alinea, decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990;»

è frutto di un mero errore materiale e pertanto va espunta dal testo definitivo.

Dichiarazione congiunta

Le parti concordano che eventuali errori materiali riscontrabili nel presente Accordo saranno corretti, a cura dell'Aran, previa informazione alle OO.SS firmatarie.

97A3111

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 febbraio 1997.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo dell'accordo relativo alle norme di garanzia sui servizi pubblici essenziali riguardante il personale con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale degli enti pubblici non economici, concordato il 23 gennaio 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISAL, UGL, CONFEDIR, CONFSAL, RDB/CUB, USPPI e UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria CISL/Enti pubblici dirigenti, UIL/DEP/Dirigenti, CIDA/FENDEP, CISAL/FIALP e FLEPAR.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante «Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge»;

Visto in particolare, l'art. 2, comma 2, della predetta legge n. 146/1990 che recita «Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi, nel rispetto del diritto di sciopero e delle finalità indicate dal comma 2 dell'art. 1, ed in relazione alla natura del servizio ed alle esigenze della sicurezza, concordano, nei contratti collettivi o negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983,

n. 93, nonché nei regolamenti di servizio, da emanarsi in base agli accordi con le rappresentanze sindacali aziendali o con gli organismi rappresentativi del personale, di cui all'art. 25 della medesima legge, sentite le organizzazioni degli utenti, le prestazioni indispensabili che sono tenute ad assicurare, nell'ambito dei servizi di cui all'art. 1, le modalità e le procedure di erogazione e le altre misure dirette a consentire gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la direttiva del 5 settembre 1994 impartita dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), previa intesa con le amministrazioni regionali espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e dopo avere acquisito il parere dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI);

Vista la lettera prot. n. 590 del 28 gennaio 1997 (pervenuta il 30 gennaio 1997), con la quale l'ARAN — in attuazione degli articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni — ha trasmesso, ai fini dell'«autorizzazione alla sottoscrizione», il testo dell'accordo relativo alle norme di garanzia sui servizi pubblici essenziali riguardante il personale con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle Amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale degli enti pubblici non economici, concordato il 23 gennaio 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISAL, UGL, CONFEDIR, CONFSAL, RDB/CUB, USPPI e UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria CISL/Enti pubblici dirigenti, UIL/DEP/Dirigenti, CIDA/FENDEP, CISAL/FIALP e FLEPAR.

Visto il «testo concordato» in precedenza indicato, il quale è stato inviato unitamente ad una relazione tecnica;

Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 — come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 — il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, «il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri»;

Considerato che la commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali, con deliberazione n. 96/24-6.1 del 7 novembre 1996, ha valutato idoneo il predetto testo concordato;

Considerato che il predetto testo concordato, non risulta, in generale, in contrasto con la citata direttiva del 5 settembre 1994, impartita, a seguito di intesa intervenuta con il Ministero del tesoro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, previa intesa espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dopo avere acquisito il parere dell'ANCI e dell'UPI;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 14 febbraio 1997 concernente l'«Autorizzazione alla sottoscrizione» del testo concordato tra l'ARAN e le confederazioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale in precedenza citato;

Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 4 giugno 1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, sen. Franco Bassanini, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni ...» e ad «esercitare ... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ... l) Funzione pubblica»;

A nome del Governo;

Autorizza

ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) alla sottoscrizione dell'allegato testo dell'Accordo relativo alle norme di garanzia sui servizi pubblici essenziali riguardante il personale con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle Amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale degli enti pubblici non economici, concordato il 23 gennaio 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISAL, UGL, CONFEDIR, CONFSAL, RDB/CUB, USPPI e UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria CISL/Enti Pubblici Dirigenti, UIL/DEP/Dirigenti, CIDA/FENDEP, CISAL/FIALP e FLEPAR.

Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, la presente autorizzazione sarà trasmessa alla Corte dei conti.

Roma, 14 febbraio 1997

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 1997
Atti di Governo, registro n. 107, foglio n. 4

ALLEGATO

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

ACCORDO RELATIVO ALLE NORME DI GARANZIA SUI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI PER L'AREA DELLA DIRIGENZA E DELLE SPECIFICHE TIPOLOGIE PROFESSIONALI RICOMPRESE NELLA STESSA AREA DI CONTRATTAZIONE ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI.

A seguito della registrazione da parte della Corte dei conti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 1997, con il quale l'A.R.A.N. è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. n. 29/1993, a sottoscrivere il testo dell'«Accordo relativo alle norme di garanzia sui servizi pubblici essenziali» per l'Area della dirigenza e delle specifiche tipologie professionali ricomprese nella stessa area di contrattazione nell'ambito degli enti pubblici non economici, definito in data 23 gennaio 1997, il giorno 14 aprile 1997, alle ore 11, ha avuto luogo, presso la sede dell'Agenzia, l'incontro tra i componenti del Comitato direttivo dell'A.RA.N. e i rappresentanti delle seguenti confederazioni e organizzazioni sindacali del comparto degli enti pubblici non economici:

CGIL - CISL - UIL - CIDA - CISAL - UGL - CONFEDIR - CONFSAL - R.d.B./CUB - USPPI - UNIONQUADRI - CGIL/Funzione pubblica - CISL Federpubblici/Dirigenti - UIL/DEP Dirigenti - CIDA/FENDEP - CISAL FIALP - FLEPAR,

per la stipula formale e conclusiva dell'Accordo.

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'unito testo dell'«Accordo relativo alle norme di garanzia sui servizi pubblici essenziali» per l'Area della dirigenza e delle specifiche tipologie professionali ricomprese nella stessa area di contrattazione, nell' ambito degli enti pubblici non economici Accordo che pertanto diviene pienamente efficace ed operativo a tutti gli effetti a partire dalle ore 24, del giorno 14 aprile 1997.

ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

AREA DELLA DIRIGENZA E DELLE SPECIFICHE TIPOLOGIE PROFESSIONALI RICOMPRESE NELLA STESSA AREA DI CONTRATTAZIONE.

NORME DI GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI IN CASO DI SCIOPERO

Art. 1.

Servizi pubblici essenziali

1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto di cui all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, con riguardo all'autonoma separata area di contrattazione di cui all'art. 11 dello stesso decreto, sono i seguenti:

a) il servizio di pronto soccorso infermi;

b) il servizio di pronto soccorso emotrasfusionale;

c) l'attivazione degli impianti di potabilizzazione ed erogazione dell'acqua;

d) il funzionamento degli impianti di sollevamento e depurazione delle acque reflue;

e) la sorveglianza idraulica dei fiumi, degli altri corsi d'acqua e dei bacini idrici;

f) i servizi degli uffici di frontiera dell'Automobile club d'Italia e dell'Ente nazionale italiano per il turismo;

g) i servizi di informazione dell'Automobile club d'Italia sulla viabilità direttamente preordinati alla sicurezza stradale;

h) la vigilanza antibracconaggio e antincendi nei parchi nazionali;

i) l'assistenza ai minori, per la loro sicurezza, nei collegi e convitti gestiti dagli enti;

j) l'assistenza agli ospiti non autosufficienti delle case di riposo, dei centri di rieducazione motoria e dei presidi ortopedici;

k) il rinnovo dei mandati di pagamento degli stipendi, delle pensioni e delle indennità sociali e l'adeguamento delle rendite previdenziali, per il tempo strettamente necessario in relazione all'organizzazione delle singole amministrazioni.

2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1, la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati è garantita sulla base degli accordi di cui all'art 2.

Art. 2.

Individuazione del personale dirigente e di quello appartenente alle categorie professionali della stessa area di contrattazione esonerato dallo sciopero

1. In relazione al sistema organizzativo dei singoli enti, mediante appositi accordi decentrati stipulati tra le delegazioni di cui agli articoli 8 e 58 del CCNL relativo all'«Area della Dirigenza e delle specifiche tipologie professionali ricomprese nella stessa area di contrattazione» stipulato in data 11 ottobre 1996, sono individuate, per il personale dirigente e per quello appartenente alle categorie professionali della stessa area di contrattazione, le posizioni i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero perché la loro presenza in servizio e la loro attività sono necessarie per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi di cui all'art. 1.

2. Gli accordi decentrati di cui al comma 1 sono stipulati, per ciascuna amministrazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del CCNL e, comunque, prima dell'inizio della contrattazione decentrata. In prima applicazione sono stipulati entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente accordo.

3. Nelle more della definizione degli accordi di cui ai precedenti commi, le parti assicurano comunque i servizi essenziali e le prestazioni indispensabili, anche attraverso i contingenti già individuati in occasione della precedente contrattazione decentrata.

Art. 3.

Norme da rispettare in caso di sciopero

1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicono azioni di sciopero sono tenute a darne comunicazione alle amministrazioni interessate con un preavviso non inferiore a dieci giorni, precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro. In caso di differimento della prevista data di effettuazione di uno sciopero già proclamato, dovrà essere osservato un intervallo di tempo minimo di 48 ore rispetto alla predetta data. In caso di revoca di uno sciopero già proclamato, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle amministrazioni.

2. La proclamazione e la revoca degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze con le singole amministrazioni deve essere comunicata all'amministrazione interessata. In caso di proclamazione dello sciopero le amministrazioni sono tenute a darne tempestiva comunicazione agli organi di stampa ed alle reti

radiotelevisive di maggiore diffusione nell'area interessata dall'azione sindacale, con la specificazione della durata e delle modalità relative. In caso di revoca, le amministrazioni provvedono analogamente a darne tempestiva notizia agli organi di informazione.

3. Non possono essere indetti scioperi:

a) di durata superiore ad una giornata lavorativa all'inizio di ogni vertenza e a due giornate lavorative nel periodo successivo per la stessa vertenza; gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgeranno in un unica fascia oraria senza soluzioni di continuità;

b) con intervalli temporali, in caso di scioperi distinti, inferiori alle 24 ore tra un'azione di sciopero e l'altra;

c) articolati per servizi o reparti di una medesima sede di lavoro, con svolgimento in giornate successive consecutive.

4. Non possono comunque essere effettuati scioperi nei seguenti periodi:

a) dal 10 al 20 agosto relativamente ai servizi di:

pronto soccorso;

assistenza per la sicurezza ai minori nei collegi e convitti e agli anziani nelle case di cura e di riposo;

vigilanza antincendi nei parchi nazionali;

informazione sulla viabilità ai fini del soccorso stradale;

b) dal 23 dicembre al 7 gennaio, allo scopo di garantire gli adempimenti relativi al rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni e all'adeguamento delle rendite previdenziali, tenuto conto della contrazione dei tempi tecnici necessari in relazione allo stato avanzato di informatizzazione dei processi nell'ambito degli enti interessati.

5. Gli scioperi di qualsiasi genere proclamati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi dalle strutture e rappresentanze sindacali che li hanno indetti in caso di avvenimenti di eccezionale gravità nelle località interessate, quali le calamità naturali.

Art. 4.

Procedure di raffreddamento e di conciliazione

1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede organi, tempi e procedure di conciliazione per il raffreddamento dei conflitti e la prevenzione degli scioperi. L'attivazione di dette procedure non incide sui tempi di preavviso.

2. Durante l'esperimento dei tentativi di conciliazione, nonché nei periodi di interdizione dell'effettuazione di scioperi di cui all'art. 3, comma 4, le amministrazioni si astengono dall'adottare iniziative pregiudizievoli per la posizione del personale dirigente e di quello appartenente alle categorie professionali della stessa area di contrattazione interessato al conflitto.

97A3098

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 13 marzo 1997.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario in relazioni industriali.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 — modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore — convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 — disposizioni sull'ordinamento didattico universitario — e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 23 settembre 1995, relativo alla tabella XLIII-*bis* dell'ordinamento didattico universitario, concernente il corso di diploma universitario in relazioni industriali;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale in ordine alla modifica della suddetta tabella;

Visto il parere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti;

Considerato che il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, invitato ad esprimere il proprio parere, non lo ha fatto nel termine indicato;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla modifica del già citato decreto ministeriale 7 marzo 1994;

Decreta:

La tabella XLIII-*bis*, annessa al decreto ministeriale 7 marzo 1994, relativa al corso di diploma universitario in relazioni industriali, è modificata come di seguito indicato:

all'art. 4, comma 1, l'insegnamento di «economia e politica industriale (P01I) va corretto con la denominazione «economia industriale»;

all'art. 5, IV capoverso, gli insegnamenti di «storia dei movimenti sindacali (M04X) «e di» scienza della politica (Q02X); sono sostituiti da «storia del movimento sindacale (M04X) «e» scienza politica (Q02X);

all'art. 5. VII capoverso, l'insegnamento di «teoria dello sviluppo (Q02X)» è sostituito da «teoria dell'organizzazione (Q02X)», e vengono aggiunti i seguenti insegnamenti:

diritto del lavoro e della previdenza sociale (N07X);

diritto internazionale del lavoro (N14X);

economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche (P02A);

economia dell'integrazione europea (P01G);

formazione e politiche delle risorse umane (Q05C);

istituzioni di diritto privato italiano e comparato (N02X);

organizzazione e gestione delle risorse umane (P02D);

organizzazione politica europea (Q02X);

sociologia dell'amministrazione (Q05E);

sociologia delle professioni (Q05C);

sociologia delle relazioni industriali (Q05E);

storia contemporanea (M04X).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 1997

p. *Il Ministro:* GUERZONI

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1997
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 26

97A3220

DECRETO 27 marzo 1997.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alla scuola di diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 — modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore — convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 — disposizioni sull'ordinamento didattico universitario — e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, relativa alle norme sul piano triennale di sviluppo dell'Università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-90;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1996 - Modifiche all'ordinamento didattico universitario, relativamente alle scuole di specializzazione del settore giuridico;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunnza del 23 gennaio 1997 relativo alla rettifica dei comma 2 e 7 dell'art. 12 relativo all'ordinamento degli studi della scuola di specializzazione in «diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione»;

Ritenuta la necessità di rettificare la tabella XLV/7 recante tra l'altro l'ordinamento didattico della scuola in Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione»;

Decreta:

Articolo unico

Il comma 2, relativo alla finalità della scuola è soppresso e sostituito dal seguente:

«le conoscenze di metodo e di contenuto scientifico e professionale necessarie alla formazione di specialisti esperti nel campo di diritto amministativo o dell'amministrazione pubblica».

Il comma 7 relativo, alle aree dell'indirizzo giuridico-amministrativo è modificato come segue:

P01X è inesistente e deve leggersi «P01C Area scienza delle finanze».

Il periodo «settore P01X Area dell'econometria» deve essere cassato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1997

p. *Il Ministro:* GUERZONI

Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1997
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 27

97A3221

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 31 dicembre 1996.

Individuazione delle tematiche e dei settori di studio e ricerca da ammettere alla contribuzione prevista dall'art. 9, lettera *c)*, della legge 5 maggio 1976, n. 248, e dei relativi stanziamenti di bilancio per l'esercizio finanziario 1997.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 197, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, così come sostituito dall'art. 9, lettera *c)*, della legge 5 maggio 1976, n. 248, che prevede la facoltà del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di erogare somme a carico del Fondo speciale infortuni per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento degli studi delle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 28 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 1995, concernente la definizione dei criteri, modalità e procedure per la concessione dei contributi di cui alla legge n. 248/1976 sopracitata;

Vista la circolare n. 7 del 13 gennaio 1995 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 3 marzo 1995, esplicativa del decreto del 28 ottobre 1994 sopracitato;

Rilevato che occorre prevedere alla individuazione di settori e tematiche di studio e ricerca, da ammettere alla contribuzione di cui all'art. 9, lettera *c)*, della legge n. 248/1976 sopracitata, nonché all'indicazione degli stanziamenti all'uopo necessari;

Considerato che, nell'ambito delle discipline infortunistiche e di medicina sociale si rileva l'esigenza di sviluppare un programma che tenda ad approfondire le conoscenze scientifiche in materia infortunistica e di sicurezza sul lavoro riferite sia ad attività lavorative di recente diffusione sia ad attività lavorative per le quali dette conoscenze continuano a permanere insufficienti;

Sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico di cui al decreto interministeriale del 25 settembre 1996;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esercizio finanziario 1997, i contributi di cui all'art. 9, lettera *c)*, della legge 5 maggio 1976, n. 248, sono concessi — secondo i criteri, le modalità e le procedure definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 ottobre 1994 — per la realizzazione di studi e ricerche nelle discipline infortunistiche e di medicina sociale per le seguenti aree lavorative:

commercio ed artigianato;

industria chimica;

industria meccanica e cantieristica navale;

settori innovativi;

agricoltura ed allevamento in aree marginali;

lavoro a domicilio e domestico;

lavoro minorile,

riferite alle tematiche di seguito individuate:

1) tutela sanitaria dei lavoratori dai rischi fisici, chimici e biologici; epidemiologia, patogenesi, prevenzione primaria e secondaria, diagnosi, terapia e riabilitazione;

2) aspetti giuridico-istituzionali, amministrativi e gestionali in tema di sicurezza sul lavoro; informazione e formazione dei soggetti destinatari della normativa di prevenzione infortuni e sicurezza del lavoro;

3) sicurezza degli impianti e dei macchinari, e bonifica dei reparti produttivi.

Art. 2.

Per le ricerche e gli studi di cui all'art. 1 del presente decreto è stabilito lo stanziamento di L. 4.223.341.000 da suddividere tra le tematiche di studio e ricerca individuate, rispettivamente, ai punti 1, 2 e 3 dell'art. 1 medesimo.

Art. 3.

Le domande di ammissione alla contribuzione dovranno essere presentate presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Divisione XII - Via Flavia, 6 - 00187 Roma, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

L'onere di L. 4.223.341.000 derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sul capitolo 3532 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sui fondi di provenienza dell'esercizio finanziario 1996.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1996

Il Ministro: TREU

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1997
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 9

97A3232

DECRETO 31 gennaio 1997.

Variazione in aumento dello stanziamento di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 31 dicembre 1996 per l'esercizio finanziario 1997.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 197, lettera *b),* del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, così come sostituito dall'art. 9, lettera *c),* della legge 5 maggio 1976, n. 248, che prevede la facoltà del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di erogare somme a carico del Fondo speciale infortuni per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento degli studi delle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 28 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 1995, concernente la definizione dei criteri, modalità e procedure per la concessione dei contributi di cui alla legge n. 248/1976 sopracitata;

Vista la circolare n. 7 del 13 gennaio 1995 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 3 marzo 1995, esplicativa del decreto del 28 ottobre 1994 sopracitato;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 31 dicembre 1996 con il quale sono state individuate, per l'esercizio finanziario 1997, le tematiche e le aree lavorative da ammettere alla contribuzione di cui all'art. 9, lettera *c),* della legge n. 248/1976 soracitata;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 219049 del 27 dicembre 1996, registrato alla Corte dei conti in data 13 gennaio 1997, con il quale è stata apportata, per l'esercizio finanziario 1996, la variazione in aumento di L. 1.084.608.000 sul capitolo 3532 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 229336 del 31 dicembre 1996, registrato alla Corte dei conti in data 29 gennaio 1997, con il quale è stata apportata, per l'esercizio finanziario 1996, la variazione in aumento di L. 360.645.000 sul capitolo 3532 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che la somma di L. 1.402.200 non risulta disponibile in quanto già impegnata per il versamento delle ritenute erariali e per il rimborso delle spese di viaggio e dell'indennità di missione dei componenti del Comitato tecnico-scientifico di cui al decreto ministeriale del 22 febbraio 1993, e che occorre, pertanto, ridurre in pari misura la somma complessiva disponibile per i due decreti del Ministro del tesoro sopracitati;

Decreta:

Art. 1.

L'importo di L. 4.223.341.000 di cui all'art. 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 31 dicembre 1996, determinato — per l'esercizio finanziario 1997 — per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento di ricerche e studi nelle tematiche e nelle aree lavorative individuate nello stesso decreto, è incrementato a L. 5.667.191.800.

Art. 2.

Il maggiore onere di L. 1.443.850.800 derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sul capitolo 3532 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sui fondi di provenienza dell'esercizio finanziario 1996.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1997

Il Ministro: TREU

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1997
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 10

97A3233

DECRETO 26 marzo 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.S.R. - Cooperativa studi e rilievi - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Macchia d'Isernia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 10 gennaio 1997 effettuata nei confronti della società cooperativa «C.S.R. - Cooperativa studi e rilievi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Macchia d'Isernia (Isernia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «C.S.P. - Cooperativa studi e rilievi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Macchia d'Isernia (Isernia), costituita per rogito notaio dott. Michele Conti, in data 14 febbraio 1977, rep. n. 5707, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Fulvio De Lellis, nato a Vastogirardi (Isernia) il 16 ottobre 1946 e residente ad Isernia con studio in via Umbria snc, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A3234

DECRETO 4 aprile 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Disco - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Oristano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 10 maggio 1996 effettuata nei confronti della società cooperativa «Disco - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Oristano, dalle quale si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettutate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto adereisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Disco - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Oristano, costituita per rogito notaio dott. Piero Angotzi, in data 14 settembre 1992, repertorio n. 35727, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Corrado Cadeo, nato a Oristano il 29 gennaio 1962 e residente a Cagliari in via S. Tommaso D'Aquino n. 8, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A3224

DECRETO 4 aprile 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa italiana facchinaggio e trasporti - C.I.F.E.T. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 20 dicembre 1995 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa italiana facchinaggio e trasporti - C.I.F.E.T. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa italiana facchinaggio e trasporti - C.I.F.E.T. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Italo Gazzilli, in data 2 ottobre 1973, repertorio n. 60651, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Marco Petrucciani, nato a Roma il 3 maggio 1966 ed ivi residente in via delle Acacie n. 7/2, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A3225

DECRETO 4 aprile 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Co.P.Or. (Cooperativa produttori ortofrutticoli - Società cooperativa a responsabilità limitata)», in Bernalda, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 27 agosto 1996 effettuata nei confronti della società cooperativa «Co.P.Or. (Cooperativa produttori ortofrutticoli - Società cooperativa a responsabilità limitata)», con sede in Bernalda (Matera), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975 n. 400:

Decreta:

La società cooperativa «Co.P.Or. (Cooperativa produttori ortofrutticoli - Società cooperativa a responsabilità limitata)», con sede in Bernalda (Matera), costituita per rogito notaio dott. Eugenio Laporta in data 23 giugno 1972, repertorio n. 10361, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Santochirico Vincenzo, nato a Tricarico (Matera) il 15 luglio 1959 con studio in Vico XX Settembre n. 40, Matera, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A3226

DECRETO 4 aprile 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Orizzonti 2000 - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», in Veglie, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 15 luglio 1996 con la quale il tribunale di Lecce ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Orizzonti 2000 - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Veglie (Lecce);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Orizzonti 2000 - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Veglie (Lecce), costituita per rogito notaio dott. Aldo Perrone in data 23 marzo 1993, repertorio n. 15060, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Massimo Perrone, nato il 28 settembre 1947 a Nardò (Lecce) ed ivi residente in via T. Tasso n. 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A3227

DECRETO 4 aprile 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Styl Coop - Società cooperativa di confezioni a responsabilità limitata», in Atri, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 27 marzo 1996 effettuata nei confronti della società cooperativa «Styl Coop - Società cooperativa di confezioni a responsabilità limitata», con sede in Atri (Teramo), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Styl Coop - Società cooperativa di confezioni a responsabilità limitata», con sede in Atri (Teramo), costituita per rogito notaio Giovanni Di Gianvito, in data 31 ottobre 1985, rep. n. 140103, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Giovanni Legnini, nato a Roccamontepiano (Chieti) il 6 gennaio 1959 ed ivi residente in via Roma, 102. ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A3235

DECRETO 10 aprile 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «S. Erasmo - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Aprilia, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 19 dicembre 1996 con la quale il tribunale di Latina ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa edilizia «S. Erasmo - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Aprilia (Latina);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto adereisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «S. Erasmo - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Aprilia (Latina), costituita per rogito notaio dott. Mario Lena in data 9 luglio 1980, repertorio n. 11738, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e i signori: rag. Fabio Del Zotto Falascina, nato a Latina il 22 giugno 1965 con studio in via Cairoli, 10, Latina; dott. Fabio Petroni, nato a Roma il 26 ottobre 1960 con studio in via Cavalier d'Arpino, 1, Roma; dott. Giuseppe Pisano, nato a Cosenza il 29 ottobre 1961 con studio in viale Regina Margherita, 169, Roma, ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A3228

DECRETO 14 aprile 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa agricola San Bernardino - Società cooperativa a responsabilità limitata», già «Oleificio cooperativo San Bernardino - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Seggiano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 13 novembre 1996 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa agricola San Bernardino - Società cooperativa a responsabilità limitata», già «Oleificio cooperativo San Bernardino - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Seggiano (Grosseto), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa agricola San Bernardino - Società cooperativa a responsabilità limitata», già «Oleificio cooperativo San Bernardino - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Seggiano (Grosseto), costituita per rogito notaio dott. Valentino Bonelli in data 16 febbraio 1963, rep. n. 19739, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Francesco Carri, nato a Grosseto il 27 agosto 1954 ed ivi residente con studio in via Trieste n. 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A3229

DECRETO 14 aprile 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.U.E.N. - Società cooperativa a responsabilità limitata» (Cooperativa universitaria editrice napoletana), in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione effettuata in data 14 ottobre 1996 nei confronti della società cooperativa «C.U.E.N. - Società cooperativa a responsabilità limitata» (Cooperativa universitaria editrice napoletana), con sede in Napoli, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «C.U.E.N. - Società cooperativa a responsabilità limitata» (Cooperativa universitaria editrice napoletana), con sede in Napoli, costituita per rogito notaio dott.ssa Maria Rosaria Campanile, in data 19 novembre 1973, rep. n. 24123, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Francesco Gioiello, nato a Pozzuoli il 7 agosto 1947 con studio in via Celle, 5, Pozzuoli (Napoli), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A3230

DECRETO 14 aprile 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa edile Rinascita Montecalvo Irpino a r.l.», in Montecalvo Irpino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 26 ottobre 1996 nei confronti della società cooperativa «Cooperativa edile Rinascita Montecalvo Irpino a r.l.», società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Montecalvo Irpino (Avellino), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa edile Rinascita Montecalvo Irpino a r.l.» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Montecalvo Irpino (Avellino), costituita per rogito notaio dott.ssa Lucia Maria Maiorino in data 25 marzo 1975, rep. n. 119, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Nicolina Giuseppina Muccio, nata a Mugnano del Cardinale (Avellino) il 29 agosto 1964 con studio in via A. Falcone, 290, Napoli, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A3231

DECRETO 16 aprile 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI VENEZIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto il decreto del Ministero del lavoro, in data 6 marzo 1996, con il quale la direzione generale della cooperazione ha demandato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui si siano accertati i presupposti indicati dall'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) soc. coop. edilizia «La Serenissima fra professori ed impiegati a r.l.», con sede a Lido di Venezia, costituita per rogito notaio Giovanni Pellegrini in data 11 aprile 1951, repertorio 12800, registro società 6355, tribunale di Venezia, B.U.S.C. 611/34234;

2) soc. coop. edilizia «Cooperativa edilizia Eden soc. coop. a r.l.» con sede a Spinea (Venezia), costituita per rogito notaio Bruno Pellegrino in data 6 luglio 1983, repertorio 28260, registro società 20920, tribunale di Venezia, B.U.S.C. 2315/201219;

3) soc. coop. edilizia «Bella Treporti soc. cooperativa di abitazione a proprietà divisa a r.l.», con sede a Venezia - Punta Sabbioni, costituita per rogito notaio Antonio Bianchini in data 15 marzo 1988, repertorio 55771, registro società 31508, tribunale di Venezia, B.U.S.C. 2597/234954;

4) soc. coop. edilizia «La Benemerita soc. coop. edilizia a r.l.», con sede in Venezia-Mestre, costituita per rogito notaio Albano Dalla Valle in data 28 gennaio 1992, repertorio 11210, registro società 38237, tribunale di Venezia, B.U.S.C. 2783/258035.

Venezia-Mestre, 16 aprile 1997

Il direttore: MARRI

97A3223

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 aprile 1997.

Fissazione dei prezzi di vendita delle schede della dichiarazione dei redditi e determinazione degli aggi spettanti ai rivenditori per l'anno 1997.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Considerata l'esigenza di fissare — per le schede della dichiarazione dei redditi da esitare tramite l'Amministrazione dei monopoli di Stato — il prezzo di vendita al pubblico nonché la misura dell'aggio da attribuire all'Amministrazione dei monopoli di Stato, ai gestori degli organi di vendita ed ai rivenditori di generi di monopolio, i quali provvedono alla distribuzione ed alla vendita al pubblico degli stampati di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo di vendita al pubblico delle schede e dei relativi quadri occorrenti per la dichiarazione dei redditi è fissato:

in lire 1.000 (mille) per la scheda modello 740 completo con busta;

in lire 200 (duecento) per il modello relativo ai quadri 740/L - M - A1 - A aggiuntivo - B aggiuntivo;

in lire 200 (duecento) per il modello relativo ai quadri 740/E - F - G - H - I - S - T - U - W - K - R;

in lire 1.000 (mille) per il modello 750 completo con busta;

in lire 1.000 (mille) per il modello 760 completo con busta;

in lire 1.000 (mille) per il modello 760-*bis* completo con busta;

in lire 300 (trecento) per la scheda modello 770 con busta;

in lire 200 (duecento) per il quadro 770/A;

in lire 200 (duecento) per il quadro 770/A-*bis*;

in lire 200 (duecento) per il quadro 770/B;

in lire 200 (duecento) per il quadro 770/C;

in lire 200 (duecento) per il quadro 770/D;

in lire 200 (duecento) per il quadro 770/D-*bis*;

in lire 200 (duecento) per il quadro 770/H;

in lire 200 (duecento) per il quadro 770/L - aggiuntivo;

in lire 200 (duecento) per il quadro 770/N - P - Q - R - S - T aggiuntivo;

in lire 200 (duecento) per il quadro 770/U.

Art. 2.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato, che è incaricata del servizio e che vi provvede tramite i propri organi di vendita e le rivendite di generi di monopolio, è autorizzata a trattenere l'aggio di lire 120 (centoventi) sui suindicati prezzi di vendita di lire 1.000 e di lire 300, e l'aggio di lire 80 (ottanta) sul prezzo di vendita di lire 200.

Le somme trattenute vanno attribuite come segue:

a) alla stessa Amministrazione dei monopoli di Stato L. 20 (venti) per ogni scheda e per ogni quadro venduto;

b) ai gestori degli organi di vendita L. 30 (trenta) per le schede modelli 740, 750, 760, 760-*bis* e 770 e L. 20 (venti) per i modelli 740 relativi ai quadri L - M - A1 - A aggiuntivo - B aggiuntivo ed E - F - G - H - I - S - T - U - W - K - R e per i quadri 770/A, 770/A-*bis*, 770/B, 770/C, 770/D, 770/D-*bis*, 770/H, 770/L aggiuntivo, 770/N - P - Q - R - S - T aggiuntivo e 770/U;

c) ai rivenditori dei generi di monopolio L. 70 (settanta) per le schede modelli 740, 750, 760, 760-*bis* e 770 e L. 40 (quaranta) per i modelli 740 relativi ai quadri L - M - A1 - A aggiuntivo - B aggiuntivo ed E - F - G - H - I - S - T - U - W - K - R e per i quadri 770/A, 770/A-*bis*, 770/B, 770/C, 770/D, 770/D-*bis*, 770/H, 770/L aggiuntivo, 770/N - P - Q - R - S - T aggiuntivo e 770/U.

Gli aggi sopra indicati sono comprensivi della imposta sul valore aggiunto.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata a fornire alle rivendite di generi di monopolio una scorta a credito delle schede e dei quadri per la dichiarazione dei redditi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 1997

Il Ministro: VISCO

97A3275

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 14 febbraio 1997, n. 38/E.

Imposte su redditi. Detassazione del reddito di impresa reinvestito. Art. 3, commi 85, 86 e 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Criteri e limiti di intensità di aiuto.

Alle direzioni delle entrate per le province autonome di Trento e Bolzano

Agli uffici distrettuali delle imposte dirette

Ai centri di servizio delle imposte dirette

e, per conoscenza:

Alle direzioni centrali del Dipartimento delle entrate

All'Ufficio del segretario generale

Al Servizio ispettivo centrale

Al Servizio centrale degli ispettori tributari

Al Ministero del bilancio e della programmazione economica

Al Ministero dell'industria, del commerico e dell'artigianato

Al Ministero degli affari esteri

1 - CONTENUTO DELL'AGEVOLAZIONE.

La legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante «misure di razionalizzazione della finanza pubblica», all'art. 3, comma 85, dispone:

«È escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50 per cento del volume degli investimenti realizzati nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994 in eccedenza rispetto alla media degli investimenti del periodo d'imposta anteriore a quello in cui gli investimenti stessi sono realizzati e dei quattro precedenti. L'esclusione non compete alle banche ed alle imprese di assicurazione; l'ammontare degli investimenti deve essere assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo d'imposta. Il beneficio fiscale si applica, nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee per le diverse aree territoriali di intervento, per gli investimenti realizzati nelle aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5*b* del Regolamento (CEE) n. 2052/1988, e successive modificazioni, nonché per quelli realizzati nel restante territorio nazionale dai soggetti che nel periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994 hanno avuto ricavi, determinati ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed incrementi di rimanenze di cui agli articoli 59 e 60 del medesimo testo unico in misura non superiore a lire 5 miliardi, con ragguaglio alla durata dell'esercizio se questa è inferiore o superiore a dodici mesi, nonché un numero di dipendenti, calcolato come media riferita all'esercizio stesso ed ai due precedenti, non superiore a venti».

L'agevolazione, che ha per oggetto gli investimenti realizzati dalle imprese «nel secondo periodo di imposta successivo a quello in corso al 12 giugno 1994», interessa, qualora l'esercizio coincida con l'anno solare, il periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 1996.

Il beneficio si applica per un solo periodo di imposta ed opera come variazione in diminuzione da apportare in sede di dichiarazione dei redditi al risultato di esercizio.

Il meccanismo agevolativo — che ricalca quello disciplinato dall'art. 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489 (Circ. n. 181/E del 27 ottobre 1994) — consiste nell'esclusione dal reddito d'impresa di un ammontare pari al 50 per cento degli investimenti realizzati nel predetto periodo in eccedenza rispetto all'ammontare medio degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti.

Destinatari del beneficio sono i soggetti che producono reddito di impresa, indipendentemente dalla veste giuridica assunta, ad esclusione delle banche e delle imprese di assicurazione.

Ai sensi del comma 86 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995 in esame, l'agevolazione «si applica anche alle imprese attive alla data del 15 settembre 1995 anche se con un'attività di impresa inferiore ai cinque anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi di imposta precedenti a quello di realizzo degli investimenti agevolati».

In proposito si precisa che per le imprese la cui attività è iniziata dopo il 12 giugno 1994, il periodo agevolato è quello avente inizio dopo il 15 settembre 1995.

Il comma 87 del medesimo articolo 3 della legge n. 549 del 1995 individua gli investimenti agevolabili, precisando che «per investimento si intende la realizzazione di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria». La disposizione, chiarisce, poi, che l'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per

natura utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento.

Si segnalano, al riguardo, i limiti entro i quali la norma restringe la possibilità di agevolare gli investimenti immobiliari.

Deve trattarsi, infatti, di investimenti in immobili strumentali per natura utilizzati «esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento agevolato».

Quest'ultima condizione deve essere soddisfatta e verificabile entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta agevolato.

Resta inteso che, qualora l'ultimazione delle opere avvenga nelle more tra la data di chiusura dell'esercizio e il termine di presentazione della dichiarazione nella quale il soggetto si avvale del beneficio, sarà agevolabile la sola parte dell'investimento effettuata entro la predetta data di chiusura dell'esercizio.

2 - ASSOGGETTABILITÀ DEL BENEFICIO ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO. CRITERI E LIMITI DI INTENSITÀ DI AIUTO STABILITI DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

2.1. *Generalità.*

La novità di maggior rilievo dell'agevolazione in oggetto, che la differenzia nettamente dall'analogo regime agevolativo recato dall'art. 3 del citato decreto-legge n. 357 del 1994 e che esclude la possibilità di configurarla come proroga di quest'ultimo, è costituita dalla delimitazione territoriale del beneficio.

L'art. 3, comma 85, della legge n. 549 del 1995 circoscrive, infatti, l'operatività dell'agevolazione agli investimenti realizzati in determinate aree geografiche del territorio nazionale. La norma in particolare delimita gli investimenti agevolabili in quelli «realizzati nelle aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5*b* del Regolamento (CEE) n. 2052/1988».

Nelle restanti zone del territorio nazionale (non comprese nei menzionati obiettivi 1, 2 e 5*b*) il beneficio si applica limitatamente agli investimenti realizzati da imprese di ridotte dimensioni che rispettino i seguenti parametri:

– i ricavi e gli incrementi di rimanenze, conseguiti dall'impresa nel periodo d'imposta precedente a quello agevolabile, non devono essere superiori a 5 miliardi di lire;

– la media dei dipendenti dell'impresa, calcolata nei tre periodi precedenti a quello agevolabile, non deve essere superiore a venti.

Va evidenziato che la delimitazione territoriale del beneficio in esame non esaurisce i suoi effetti nella individuazione di una più ristretta sfera di operatività dell'agevolazione rispetto a quella disciplinata dall'art. 3 del citato decreto-legge n. 357 del 1994, ma determina la qualificazione del beneficio stesso come aiuto di Stato a carattere territoriale in base all'ordinamento comunitario.

Ne consegue che al beneficio fiscale di cui trattasi si applicano, come precisato dalla stessa disposizione agevolativa, «i criteri e i limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee».

Gli anzidetti criteri e limiti imposti dall'Unione europea integrano le condizioni di applicabilità dell'agevolazione stabilite dalla normativa nazionale, concorrendo entrambi alla delimitazione dell'ambito applicativo del regime agevolativo.

Al fine di precisare i criteri e i limiti comunitari ai quali è subordinato il beneficio in parola deve farsi una breve premessa.

Gli aiuti di Stato in argomento, ritenuti, in via di principio, ai sensi dell'art. 92, paragrafo 1, del Trattato CE, incompatibili con il Mercato comune, sono tuttavia consentiti per specifiche aree del territorio nazionale, in ragione della particolare situazione di sottosviluppo o del minor vantaggio in cui le stesse versano.

Tali aiuti «a finalità regionale» non possono comunque superare determinati massimali, che variano secondo le regioni considerate.

Detti massimali, definiti limiti d'intensità di aiuto, individuano l'ammontare massimo di aiuti concedibili, sotto qualsiasi forma (finanziari, fiscali, ecc.), espresso in una percentuale del costo degli investimenti agevolabili.

2.2. *Obiettivi 1, 2 e 5b.*

Per l'individuazione dei limiti di intensità da applicare nelle aree degli obiettivi 1, 2 e 5b si rinvia al prospetto di cui all'allegato 1 alla presente circolare, fornendo in relazione a tale prospetto le seguenti precisazioni.

A) Limiti di intensità di aiuto.

I limiti di intensità sono espressi, secondo i criteri comunitari, in Equivalente Sovvenzione Netto (ESN) o Lordo (ESL).

Si tratta di un sistema di calcolo che tiene conto dell'entità dell'aiuto al netto o al lordo dell'imposizione fiscale gravante sulle agevolazioni erogate. Le percentuali in ESN o in ESL esprimono, in sostanza, l'effettivo beneficio economico di cui l'impresa gode e cioè, nel caso di specie, il risparmio d'imposta (vedi successivo paragrafo 3).

Si chiarisce, tuttavia, che ai fini della determinazione delle misure dell'agevolazione in questione non rileva

la differenza tra ESN ed ESL, poichè, trattandosi di un aiuto fiscale non soggetto ad imposizione, deve essere considerato il valore nominale dell'aiuto.

B) Diversificazione dei limiti di intensità in relazione alla dimensione dell'impresa.

I limiti d'intensità variano, oltre che, come sopra accennato, in relazione alle diverse zone in cui è effettuato l'investimento, anche in relazione alla dimensione dell'impresa, a seconda che si tratti di grande impresa (GI), di media impresa (MI) o di piccola impresa (PI).

Al riguardo va precisato che la dimensione dell'impresa deve esser determinata sulla base dei parametri dettati dalla normativa comunitaria.

In particolare, le imprese vengono classificate dalla Commissione delle Comunità europee (Comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato alle PMI del 20 marzo 1996, Raccomandazione del 3 aprile 1996, in G.U.C.E. L107 del 30 aprile 1996) sulla base dei seguenti tre parametri:

1) numero dei dipendenti;

2) fatturato annuo o stato patrimoniale;

3) indipendenza dell'impresa beneficiaria.

Sono medie quelle imprese che:

– hanno meno di 250 dipendenti;

– hanno un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ecu o uno stato patrimoniale non superiore a 27 milioni di ecu;

– sono in possesso del requisito di indipendenza come in seguito definito.

Sono piccole imprese quelle che:

– hanno meno di 50 dipendenti;

– hanno un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ecu o uno stato patrimoniale non superiore a 5 milioni di ecu;

sono in possesso del requisito di indipendenza come in seguito definito.

Sulla base di quanto contenuto nella predetta comunicazione del 20 marzo 1996 della CE:

a) i tre criteri (numero dei dipendenti, fatturato o stato patrimoniale, indipendenza dell'impresa beneficiaria) sono cumulativi e, quindi, devono coesistere ai fini della classificazione dell'impresa fra le piccole e medie imprese;

b) il numero delle persone impiegate corrisponde al numero di Unità di lavoro-annue (UTA), cioè al numero dei dipendenti occupati a tempo pieno nell'esercizio; il lavoro a tempo parziale o il lavoro stagionale costituiscono frazioni di UTA;

c) l'esercizio da prendere in considerazione è l'ultimo esercizio antecedente a quello agevolato;

d) per fatturato si intende, ai sensi dell'art. 28 della quarta direttiva 78/660 del 25 luglio 1978 (in G.U.C.E. L222 del 14 agosto 1978), l'ammontare del volume d'affari comprendente gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della impresa, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il fatturato.

Il tasso di conversione dell'ECU cui fare riferimento è quello fissato alla data di chiusura dell'esercizio considerato (pertanto, per i soggetti il cui esercizio coincide con l'anno solare, il cambio cui fare riferimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni in esame è quello fissato al 31 dicembre 1995).

Per quanto riguarda il requisito di indipendenza, ai sensi della comunicazione del 20 marzo 1996 e della raccomandazione del 3 aprile 1996 menzionate, «sono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso. Questa soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:

– se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo, individuale o congiunto, sull'impresa;

– se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso».

La Commissione delle Comunità europee ha, inoltre, chiarito che «al fine di prendere in considerazione soltanto le imprese che costituiscono effettivamente PMI indipendenti, occorrerà escludere le fattispecie giuridiche costituite da PMI che formino un gruppo economico la cui potenza superi quella di una PMI. Per il calcolo della soglia occupazionale e finanziaria conviene dunque sommare i dati dell'impresa beneficiaria e di tutte le imprese di cui essa detiene direttamente o indirettamente il 25% o più del capitale o dei diritti di voto».

La Commissione ha, altresì, precisato che «quando un'impresa, alla data di chiusura del bilancio, supera, verso l'alto o verso il basso, le soglie del numero di dipendenti o dei massimali finanziari specificati, perde o acquista la qualifica di "PMI", "media impresa", "piccola impresa" soltanto se detta circostanza si ripete durante due esercizi consecutivi».

C) Zone agevolabili.

Nel prospetto di cui all'allegato 1 sono elencati i territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5*b*.

Con riguardo all'obiettivo 1 si rileva che l'intero territorio in esso compreso (Mezzogiorno) è stato dalla CE riconosciuto, per la particolare situazione di sottosviluppo, meritevole di ricevere aiuti di carattere territoriale per gli investimenti, in deroga al ricordato divieto di concessione di detti aiuti previsto dall'art. 92, paragrafo 1, del Trattato di Roma a tutela della libera concorrenza tra le imprese; di conseguenza nel territorio dell'obiettivo 1 l'agevolazione in commento può essere applicata, nel rispetto dei limiti riportati nel prospetto, sia dalle grandi, sia dalle medie che dalle piccole imprese.

Relativamente ai territori compresi negli obiettivi 2 e 5*b* — caratterizzati da una situazione di minor svantaggio — la facoltà di concedere aiuti territoriali in deroga al richiamato divieto comunitario è stata dalla CE riconosciuta solo per gli investimenti realizzati in alcune zone dei territori medesimi — che vengono nel prospetto allegato 1 denominate «con deroga, 92.3.c» — nelle quali, ugualmente, sono ammesse a benficiare dell'agevolazione in oggetto le grandi, le medie e le piccole imprese nei limiti indicati nell'anzidetto prospetto.

Diversamente, nelle zone degli anzidetti obiettivi 2 e 5*b* in cui non è stata riconosciuta dalla Commissione europea la deroga al divieto in argomento – identificate nel prospetto con la dizione «senza deroga, 92.3.c» – resta invece preclusa la concessione di aiuti territoriali e cioè di aiuti che si giustificano, secondo la disciplina comunitaria, in funzione della situazione di svantaggio del terriorio. Da ciò discende che nelle zone degli obiettivi 2 e 5*b* non assistite dalla deroga possono fruire degli aiuti solo le piccole e medie imprese e non anche le grandi imprese (salva l'applicabilità del beneficio secondo la regola comunitaria cosidetta «de minimis» di cui si dirà nel successivo paragrafo 5). Ciò in quanto, la disciplina comunitaria, riconoscendo a questa categoria delle imprese piccole e medie una posizione fisiologica di svantaggio rispetto alle grandi imprese, ha ammesso la possibilità di concedere aiuti senza limitazioni territoriali, prevedendo, a tal fine, limiti percentuali di aiuto valevoli su tutto il territorio nazionale (di regola 15 per cento per le piccole imprese e 7,5 per cento per le medie imprese). Questi limiti risultano nel prospetto di cui all'allegato 1 con riguardo alle zone degli obiettivi 2 e 5*b* «senza deroga».

2.3. *Restante territorio nazionale.*

Si evidenzia che anche nelle aree non comprese negli obiettivi 1, 2 e 5*b*, individuate dall'art. 3, comma 85, della legge n. 549 del 1995 come «restante territorio nazionale» si applicano, in relazione all'agevolazione in argomento, i limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee.

Al riguardo si osserva che nelle aree del «restante territorio nazionale» l'agevolazione può essere applicata, come accennato, solo per gli investimenti realizzati dalle imprese di ridotte dimensioni individuate in base ai parametri, in precedenza evidenziati, fissati dallo stesso art. 3, comma 85, della legge n. 549 del 1995 in oggetto.

Dette imprese normalmente ricadono nella definizione comunitaria di piccole imprese e, pertanto, nei loro confronti opera di regola il limite di intensità del 15 per cento, valevole, come si è detto, su tutto il territorio nazionale per le piccole imprese.

Occorre, tuttavia, rilevare che l'impresa, ancorché singolarmente considerata sia riconducibile tra quelle di ridotte dimensioni in parola, potrebbe non essere qualificabile come piccola impresa in base al richiamato criterio di indipendenza fissato dalla disciplina comunitaria.

Ove si verifichi tale fattispecie, se l'impresa è qualificabile come media impresa si applicherà il limite di intensità del 7,5 per cento, mentre se l'impresa è qualificabile come grande impresa si rende operante il divieto di concessione di aiuti territoriali disposto dalla normativa comunitaria e l'agevolazione potrà applicarsi solo secondo la regola «de minimis» (vedi il successivo paragrafo 5).

È da tener presente, infine, che in particolari zone del «restante territorio nazionale» la Commissione europea ha consentito la concessione di aiuti territoriali, prevedendo specifici limiti di intensità per le piccole, medie e grandi imprese. Pertanto, nelle particolari zone anzidette (elencate nell'allegato 2, con l'indicazione «fuori obiettivo, con deroga 92.3.c»), fermo restando che l'agevolazione in argomento può essere applicata solo dalle imprese di ridotte dimensioni individuate secondo i richiamati parametri dell'art. 3, comma 85, in oggetto, ai fini della verifica dei limiti di intensità applicabili occorre aver riguardo alle percentuali appositamente fissate per dette zone (20 per cento per le piccole imprese; 15 per cento per le medie imprese; 10 per cento per le grandi imprese).

3 - MISURA DELL'AGEVOLAZIONE.

I limiti d'intensità ai quali si è fatto riferimento nel paragrafo precedente esprimono, come già accennato, la misura massima dell'agevolazione spettante all'impresa, ovvero il beneficio economico effettivo (l'equivalente sovvenzione) che l'impresa può conseguire in forza dell'aiuto previsto dalla norma nazionale in rapporto al costo dell'investimento agevolato.

L'agevolazione fiscale in esame, recata dall'art. 3, comma 85, della più volte citata legge n. 549 del 1995, è data, in termini economici, dalla minor imposta dovuta per effetto della deduzione commisurata agli investimenti realizzati.

Il rapporto tra beneficio economico effettivo (risparmio d'imposta) ed ammontare complessivo degli investimenti agevolabili realizzati nel periodo d'imposta deve essere uguale o inferiore alle percentuali massime consentite dall'Unione europea.

A tal fine deve essere dapprima determinato l'ammontare del reddito detassato, che, in base al meccanismo applicativo previsto dalla predetta norma, è pari al 50% degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta agevolato al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo in eccedenza rispetto all'ammontare medio degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti.

Deve, quindi, essere calcolata la minor imposta dovuta per effetto dell'esclusione dal reddito d'impresa dell'anzidetto ammontare tenendo anche conto a tal fine delle deduzioni che hanno dato luogo a perdite fiscalmente rilevanti.

La modalità di calco che si ritiene valida a tal fine è quella di determinare il risparmio di imposta in modo «virtuale», come segue:

a) per i soggetti all'IRPEG, assumendo di regola il 53,2 per cento (37 per cento, a titolo di IRPEG, e 16,2 per cento, a titolo di ILOR) dell'importo, costituente componente negativo, determinato in funzione degli investimenti effettuati;

b) per gli imprenditori individuali, assumendo la differenza tra l'IRPEF relativa soltanto al reddito d'impresa (senza tener conto quindi di eventuali altri redditi posseduti) calcolato a lordo dell'importo determinato in funzione degli investimenti effettuati, che nella dichiarazione dei redditi ha influito quale componente negativo, e l'IRPEF corrispondente al reddito d'impresa al netto di detto importo (quello cioè risultante dalla dichiarazione dei redditi), nonché il 16,2 per cento (corrispondente all'aliquota ILOR) del ripetuto importo. Così se il reddito d'impresa senza la deduzione del componente negativo dato dall'investimento è pari a L 1.000 e per effetto di detta deduzione si riduce a L. 800, il risparmio d'imposta è dato dalla differenza dell'IRPEF calcolata su L. 1.000 e dell'IRPEF calcolata su L. 800 oltre che dall'importo derivante dall'applicazione dell'aliquota del 16,2 per cento su L. 200 (1.000-800);

c) per le società di persone, assumendo la somma delle minori imposte personali di ciascun socio relative al reddito di partecipazione in dette società, computate secondo il criterio indicato sub *b)*, nonché l'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 16,2 per cento sull'importo dedotto in funzione dell'investimento effettuato.

Il risparmio d'imposta così determinato deve essere rapportato all'ammontare degli investimenti agevolabili.

Se la percentuale risultante da tale rapporto è superiore alle percentuali massime consentite dalla Commissione europea l'impresa dovrà ridurre il reddito detassato, limitandolo all'importo che determina un risparmio d'imposta non eccedente i limiti consentiti.

Come già chiarito con circolare n. 108/E del 3 maggio 1996, ai fini del calcolo dell'agevolazione occorre porre a raffronto, separatamente per ciascuna delle aree territoriali considerate (obiettivi 1, 2 e 5*b* singolarmente considerati e restante territorio nazionale), il volume degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta agevolato rispetto alla media di quelli dei cinque periodi d'imposta precedenti.

Si precisa, inoltre, che il collegamento fra territorio ed investimento è dato dalla oggettiva destinazione dell'investimento rispetto alle unità aziendali esistenti sul territorio o costituite per effetto degli investimenti agevolati; collegamento questo rilevabile in primo luogo dalle risultanze contabili.

Si fa presente, infine, che per il rispetto delle percentuali massime consentite deve essere, altresì, verificato se in relazione ai medesimi investimenti agevolati l'impresa abbia chiesto o ottenuto altri aiuti di Stato sotto qualsiasi forma.

In proposito si ricorda che il beneficio di cui al comma 85 in esame è cumulabile con altre agevolazioni, salvo il divieto di cumulo posto dallo stesso art. 3, comma 91, della legge n. 549 del 1995.

Ai sensi dell'anzidetto comma l'agevolazione prevista dall'art. 3, comma 85, non è cumulabile con altre agevolazioni statali a qualsiasi titolo concesse alle attività produttive, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla legge n. 488 del medesimo anno, e delle successive disposizioni dettate dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge n. 104 dello stesso anno e dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge n. 341 del 1995, anche se concesse in forma automatica ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 244 del 1995.

La medesima agevolazione di cui all'art. 3, comma 85, resta, però, cumulabile con le agevolazioni alle attività di ricerca concesse ai sensi delle predette leggi.

4 - INVESTIMENTI AGEVOLABILI.

Per quanto concerne la tipologia di investimenti ammissibili al beneficio è necessario verificare la compatibilità dell'investimento con la disciplina comunitaria. Quest'ultima esclude, in via generale, «gli aiuti al funzionamento».

Costituiscono aiuti al funzionamento gli investimenti c.d. «di sostituzione», intendendosi per tali gli investimenti consistenti in acquisizioni di singoli beni strumentali o in ammodernamenti di singoli impianti che non si correlano organicamente alla creazione di un nuovo stabilimento o all'ampliamento di uno esistente ovvero, comunque, ad un processo di razionalizzazione, ristrutturazione o ammodernamento dell'apparato aziendale.

Sono, invece, ammissibili al beneficio, secondo la disciplina comunitaria, gli investimenti consistenti nell'ammodernamento di impianti esistenti e nell'acquisto di beni strumentali nuovi che nel loro complesso siano

volti ad apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo di conseguire un aumento della produttività e/o un miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi.

Ciò premesso, si fa presente che il meccanismo di computo dell'agevolazione appare, di regola, già di per sè idoneo ad evitare che il beneficio venga attribuito agli investimenti di mero rinnovo atteso che per l'ottenimento (e la quantificazione) dello stesso la norma postula che venga realizzato un volume di investimenti superiore alla media di investimenti del quinquennio precedente e, inoltre, assume detto volume al netto dei disinvestimenti ai quali solitamente si correlano gli investimenti di rinnovo.

Comunque, ove nel volume degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta agevolabile siano individuati alcuni investimenti qualificabili di sostituzione, di essi non si deve tener conto ai fini della verifica dei limiti massimi di aiuto imposti dalla disciplina comunitaria; a tal fine, dopo aver determinato l'importo detassabile in base al criterio di cui ai commi 85, 86 e 87 dell'art. 3 in oggetto e le entità del relativo risparmio in termini d'imposta (equivalente sovvenzione), occorrerà porre tale entità a raffronto con l'ammontare complessivo degli investimenti del periodo, depurato di quelli di rinnovo e, in base a questo raffronto, verificare il rispetto del limite percentuale massimo di aiuto concedibile.

Si segnala altresì che, secondo le comunicazioni della Commissione europea, il beneficio fiscale in esame si applica agli investimenti immateriali solo se realizzati dalle PMI; per gli investimenti della specie realizzati dalle grandi imprese valgono le precisazioni fornite nel precedente periodo per la verifica del rispetto dei limiti massimi di aiuto imposti dalla disciplina comunitaria.

5 - NORMATIVA RELATIVA AGLI AIUTI «DE MINIMIS».

È da evidenziare, infine, che la normativa comunitaria consente il riconoscimento di aiuti di minima entità, indipendentemente dal rispetto dei limiti massimi percentuali sopra illustrati, secondo i criteri (c.d. regola «de minimis») stabiliti dalla Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti *de minimis* (96/C 68/06), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 6 marzo 1996, n. C 68/9.

Ai sensi della predetta Comunicazione:

l'importo massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria *de minimis* è di 100.000 ECU su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo aiuto *de minimis*;

tale importo comprende qualsiasi aiuto pubblico accordato quale aiuto *de minimis* e non pregiudica la possibilità del beneficiano di ottenere altri aiuti in base a regimi autorizzati dalla Commissione.

In proposito si precisa che, al fine del raggiungimento del tetto dei 100.000 ECU in tre anni a partire dal primo aiuto *de minimis*, devono essere presi in considerazione gli aiuti *de minimis* di cui il soggetto ha beneficiato nel proprio triennio di riferimento. Ad esempio se un operatore ha avuto un tale aiuto la prima volta nel 1994 nella misura di 50.000 ECU (tetto stabilito dalla normativa precedente) può, entro il 1996 (esaurimento del triennio), usufruire di ulteriori 50.000 ECU; se, viceversa, ha ottenuto, per la prima volta, nel 1992 un aiuto *de minimis* di 50.000 ECU, essendosi nel 1996 già esaurito il triennio di riferimento, potrà cominciare a beneficiare di aiuti *de minimis* entro 100.000 ECU sino al compimento di un nuovo triennio.

Ai fini dell'applicazione del limite di 100.000 ECU, previsto dalla regola *de minimis*, deve essere preso in considerazione il risparmio di imposta - calcolato secondo i criteri. indicati alle lettere *a), b)* e *c)* del precedente paragrafo 3 - il quale, ovviamente, non potrà superare il limite predetto.

Si chiarisce che, nonostante la normativa dettata con la menzionata Comunicazione della Commissione europea stabilisca che l'aiuto *de minimis* non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti in base ai regimi autorizzati dalla Commissione, deve comunque tenersi conto del divieto di cumulo previsto, quale norma interna, dall'art. 3, comma 91, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Riguardo all'ambito soggettivo di applicazione della regola *de minimis* si fa presente che la stessa è applicabile a prescindere dalle dimensioni delle imprese beneficiarie (piccole, medie o grandi imprese).

È, comunque, opportuno ribadire che nei riguardi degli investimenti realizzati nei territori non compresi negli obiettivi 1, 2 e 5*b* il beneficio della detassazione può essere riconosciuto nel limite della regola *de minimis* soltanto alle imprese di ridotte dimensioni individuate nel precedente paragrafo 2.

Si precisa che la regola *de minimis* non si applica, ai settori disciplinati dal trattato CECA, alla costruzione navale, al settore dei trasporti e agli aiuti concessi per spese relative ad attività dell'agricoltura o della pesca.

Si evidenzia, infine, che i soggetti che intendono fruire dell'agevolazione in oggetto secondo la regola *de minimis* dovranno espressamente dichiararlo in sede di dichiarazione dei redditi, assicurando il rispetto delle condizioni poste dalla citata Comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/6.

*
* *

Le Direzioni delle Entrate sono pregate di accusare ricevuta della presente a questo Dipartimento - Direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario; gli uffici distrettuali e i centri di servizio alle rispettive direzioni delle entrate.

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
ROMANO

ALLEGATO 1

Aree interessate dagli Obiettivi 1, 2 e 5b e dalle deroghe di cui all'art. 92.3.c del trattato di Roma e relative misure agevolative massime consentite

OBIETTIVO 1

ABRUZZO
- tutti i comuni (30% ESN per le PMI e 25% ESN per le GI)

BASILICATA
- comuni della provincia di Potenza (50% ESN + 15% ESL per le PMI e 50% ESN per le GI)
- comuni della provincia di Matera (40% ESN + 15% ESL per le PMI e 40% ESN per le GI)

CALABRIA
- comuni delle provincie di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia (50% ESN + 15% ESL per le PMI e 50% ESN per le GI)

CAMPANIA
- comuni della provincia di Benevento (50% ESN + 15% ESL per le PMI e 50% ESN per le GI)
- comuni delle provincie di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno (40% ESN + 15% ESL per le PMI e 40% ESN per le GI)

MOLISE

45%

ESN per le PMI e 35% ESN per le GI, dall'1.7.95 al 31.12.96

PUGLIA
- comuni delle provincie di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto (40% ESN + 15% ESL per le PMI e 40% ESN per le GI)

SARDEGNA
- comuni delle provincie di Nuoro e Oristano (50% ESN + 15% ESL per le PMI e 50% ESN per le GI)
- comuni delle provincie di Cagliari e Sassari (40% ESN + 15% ESL per le PMI e 40% ESN per le GI)

SICILIA
- comuni delle provincie di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani (50% ESN + 15% ESL per le PMI e 50% ESN per le GI)
- comuni delle provincie di Catania, Palermo, Ragusa e Siracusa (40% ESN + 15% ESL per le PMI e 40% ESN per le GI).

OBIETTIVO 2, con deroga 92.3.c

(20% ESN per le PI, 15% ESN per le MI e 10% ESN per le GI)

EMILIA ROMAGNA

REGGIO E.: Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Reggio nell'emilia (1), Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio

(1) solo le circoscrizioni: n. 2, 7 e 8

FRIULI VENEZIA GIULIA

GORIZIA: Doberdo' del Lago, Fogliano Redipuglia, Gorizia (1), Grado, Monfalcone, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, San Canzian D'isonzo, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse

(1) solo le circoscrizioni: Piedimonte, Campagnuzza, S.Andrea, S.Anna e S.Rocco (per il resto del territorio comunale vedasi "Fuori Obiettivo")

TRIESTE: Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo Della Valle, Sgonico, Trieste (2)
(2) solo le circoscrizioni: n. 11-Servola-Chiarbola, n. 12-Valmaura-Borgo S.Sergio, Chiadino Rozzol, Roiano e Altipiano Est (per il resto del territorio comunale vedasi "Fuori Obiettivo")
UDINE: Cervignano del Friuli, San Giorgio di Nogaro, Torviscosa

LAZIO
FROSINONE: Anagni, Cassino, Ceccano, Ferentino, Frosinone, Isola del Liri, Paliano, Patrica, Piedimonte San Germano, Sora, Villa Santa Lucia
LATINA: Aprilia, Cisterna di Latina, Latina
RIETI: Borgorose, Cittaducale, Pescorocchiano, Petrella Salto, Rieti (1)
(1) solo la zona di Vazia
ROMA: Ardea, Civitavecchia, Colleferro, Pomezia

LIGURIA
GENOVA: Arenzano, Bargagli, Busalla, Campomorone, Carasco, Casella, Ceranesi, Chiavari, Cogoleto, Genova (1), Isola del Cantone, Lavagna, Mignanego, Rapallo, Recco, Ronco Scrivia, Sant'Olcese, Savignone, Serra Ricco', Sestri Levante, Sori, Zoagli
(1) solo le circoscrizioni: Voltri, Prà, Pegli, Sestri Ponente, Rivarolo, Bolzaneto, Pontedecimo, Cornigliano, Sanpierdarena, Marassi, Stagliено, Molassana, Struppa e Porto
LA SPEZIA: Ameglia, Arcola, Bolano, Castelnuovo Magra, Follo, La Spezia (2), Lerici, Ortonovo, Portovenere, Santo Stefano di Magra, Sarzana, Vezzano Ligure
(2) solo le circoscrizioni: n. 1, 2, 4 e 5
SAVONA: Albisola Marina, Albisola Superiore, Altare, Cairo Montenotte, Carcare, Cengio, Cosseria, Dego, Finale Ligure, Millesimo, Quiliano, Savona (3), Vado Ligure, Vezzi Portio
(3) solo le circoscrizioni: n. 3, 4 e 5

LOMBARDIA
MILANO: Canegrate, Legnano, Nerviano, Parabiago, Rescaldina, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona
VARESE: Arsago Seprio, Busto Arsizio, Castellanza, Gallarate, Samarate, Vergiate

MARCHE
ANCONA: Filottrano, Jesi, Monsano, Monte San Vito, Morro d'Alba, San Marcello, Santa Maria Nuova, Senigallia
ASCOLI PICENO: Appignano del Tronto, Ascoli Piceno, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Comunanza, Folignano, Force, Maltignano, Rotella, Spinetoli, Venarotta
MACERATA: Appignano, Montecassiano, Montefano

PIEMONTE
ALESSANDRIA: Alluvioni Cambio', Alzano Scrivia, Basaluzzo, Carbonara Scrivia, Carezzano, Cassano Spinola, Castelnuovo Scrivia, Gavazzana, Guazzora, Isola Sant'Antonio, Molino dei Torti, Novi Ligure, Paderna, Pasturana, Pozzolo Formigaro, Sale, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Serravalle Scrivia, Spineto Scrivia, Tassarolo, Tortona, Villalvernia
TORINO: Aglie', Airasca, Almese, Alpignano, Andezeno, Avigliana, Azeglio, Bairo, Balangero, Barone Canavese, Beinasco, Bibiana, Bollengo, Borgaro Torinese, Borgofranco d'Ivrea, Borgone Susa, Bosconero, Brandizzo, Bricherasio, Bruino, Bruzolo, Buriasco, Busano, Buttigliera Alta, Cafasse, Caluso, Cambiano, Campiglione-Fenile, Candiolo, Caprie, Carmagnola, Caselette, Caselle Torinese, Castagnole Piemonte, Castellamonte, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Cavour, Chieri, Chiusa di San Michele, Chivasso, Cirie', Collegno, Colleretto Giacosa, Corio, Cumiana, Cuorgne', Druento, Favria, Feletto, Fiano, Foglizzo, Forno Canavese, Frossasco, Germagnano, Givoletto, Grosso, Grugliasco, Inverso Pinasca, Ivrea, La Cassa, La Loggia, Lauriano, Leini, Locana, Lombardore, Luserna San Giovanni, Lusiglie', Mathi, Mazze', Moncalieri, Montalto Dora, Nichelino, None, Orbassano, Ozegna, Perosa Argentina, Pessinetto, Pianezza, Pinerolo, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Piossasco, Piscina, Poirino, Pont-Canavese, Porte, Prali, Pralormo, Rivalta di Torino, Riva presso Chieri, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivoli, Robassomero, Roletto, Romano Canavese, Rondissone, Rosta, Salassa, San Benigno Canavese, San Carlo Canavese, San Didero, San Francesco al Campo, San Gillio, San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese, San Maurizio Canavese, San Mauro Torinese, San Secondo di Pinerolo, Sant'Ambrogio Di Torino, Sant'Antonino di Susa, Santena, Scalenghe, Scarmagno, Settimo Torinese, Sparone, Strambino, Torino (1) Torrazza Piemonte, Trana, Trofarello, Val della Torre, Valperga, Vauda Canavese.

Venaus. Venaria. Villanova Canavese. Villarbasse. Villar Dora. Villar Perosa. Villastellone. Vinovo. Volpiano. Volvera

(1) solo le circoscrizioni 4. 5. 6. 10 e i quartieri Nizza-Millefonti. S.Salvario. Valdocco Aurora. Rossini e S.Paolo

VERBANIA: Anzola d'Ossola. Arizzano. Baveno. Bee. Belgirate. Brovello-Carpugnino. Cannero Riviera. Cannobio. Casale Corte Cerro. Ghiffa. Gignese. Gravellona Toce. Mergozzo. Oggebbio. Omegna. Ornavasso. Pallanzeno. Piedimulera. Pieve Vergonte. Premeno. Stresa. Trarego Viggiona. Verbania. Vignone. Vogogna

TOSCANA

FIRENZE: Campi Bisenzio

GROSSETO: Follonica. Gavorrano. Massa Marittima. Monterotondo Marittimo. Montieri. Scarlino

LIVORNO: Bibbona. Campiglia Marittima. Castagneto Carducci. Cecina. Collesalvetti. Livorno (1). Piombino. Rosignano Marittimo. San Vincenzo. Sassetta. Suvereto

(1) tutto il territorio comunale ad eccezione delle ex circoscrizioni 4. 5 e 7.

MASSA CARRARA: Carrara. Massa. Montignoso

PISA: Bientina. Buti. Calci. Calcinaia. Capannoli. Casale Marittimo. Casciana Terme. Cascina. Castelfranco di Sotto. Castellina Marittima. Castelnuovo di Val di Cecina. Chianni. Crespina. Fauglia. Guardistallo. Lajatico. Lari. Lorenzana. Montecatini Val di Cecina. Montescudaio. Monteverdi Marittimo. Montopoli in Val d'Arno. Orciano Pisano. Palaia. Peccioli. Pisa. Pomarance. Ponsacco. Pontedera. Riparbella. San Giuliano Terme. San Miniato. Santa Croce sull'Arno. Santa Luce. Santa Maria a Monte. Terricciola. Vecchiano. Vicopisano. Volterra

PISTOIA: Agliana. Montale. Quarrata

PRATO: Carmignano. Montemurlo. Poggio a Caiano. Prato. Vaiano

UMBRIA

PERUGIA: Spoleto

TERNI: Acquasparta. Allerona. Alviano. Amelia. Arrone. Attigliano. Baschi. Calvi dell'Umbria. Castel Giorgio. Castel Viscardo. Fabro. Ferentillo. Ficulle. Giove. Guardea. Lugnano in Teverina. Montecastrilli. Montecchio. Montefranco. Montegabbione. Monteleone d'Orvieto. Narni. Orvieto. Otricoli. Parrano. Penna in Teverina. Polino. Porano. San Gemini. San Venanzo. Stroncone. Terni. Avigliano Umbro

VENETO

PADOVA: Anguillara Veneta. Arqua' Petrarca. Boara Pisani. Codevigo. Granze. Monselice. Pozzonovo. San Pietro Viminario. Sant'Elena. Solesino. Stanghella. Tribano. Vescovana

ROVIGO: Adria. Arqua' Polesine. Badia Polesine. Bagnolo di Po. Bergantino. Bosaro. Calto. Canaro. Canda. Castelguglielmo. Castelmassa. Castelnovo Bariano. Ceneselli. Ceregnano. Costa di Rovigo. Crespino. Ficarolo. Fiesso Umbertiano. Frassinelle Polesine. Fratta Polesine. Gaiba. Gavello. Giacciano Con Baruchella. Guarda Veneta. Lendinara. Loreo. Lusia. Melara. Occhiobello. Pettorazza Grimani. Pincara. Polesella. Pontecchio Polesine. Rosolina. Rovigo. Salara. San Bellino. San Martino di Venezze. Stienta. Trecenta. Villadose. Villamarzana. Villanova del Ghebbo. Villanova Marchesana

VENEZIA: Campagna Lupia. Cavarzere. Chioggia. Cona. Fossalta di Piave. Meolo. Mira. Musile di Piave. Noventa di Piave. San Dona' di Piave. Venezia (1)

(1) solo le circoscrizioni Favaro Veneto. Carpenedo-Bissuola. Terraglio. S.Lorenzo-XXV Aprile. Cipressina-Zelarino-Trivignano. Piave 1866. Chirignago-Gazzera. Marghera-Catone. Malcontenta. Pellestrina-S.Pietro in Volta. Murano. Burano e Isole minori della laguna.

VERONA: Angiari. Bevilacqua. Bonavigo. Boschi Sant'Anna. Casaleone. Castagnaro. Cerea. Legnago. Minerbe. Roverchiara. Sanguinetto. San Pietro di Morubio. Terrazzo. Villa Bartolomea

OBIETTIVO 5b. con deroga 92.3.c

(20% ESN per le PI, 15% ESN per le MI e 10% ESN per le GI)

LAZIO

FROSINONE: Alatri. Aquino. Arce. Amara. Arpino. Ausonia. Boville Ernica. Broccostella. Castelliri. Castelnuovo Parano. Castrocielo. Colfelice. Coreno Ausonio. Esperia. Monte San Giovanni Campano. Morolo. Pignataro Interamna. Pofi. Roccasecca. San Giorgio a Liri. Sant'Ambrogio sul Garigliano. Sant'Andrea del Garigliano. Sant'Apollinare. Sant'Elia Fiumerapido. Strangolagalli. Supino. Torrice. Vallemaio. Veroli

LATINA: Castelforte. Gaeta. Itri. Sermoneta

MARCHE

ANCONA: Arcevia, Cerreto D'esi, Genga, Sassoferrato, Serra San Quirico

ASCOLI PICENO: Amandola, Massa Fermana, Montappone, Palmiano, Roccafluvione

MACERATA: Apiro, Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Colmurano, Esanatoglia, Gagliole, Loro Piceno, Matelica, Poggio San Vicino, Ripe San Ginesio, San Ginesio, San Severino Marche, Serrapetrona

PESARO: Acqualagna, Barchi, Cagli, Fermignano, Fossombrone, Isola del Pianò, Montefelcino, Montemaggiore al Metauro, Orciano di Pesaro, Peglio, Piagge, Saltara, San Giorgio di Pesaro, Sant'Angelo in Vado, Sant'Ippolito, Serrungarina, Urbania

TOSCANA

GROSSETO: Arcidosso, Campagnatico, Castel del Piano, Castell'Azzara, Castiglione della Pescaia, Cinigiano, Civitella Paganico, Grosseto (1), Roccalbegna, Roccastrada, Santa Fiora, Scansano, Seggiano, Semproniano

(1) tutto il territorio comunale ad eccezione della zona urbana

SIENA: Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Piancastagnaio, Radicofani, San Casciano dei Bagni

UMBRIA

PERUGIA: Citerna, Citta' di Castello, Costacciaro, Foligno, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Nocera Umbra, Pietralunga, San Giustino, Scheggia e Pascelupo, Sellano, Sigillo, Spello, Trevi, Umbertide, Valfabbrica, Valtopina

VENETO

ROVIGO: Ariano nel Polesine, Contarina, Corbola, Donada, Papozze, Porto Tolle, Taglio di Po

VENEZIA: Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, Santo Stino di Livenza, Teglio Veneto, Torre di Mosto

OBIETTIVO 2, senza deroga 92.3.c

(15% ESL per le PI e 7,5% ESL per le MI)

EMILIA

MODENA: Carpi, Cavezzo, Novi di Modena

PIEMONTE

TORINO: Ala di Stura, Albiano d'Ivrea, Alice Superiore, Alpette, Andrate, Angrogna, Arignano, Baldissero Canavese, Baldissero Torinese, Balme, Banchette, Barbania, Bardonecchia, Bobbio Pellice, Borgiallo, Borgomasino, Brosso, Brozolo, Brusasco, Burolo, Bussoleno, Candia Canavese, Canischio, Cantalupa, Cantoira, Caravino, Carema, Carignano, Casalborgone, Cascinette d'Ivrea, Castagneto Po, Castelnuovo Nigra, Cercenasco, Ceres, Ceresole Reale, Cesana Torinese, Chialamberto, Chianocco, Chiaverano, Chiesanuova, Chiomonte, Ciconio, Cintano, Cinzano, Claviere, Coassolo Torinese, Coazze, Colleretto Castelnuovo, Condove, Cossano Canavese, Cuceglio, Exilles, Fenestrelle, Fiorano Canavese, Frassinetto, Front, Garzigliana, Gassino Torinese, Giaglione, Giaveno, Gravere, Groscavallo, Ingria, Isolabella, Issiglio, Lanzo Torinese, Lemie, Lessolo, Levone, Lombriasco, Loranze', Lugnacco, Lusernetta, Macello, Maglione, Marentino, Massello, Mattie, Meana Di Susa, Mercenasco, Meugliano, Mezzenile, Mombello di Torino, Mompantero, Monastero di Lanzo, Moncenisio, Montaldo Torinese, Montalenghe, Montanaro, Monteu da Po, Moriondo Torinese, Noasca, Noie, Nomaglio, Novalesa, Oglianico, Orio Canavese, Osasco, Osasio, Oulx, Palazzo Canavese, Pancalieri, Parella, Pavarolo, Pavone Canavese, Pecco, Pecetto Torinese, Perosa Canavese, Perrero, Pertusio, Pinasca, Piverone, Pomaretto, Pragelato, Pramollo, Prarostino, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Quassolo, Quincinetto, Reano, Ribordone, Rivalba, Rivarossa, Rocca Canavese, Ronco Canavese, Rora', Roure, Rubiana, Rueglio, Salbertrand, Salerano Canavese, Salza di Pinerolo, Samone, San Colombano Belmonte, Sangano, San Germano Chisone, San Giorio di Susa, San Martino Canavese, San Pietro Val Lemina, San Ponso, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Sciolze, Sestriere, Settimo Rottaro, Settimo Vittone, Strambinello, Susa, Tavagnasco, Torre Canavese, Torre Pellice, Trausella, Traversella, Traves, Usseaux, Usseglio, Vaie, Valgioie, Vallo Torinese, Valprato Soana, Varisella, Verolengo, Verrua Savoia, Vestigne', Vialfre', Vico Canavese, Vidracco, Vigone, Villafranca Piemonte, Villareggia, Villar Focchiardo, Villar Pellice, Virle Piemonte, Vische, Vistrorio, Viu'

VALLE D'AOSTA

AOSTA: Aosta, Arnad, Bard, Brissogne, Chambave, Champdepraz, Charvensod, Chatillon, Donnas, Fenis, Gignod, Gressan, Hone, Issogne, Jovencan, Nus, Pollein, Pontey, Pont-Saint-Martin, Quart, Roisan, Saint-Christophe, Saint-Marcel, Saint-Vincent, Sarre, Verres

OBIETTIVO 5b, senza deroga 92.3.c

(15% ESL per le PI e 7,5% ESL per le MI)

EMILIA ROMAGNA

BOLOGNA: Borgo Tossignano, Camugnano, Castel d'Aiano, Castel del Rio, Castel di Casio, Castiglione Dei Pepoli, Fontanelice, Granaglione, Lizzano in Belvedere, Monghidoro, San Benedetto Val di Sambro

FERRARA: Berra, Codigoro, Comacchio (1), Lagosanto, Mesola, Ostellato, Goro

(1) tutto il territorio comunale, esclusa la zona urbana

FORLI': Bagno di Romagna, Galeata, Mercato Saraceno, Portico e San Benedetto, Premilcuore, Rocca San Casciano, Roncofreddo, Santa Sofia, Sarsina, Sogliano al Rubicone, Tredozio, Verghereto

MODENA: Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Lama Mocogno, Montecreto, Montefiorino, Montese, Palagano, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Zocca

PIACENZA: Bettola, Bobbio, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Farini, Ferriere, Morfasso, Ottone, Vernasca, Zerba

PRATO: Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Calestano, Compiano, Corniglio, Monchio delle Corti, Neviano degli Arduini, Palanzano, Pellegrino Parmense, Solignano, Terenzo, Tizzano Val Parma, Tornolo, Valmozzola, Varsi

RAVENNA: Casola Valsenio

REGGIO EMILIA: Busana, Carpineti, Castelnovo ne' Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto, Villa Minozzo

RIMINI: Torriana

FRIULI VENEZIA GIULIA

PORDENONE: Andreis, Arba, Barcis, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vito d'Asio, Vivaro

UDINE: Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Artegna, Attimis, Basiliano, Bertiolo, Bordano, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Cavazzo Carnico, Cercivento, Chiusaforte, Comeglians, Coseano, Dignano, Dogna, Drenchia, Enemonzo, Faedis, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Grimacco, Lauco, Lestizza, Ligosullo, Lusevera, Magnano in Riviera, Malborghetto Valbruna, Mereto di Tomba, Moggio Udinese, Montenars, Mortegliano, Muzzana del Turgnano, Nimis, Ovaro, Palazzolo dello Stella, Paluzza, Paularo, Pocenia, Pontebba, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Prato Carnico, Precenicco, Preone, Prepotto, Pulfero, Ravascletto, Raveo, Resia, Resiutta, Rigolato, Rive d'Arcano, Rivignano, Ronchis, San Leonardo, San Pietro al Natisone, San Vito di Fagagna, Sauris, Savogna, Sedegliano, Socchieve, Stregna, Sutrio, Taipana, Talmassons, Tarcento, Tarvisio, Teor, Tolmezzo, Torreano, Trasaghis, Treppo Carnico, Varmo, Venzone, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio

LAZIO

FROSINONE: Acquafondata, Acuto, Alvito, Amaseno, Atina, Belmonte Castello, Campoli Appennino, Casalattico, Casalvieri, Castro dei Volsci, Cervaro, Collepardo, Colle San Magno, Filettino, Fontechiari, Fumone, Gallinaro, Giuliano di Roma, Guarcino, Pastena, Pescosolido, Picinisco, Pico, Piglio, Pontecorvo, Posta Fibreno, Rocca d'Arce, San Biagio Saracinisco, San Donato Val di Comino, San Giovanni Incarico, Santopadre, San Vittore del Lazio, Serrone, Settefrati, Sgurgola, Terelle, Torre Cajetani, Trivigliano, Vallecorsa, Vallerotonda, Vico nel Lazio, Villa Latina, Villa Santo Stefano, Viticuso

LATINA: Bassiano, Campodimele, Cori, Lenola, Maenza, Minturno, Monte San Biagio, Norma, Pontinia, Priverno, Prossedi, Roccagorga, Rocca Massima, Roccasecca dei Volsci, Santi Cosma e Damiano, Sonnino, Sperlonga, Spigno Saturnia, Ventotene

RIETI: Accumoli, Antrodoco, Ascrea, Borbona, Borgo Velino, Castel di Tora, Collalto Sabino, Colle di Tora, Collegiove, Concerviano, Configni, Cottanello, Leonessa, Longone Sabino, Marcetelli, Micigliano, Monteleone

Sabino. Monte San Giovanni in Sabina. Morro Reatino. Nespolo. Orvinio. Posta. Pozzaglia Sabino. Selci. Tarano. Turania. Varco Sabino

ROMA: Affile. Agosta. Allumiere. Anticoli Corrado. Arcinazzo Romano. Arsoli. Artena. Bellegra. Bracciano. Camerata Nuova. Campagnano di Roma. Canale Monterano. Canterano. Capranica Prenestina. Carpineto Romano. Casape. Castel Madama. Castel San Pietro Romano. Cave. Cerreto Laziale. Cervara di Roma. Ciciliano. Cineto Romano. Civitella San Paolo. Colonna. Filacciano. Gallicano nel Lazio. Gavignano. Genazzano. Gerano. Gorga. Jenne. Lariano. Licenza. Magliano Romano. Mandela. Marano Equo. Marcellina. Mazzano Romano. Mentana. Montecompatri. Monteflavio. Montelanico. Montelibretti. Monte Porzio Catone. Montorio Romano. Moricone. Nazzano. Nerola. Olevano Romano. Palestrina. Palombara Sabina. Percile. Pisoniano. Poli. Ponzano Romano. Riofreddo. Rocca Canterano. Rocca di Cave. Rocca di Papa. Roccagiovine. Rocca Priora. Rocca Santo Stefano. Roiate. Roviano. Sambuci. San Gregorio da Sassola. San Polo dei Cavalieri. Sant'Angelo Romano. Sant'Oreste. San Vito Romano. Saracinesco. Segni. Subiaco. Tivoli. Tolfa. Torrita Tiberina. Trevignano Romano. Vallepietra. Vallinfreda. Velletri. Vicovaro. Vivaro Romano. Zagarolo. Lariano

VITERBO: Acquapendente. Ariena di Castro. Barbarano Romano. Bassano Romano. Blera. Bolsena. Bomarzo. Calcata. Canino. Cellere. Corchiano. Farnese. Gallese. Gradoli. Grotte di Castro. Ischia di Castro. Latera. Monte Romano. Onano. Piansano. Proceno. Villa San Giovanni in Tuscia. San Lorenzo Nuovo. Soriano nel Cimino. Tessennano. Valentano. Vasanello. Vejano. Vignanello. Vitorchiano

LIGURIA

GENOVA: Avegno. Borzonasca. Campo Ligure. Casarza Ligure. Castiglione Chiavarese. Cicagna. Cogorno. Coreglia Ligure. Crocefieschi. Davagna. Fascia. Favale di Malvaro. Fontanigorda. Gorreto. Leivi. Lorsica. Lumarzo. Masone. Mele. Mezzanego. Moconesi. Moneglia. Montebruno. Montoggio. Ne. Neirone. Orero. Propata. Rezzoaglio. Rondanina. Rossiglione. Rovegno. San Colombano Certenoli. Santo Stefano d'Aveto. Tiglieto. Torriglia. Tribogna. Uscio. Valbrevenna. Vobbia

IMPERIA: Airole. Apricale. Aquila di Arroscia. Armo. Aurigo. Badalucco. Baiardo. Borghetto d'Arroscia. Borgomaro. Camporosso. Caravonica. Carpasio. Castellaro. Castel Vittorio. Ceriana. Cesio. Chiusanico. Chiusavecchia. Civezza. Cosio di Arroscia. Diano Arentino. Diano Castello. Diano San Pietro. Dolceacqua. Dolcedo. Isolabona. Lucinasco. Mendatica. Molini di Triora. Montalto Ligure. Montegrosso Pian Latte. Olivetta San Michele. Pernaldo. Pietrabruna. Pieve di Teco. Pigna. Pompeiana. Pontedassio. Pornassio. Prela'. Ranzo. Rezzo. Riva Ligure. Rocchetta Nervina. San Biagio della Cima. Seborga. Soldano. Taggia. Terzorio. Triora. Vallebona. Vasia. Vessalico. Villa Faraldi

LA SPEZIA: Beverino. Bonassola. Borghetto di Vara. Brugnato. Calice al Cornoviglio. Carro. Carrodano. Deiva Marina. Framura. Levanto. Maissana. Monterosso al Mare. Pignone. Riomaggiore. Rocchetta di Vara. Sesta Godano. Varese Ligure. Vernazza. Zignago

SAVONA: Arnasco. Balestrino. Bardineto. Bormida. Calice Ligure. Calizzano. Casanova Lerrone. Castelbianco. Castelvecchio di Rocca Barbena. Cisano sul Neva. Erli. Giustenice. Giusvalla. Magliolo. Mallare. Massimino. Mioglia. Murialdo. Nasino. Onzo. Orco Feglino. Ortovero. Osiglia. Pallare. Piana Crixia. Plodio. Pontinvrea. Rialto. Roccavignale. Sassello. Stella. Stellanello. Testico. Toirano. Tovo San Giacomo. Urbe. Vendone. Villanova d'Albenga. Zuccarello

LOMBARDIA

BERGAMO: Algua. Almenno San Bartolomeo. Almenno San Salvatore. Averara. Azzone. Bedulita. Berbenno. Bracca. Brembilla. Brumano. Camerata Cornello. Capizzone. Caprino Bergamasco. Cassiglio. Corna Imagna. Cornalba. Costa di Serina. Costa Valle Imagna. Cusio. Fuipiano Valle Imagna. Gerosa. Locatello. Mezzoldo. Olmo al Brembo. Ornica. Palazzago. Piazzolo. Roncola. Rota d'Imagna. Sant'Omobono Imagna. Santa Brigida. Schilpario. Sedrina. Strozza. Taleggio. Ubiale Clanezzo. Valsecca. Valtorta. Vedeseta. Vilminore di Scalve. Zogno

BRESCIA: Agnosine. Anfo. Angolo Terme. Artogne. Bagolino. Barghe. Berzo Demo. Berzo Inferiore. Bienno. Bione. Borno. Bovegno. Braone. Breno. Capo di Ponte. Capovalle. Casto. Cedegolo. Cerveno. Ceto. Cevo. Cimbergo. Cividate Camuno. Collio. Corteno Golgi. Darfo Boario Terme. Edolo. Esine. Gianico. Idro. Incudine. Irma. Lavenone. Losine. Lozio. Malegno. Malonno. Marmentino. Monno. Mura. Niardo. Odolo. Ono San Pietro. Ossimo. Paisco Loveno. Paspardo. Pertica Alta. Pertica Bassa. Pezzaze. Pian Camuno. Piancogno. Preseglie. Prestine. Provaglio Val Sabbia. Sabbio Chiese. Saviore dell'Adamello. Sellero. Serle. Sonico. Tavernole Sul Mella. Treviso Bresciano. Vallio Terme. Vestone. Vezza d'Oglio. Villanuova sul Clisi. Vobarno

COMO: Consiglio di Rumo. Cremia. Domaso. Dongo. Dosso del Liro. Garzeno. Gera Lario. Germasino. Gravedona. Livo. Montemezzo. Musso. Peglio. Pianello del Lario. Sorico. Stazzona. Trezzone. Vercana

LECCO: Casargo. Colico. Crandola Valsassina. Dorio. Introbio. Introzzo. Moggio. Morterone. Pagnona. Premana. Tremenico. Vendrogno. Vestreno

PAVIA: Borgoratto Mormorolo, Brallo di Pregola, Canevino, Fortunago, Golferenzo, Menconico, Romagnese, Ruino, Santa Margherita di Staffora, Valverde, Volpara, Zavattarello

MARCHE

ANCONA: Barbara, Castelbellino, Castelleone di Suasa, Castelplanio, Cupramontana, Fabriano, Maiolati Spontini, Mergo, Montecarotto, Monte Roberto, Poggio San Marcello, Rosora, San Paolo di Jesi, Serra de'Conti, Staffolo

ASCOLI PICENO: Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Belmonte Piceno, Carassai, Cossignano, Falerone, Grottazzolina, Monsampietro Morico, Montalto delle Marche, Montedinove, Montefalcone Appennino, Montefiore dell'Aso, Montefortino, Montegallo, Monte Giberto, Monteleone di Fermo, Montelparo, Montemonaco, Monte Rinaldo, Monterubbiano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montottone, Moresco, Offida, Ortezzano, Petritoli, Ponzano di Fermo, Ripatransone, Santa Vittoria in Matenano, Servigliano, Smerillo

MACERATA: Acquacanina, Bolognola, Camerino, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Cingoli, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Gualdo, Monte Cavallo, Monte San Martino, Muccia, Penna San Giovanni, Pievebovigliana, Pieve Torina, Pioraco, Pollenza, Sant'Angelo in Pontano, Sarnano, Sefro, Serravalle di Chienti, Tolentino, Treia, Urbisaglia, Ussita, Visso

PESARO: Apecchio, Auditore, Belforte all'Isauro, Borgo Pace, Cantiano, Carpegna, Casteldelci, Fratte Rosa, Frontino, Frontone, Lunano, Macerata Feltria, Maiolo, Mercatello Sul Metauro, Mercatino Conca, Mondavio, Montecalvo in Foglia, Monte Cerignone, Montecopiolo, Montegrimano, Novafeltria, Pennabilli, Pergola, Petriano, Piandimeleto, Pietrarubbia, Piobbico, San Leo, San Lorenzo in Campo, Sant'Agata Feltria, Sassocorvaro, Sassofeltrio, Serra Sant'Abbondio, Talamello, Tavoleto, Urbino

PIEMONTE

ALESSANDRIA: Albera Ligure, Alice Bel Colle, Arquata Scrivia, Avolasca, Berzano di Tortona, Borghetto di Borbera, Bosio, Brignano Frascata, Cabella Ligure, Camagna Monferrato, Cantalupo Ligure, Capriata d'Orba, Carpeneto, Carrega Ligure, Carrosio, Cartosio, Casal Cermelli, Casaleggio Boiro, Casalnoceto, Casasco, Cassinelle, Castellania, Castellar Guidobono, Castellazzo Bormida, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Castelspina, Cavatore, Cereseto, Cerreto Grue, Cerrina Monferrato, Costa Vescovato, Cuccaro Monferrato, Denice, Dernice, Fabbrica Curone, Fraconalto, Francavilla Bisio, Frassinello Monferrato, Fresonara, Garbagna, Gavi, Gremiasco, Grondona, Lerma, Malvicino, Merana, Molare, Mombello Monferrato, Momperone, Mongiardino Ligure, Monleale, Montacuto, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montechiaro d'Acqui, Montegioco, Montemarzino, Morbello, Mornese, Odalengo Grande, Olivola, Orsara Bormida, Ottiglio, Pareto, Parodi Ligure, Ponti, Ponzone, Pozzol Groppo, Predosa, Quargnento, Ricaldone, Rivalta Bormida, Roccaforte Ligure, Rocca Grimalda, Rocchetta Ligure, San Cristoforo, San Sebastiano Curone, Sarezzano, Serralunga di Crea, Sezzadio, Silvano d'Orba, Spigno Monferrato, Stazzano, Strevi, Tagliolo Monferrato, Treville, Vignale Monferrato, Vignole Borbera, Viguzzolo, Villadeati, Villamiroglio, Villaromagnano, Volpedo, Volpeglino, Voltaggio.

ASTI: Agliano, Antignano, Belveglio, Bubbio, Calamandrana, Cailiano, Camerano Casasco, Capriglio, Cassinasco, Castagnole delle Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castelletto Molina, Castelnuovo Calcea, Castel Rocchero, Celle Enomondo, Cerro Tanaro, Cessole, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Colcavagno, Corsione, Cortanze, Cortazzone, Costigliole d'Asti, Cunico, Fontanile, Grana, Isola d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monastero Bormida, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Olmo Gentile, Piea, Quaranti, Revigliasco d'Asti, Roatto, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime, Soglio, Tonco, Vesime, Viale, Vigliano d'Asti, Villa San Secondo, Vinchio.

BIELLA: Camburzano, Donato, Graglia, Magnano, Mongrando, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pollone, Sala Biellese, Sordevolo, Torrazzo, Zimone, Zubiena.

CUNEO: Acceglio, Aisone, Albaretto della Torre, Alto, Argentera, Arguello, Bagnasco, Bagnolo Piemonte, Barge, Battifollo, Bellino, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bernezzo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Boves, Briaglia, Briga Alta, Brondello, Brossasco, Camerana, Canosio, Caprauna, Caraglio, Cartignano, Casteldelfino, Castellar, Castelletto Uzzone, Castellino Tanaro, Castelmagno, Castelnuovo di Ceva, Castino, Celle di Macra, Cerreto Langhe, Cervasca, Chiusa di Pesio, Ciglie', Cissone, Cortemilia, Costigliole Saluzzo, Cravanzana, Crissolo, Demonte, Dronero, Elva, Entracque, Envie, Feisoglio, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Frassino, Gaiola, Gambasca, Garessio, Gorzegno, Gottasecca, Igliano, Isasca, Lequio Berria, Lesegno, Levice, Limone Piemonte, Lisio, Macra, Marmora, Marsaglia, Martiniana Po, Melle, Moiola, Mombarcaro, Mombasiglio, Monastero Di Vasco, Monasterolo Casotto, Monesiglio, Montaldo di Mondovi', Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Montezemolo, Murazzano, Niella Belbo, Nucetto, Oncino, Ormea, Ostana, Paesana, Pagno, Pamparato, Paroldo, Perletto, Perlo, Peveragno, Pezzolo Valle Uzzone, Pianfei, Piasco, Pietraporzio,

Pontechianale. Pradleves. Prazzo. Priero. Priola. Prunetto. Revello. Rifreddo. Rittana. Roaschia. Roascio. Robilante. Roburent. Roccabruna. Rocca Ciglie'. Roccaforte Mondovi'. Roccasparvera. Roccavione. Rocchetta Belbo. Rossana. Sale delle Langhe. Sale San Giovanni. Saliceto. Sambuco. Sampeyre. San Benedetto Belbo. San Damiano Macra. Sanfront. San Michele Mondovi'. Scagnello. Serravalle Langhe. Somano. Stroppo. Torre Bormida. Torre Mondovi'. Torresina. Valdieri. Valgrana. Valloriate. Valmala. Venasca. Vernante. Vicoforte. Vignolo. Villanova Mondovi'. Villar San Costanzo. Vinadio. Viola.

VERBANIA: Antrona Schieranco. Arola. Aurano. Bannio Anzino. Beura-Cardezza. Bognanco. Calasca-Castiglione. Cambiasca. Caprezzo. Cavaglio-Spoccia. Ceppo Morelli. Cesara. Cossogno. Craveggia. Crevoladossola. Cursolo-Orasso. Domodossola. Druogno. Falmenta. Germagno. Gurro. Intragna. Loreglia. Macugnaga. Madonna del Sasso. Malesco. Masera. Massiola. Miazzina. Montecrestese. Montescheno. Nonio. Premosello-Chiovenda. Quarna Sopra. Quarna Sotto. Re. San Bernardino Verbano. Santa Maria Maggiore. Seppiana. Toceno. Trasquera. Trontano. Valstrona. Vanzone con San Carlo. Varzo. Viganella. Villadossola. Villette

VERCELLI: Alagna Valsesia. Balmuccia. Boccioleto. Breia. Campertogno. Carcoforo. Cellio. Cervatto. Civiasco. Cravagliana. Fobello. Mollia. Pila. Piode. Quarona. Rassa. Rima San Giuseppe. Rimasco. Rimella. Riva Valdobbia Rossa. Sabbia. Scopa. Scopello. Valduggia. Varallo. Vocca

TOSCANA

AREZZO: Anghiari. Arezzo (1). Badia Tedalda. Bibbiena. Capolona (1). Caprese Michelangelo. Castel Focognano. Castel San Niccolo'. Castiglion Fibocchi (1). Castiglion Fiorentino (1). Chitignano. Chiusi Della Verna. Cortona (1). Loro Ciuffenna. Montemignaio. Monterchi. Ortignano Raggiolo. Pieve Santo Stefano. Poppi. Pratovecchio. Sansepolcro. Sestino. Stia. Subbiano. Talla

(1) solo le zone delimitate in conformità alla direttiva 75/268/CEE

FIRENZE: Barberino di Mugello. Barberino Val d'Elsa. Borgo San Lorenzo. Dicomano. Firenzuola. Greve in Chianti. Londa. Marradi. Montespertoli. Palazzuolo sul Senio. Pelago (1). Pontassieve (1). Rufina. San Casciano in Val di Pesa. San Godenzo. San Piero a Sieve. Scarperia. Tavarnelle Val di Pesa. Vaglia. Vicchio

(1) solo le zone delimitate in conformità alla direttiva 75/268/CEE

GROSSETO: Capalbio. Isola del Giglio. Magliano in Toscana. Manciano. Monte Argentario. Orbetello. Pitigliano. Sorano

LIVORNO: Campo nell'Elba. Capoliveri. Capraia Isola. Marciana. Marciana Marina. Porto Azzurro. Portoferraio. Rio Marina. Rio nell'Elba

LUCCA: Bagni di Lucca. Barga. Borgo a Mozzano. Camporgiano. Careggine. Castelnuovo di Garfagnana. Castiglione di Garfagnana. Coreglia Antelminelli. Fabbriche di Vallico. Fosciandora. Gallicano. Giuncugnano. Minucciano. Molazzana. Pescaglia. Piazza al Serchio. Pieve Fosciana. San Romano in Garfagnana. Seravezza. Sillano. Stazzema. Vagli Sotto. Vergemoli. Villa Basilica. Villa Collemandina

MASSA CARRARA: Aulla. Bagnone. Casola in Lunigiana. Comano. Filattiera. Fivizzano. Fosdinovo. Licciana Nardi. Mulazzo. Podenzana. Pontremoli. Tresana. Villafranca in Lunigiana. Zeri

PISTOIA: Abetone. Cutigliano. Marliana. Pescia (1). Pistoia (1). Piteglio. Sambuca Pistoiese. San Marcello Pistoiese

PRATO: Cantagallo. Vernio

(1) solo le zone delimitate in conformità alla direttiva 75/268/CEE

SIENA: Asciano. Buonconvento. Casole d'Elsa. Castellina in Chianti. Castelnuovo Berardenga. Cetona. Chiusdino. Gaiole in Chianti. Montalcino. Montepulciano. Monteroni d'Arbia. Monticiano. Murlo. Pienza. Radda in Chianti. Radicondoli. Rapolano Terme. San Giovanni d'Asso. San Quirico d'Orcia. Sarteano. Sovicille. Torrita di Siena. Trequanda

TRENTINO ALTO ADIGE

BOLZANO: Aldino. Anterivo. Avelengo. Badia. Barbiano. Braies. Brennero. Caines. Campo di Trens. Campo Tures. Castelbello-Ciardes. Castelrotto. Chienes. Chiusa. Cornedo all'Isarco. Cortaccia sulla Strada del Vino. Curon Venosta. Dobbiaco. Falzes. Fie' allo Sciliar. Funes. Gais. Glorenza. Laces. Lagundo. Laion. Lana. Lasa. Lauregno. La Valle. Luson. Malles Venosta. Martello. Meltina. Monguelfo. Moso in Passiria. Naturno. Naz-Sciaves. Nova Levante. Nova Ponente. Parcines. Perca. Plaus. Prato allo Stelvio. Predoi. Proves. Racines. Rasun Anterselva. Renon. Rifiano. Rio Di Pusteria. Rodengo. San Candido. San Genesio Atesino. San Leonardo in Passiria. San Lorenzo di Sebato. San Martino in Badia. San Martino in Passiria. San Pancrazio. Sarentino. Scena. Selva dei Molini. Senale-S.Felice. Senales. Sesto. Silandro. Sluderno. Stelvio. Terento. Tesimo. Tires. Tirolo. Trodena. Tubre. Ultimo. Vadena. Val di Vizze. Valle Aurina. Valle di Casies. Vandoies. Varna. Velturno. Verano. Villabassa. Villandro. Vipiteno

TRENTO: Aldeno, Amblar, Bedollo, Bersone, Bezzecca, Bieno, Bondone, Bosentino, Bresimo, Brione, Cagno', Caldes, Campodenno, Canal San Bovo, Capriana, Carzano, Castel Condino, Castello Tesino, Castelnuovo, Cavedago, Cavizzana, Cembra, Centa San Nicolo', Cimego, Cimone, Cinte Tesino, Cis, Cloz, Concei, Condino, Coredo, Cunevo, Dambel, Daone, Denno, Don, Faedo, Faver, Fierozzo, Flavon, Frassilongo, Garniga, Giovo, Grauno, Grigno, Grumes, Ivano-Fracena, Lardaro, Lavarone, Lisignago, Livo, Luserna, Nogaredo, Novaledo, Ospedaletto, Palu' del Fersina, Ronzo-Chienis, Pieve di Bono, Pieve Tesino, Praso, Prezzo, Rabbi, Revo', Romallo, Romeno, Roncegno, Ronchi Valsugana, Roncone, Rovere' della Luna, Rumo, Sagron Mis, Samone, San Michele all'Adige, Sant'Orsola Terme, Sanzeno, Scurelle, Segonzano, Sfruz, Siror, Smarano, Sover, Spera, Spormaggiore, Sporminore, Storo, Strigno, Telve, Telve di Sopra, Terragnolo, Terzolas, Tiarno di Sopra, Tiarno di Sotto, Ton, Tonadico, Torcegno, Trambileno, Tres, Valda, Valfloriana, Vallarsa, Vattaro, Vervo', Vignola-Falesina, Vigolo Vattaro, Villa Agnedo, Villa Lagarina

UMBRIA

PERUGIA: Assisi, Bastia, Bettona, Bevagna, Campello sul Clitunno, Cannara, Cascia, Castel Ritaldi, Castiglione del Lago, Cerreto di Spoleto, Citta' della Pieve, Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Lisciano Niccone, Magione, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Montefalco, Monteleone di Spoleto, Norcia, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia(1), Piegaro, Poggiodomo, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Todi, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno, Vallo di Nera

(1) tutto il territorio comunale ad eccezione della zona urbana

VALLE D'AOSTA

AOSTA: Arvier, Avise, Bionaz, Challand-Saint-Victor, Chamois, Champorcher, Emarese, Fontainemore, Gaby, Issime, La Salle, Lillianes, Montjovet, Ovace, Perloz, Pontboset, Rhemes-Notre-Dame, Saint-Denis, Saint-Nicolas, Torgnon, Valgrisenche, Verrayes

VENETO

BELLUNO: Agordo, Alano di Piave, Alleghe, Arsie', Castello Lavazzo, Cencenighe Agordino, Cesiomaggiore, Chies d'Alpago, Cibiana di Cadore, Colle Santa Lucia, Comelico Superiore, Danta di Cadore, Falcade, Farra d'Alpago, Feltre, Fonzaso, Canale d'Agordo, Forno di Zoldo, Gosaldo, Lamon, La Valle Agordina, Lentiai, Limana, Livinallongo del Col di Lana, Mel, Ospitale di Cadore, Pedavena, Perarolo di Cadore, Pieve d'Alpago, Puos d'Alpago, Quero, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, San Gregorio nelle Alpi, San Nicolo' di Comelico, San Pietro di Cadore, Santa Giustina, San Tomaso Agordino, Santo Stefano di Cadore, Sappada, Sedico, Selva di Cadore, Seren del Grappa, Sospirolo, Soverzene, Sovramonte, Taibon Agordino, Tambre, Trichiana, Vallada Agordina, Vas, Voltago Agordino, Zoldo Alto, Zoppe' di Cadore

PADOVA: Agna, Arre, Bagnoli di Sopra, Baone, Barbona, Battaglia Terme, Candiana, Carceri, Carrara Santo Stefano, Cartura, Casale di Scodosia, Castelbaldo, Cervarese Santa Croce, Cinto Euganeo, Conselve, Este, Galzignano Terme, Lozzo Atestino, Masi, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Merlara, Montagnana, Ospedaletto Euganeo, Pernumia, Piacenza d'Adige, Ponso, Rovolon, Saccolongo, Saletto, Santa Margherita d'Adige, Sant'Urbano, Terrassa Padovana, Urbana, Veggiano, Vighizzolo d'Este, Villa Estense, Vo

VENEZIA: Caorle, Eraclea

VERONA: Albaredo d'Adige, Badia Calavena, Bosco Chiesanuova, Brentino Belluno, Cazzano di Tramigna, Cologna Veneta, Dolce', Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Mezzane di Sotto, Pressana, Roveredo di Gua', Rovere' Veronese, San Giovanni Ilarione, San Mauro di Saline, Sant'Anna d'Alfaedo, San Zeno di Montagna, Selva di Progno, Tregnago, Velo Veronese, Veronella, Vestenanova

VICENZA: Agugliaro, Albettone, Altissimo, Arsiero, Asiago, Asigliano Veneto, Barbarano Vicentino, Brogliano, Caltrano, Calvene, Campiglia dei Berici, Campolongo sul Brenta, Carre', Cartigliano, Castegnero, Castelgomberto, Chiampo, Chiuppano, Cismon del Grappa, Cogollo del Cengio, Conco, Cornedo Vicentino, Crespadoro, Enego, Fara Vicentino, Foza, Gallio, Gambugliano, Grancona, Laghi, Lastebasse, Longare, Lugo di Vicenza, Lusiana, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Montecchio Precalcino, Monte di Malo, Montegalda, Montegaldella, Mossano, Mussolente, Nanto, Nogarole Vicentino, Nove, Noventa Vicentina, Pedemonte, Pianezze, Piovene Rocchette, Poiana Maggiore, Posina, Pove Del Grappa, Recoaro Terme, Roana, Romano d'Ezzelino, Rotzo, Salcedo, San Germano dei Berici, San Nazario, San Pietro Mussolino, Sarcedo, Solagna, Sossano, Tonezza del Cimone, Torrebelvicino, Trissino, Valdastico, Valli del Pasubio, Valstagna, Velo d'Astico, Villaga, Zovencedo, Zugliano

TREVISO: Asolo, Borso del Grappa, Cappella Maggiore, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Cessalto, Chiarano, Cison di Valmarino, Codogne', Colle Umberto, Cordignano, Crespano del Grappa, Farra di Soligo, Follina, Fontanelle, Fonte, Fregona, Gaiarine, Giavera del Montello, Godega di Sant'urbano, Gorgo al Monticano, Mansue', Meduna di Livenza, Miane, Monfumo, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Nervesa della Battaglia, Orsago, Paderno del Grappa, Pieve di Soligo, Portobuffole', Possagno, Refrontolo, Revine Lago, San Fior, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, San Zenone degli Ezzelini, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Tarzo, Volpago del Montello

ALLEGATO 2

FUORI OBIETTIVO: con deroga 92.3.c

FRIULI VENEZIA GIULIA

GORIZIA: Capriva del Friuli. Cormons. Dolegna del Collio. Farra d'Isonzo. Gorizia (1). Gradisca d'Isonzo. Mariano del Friuli. Medea. Moraro. Mossa. Sagrado. San Floriano del Collio. San Lorenzo Isontino

(1) tutto il territorio comunale ad eccezione delle circoscrizioni: Piedimonte. Campagnuzza. S.Andrea. S.Anna e S.Rocco (per il resto del territorio comunale. vedasi "Obiettivo 2. con deroga 92.3.c")

TRIESTE: Trieste (2)

(2) tutto il territorio comunale ad eccezione delle circoscrizioni: n. 11-Servola-Chiarbola. n. 12-Valmaura-Borgo S.Sergio. Chiadino Rozzol. Roiano e Altipiano Est (per il resto del territorio comunale vedasi "Obiettivo 2. 92.3.c)

97A3237

97A3237

CIRCOLARE 14 marzo 1997, n. 78/T.

Legge 7 marzo 1996, n. 108, recante: «Disposizioni in materia di usura». Applicazione dell'art. 12-*sexies*, comma 3, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

Alle direzioni compartimentali del territorio - sezioni staccate demanio

Agli uffici del territorio

Agli uffici tecnici erariali

Alle direzioni compartimentali del territorio

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

Alla Corte dei conti - Ufficio controllo consuntivo sui rendiconti, le contabilità e le gestioni del Ministero delle finanze

All'Avvocatura generale dello Stato

Al Ministero di grazia e giustizia

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari penali, delle grazie e del casellario generale

Al Ministero dell'interno - Gabinetto

Al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza

Al commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle misure antiracket

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.B.

Al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro

Al Gabinetto del Ministro delle finanze

Al Ministero delle finanze - Ufficio del segretario generale

Al Ministero delle finanze - Ufficio del coordinamento legislativo

Ai prefetti della Repubblica

Alla Ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze

Al Dipartimento del territorio - Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione

Al Dipartimento del territorio - Direzione centrale dei servizi tecnici erariali

Con nota n. 11882 del 6 maggio 1996 la ragioneria centrale presso questo Ministero, premesso che a suo parere l'art. 6 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante «Disposizioni in materia di usura», facendo salve le disposizioni contenute nell'art. 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992. n. 356, ha esteso anche alle gestioni dei beni confiscati ai sensi dell'art. 644 del codice penale (cosi come modificato da tale legge) la normativa vigente per i beni confiscati di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, ha chiesto di conoscere se e quali disposizioni fossero state impartite dal Dipartimento del territorio alle sezioni staccate del demanio a seguito del dettato del comma 3 del succitato art. 12-*sexies*, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, ai sensi del quale «per la gestione e destinazione dei beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano, in quanto compatibili. le disposizioni contenute nel decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282».

La questione, come prospettata dalla predetta ragioneria centrale, è stata oggetto, da parte di questo Ministero, di attento esame ed approfondimento basato sulle considerazioni ed osservazioni che qui di seguito si riportano:

a) la legge 7 marzo 1996, n. 108, promulgata il 7 marzo 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* in data 9 marzo successivo, all'art. 1 ha novellato l'art. 644 del codice penale ("Usura") prevedendo che: «Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni;

b) la medesima legge, all'art. 6 stabilisce che «sono fatte salve le disposizioni contenute nell'art. 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, introdotto dall'art. 2 del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 501;

c) le disposizioni del citato articolo 12-*sexies* prevedono:

ai commi 1 e 2: ipotesi particolari di confisca di denaro, di beni o di altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica;

al comma 3, che «... per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall'art. 444, comma 2, del codice di procedura penale, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati. Non possono essere nominate amministratori ... *(Omissis)*»;

d) l'art. 3 della legge 7 marzo 1996, n. 109 — parimenti promulgata il 7 marzo 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* in data 9 marzo successivo — ha esplicitamente abrogato l'art. 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, ed ha, altresì, introdotto una nuova disciplina per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, prevedendo l'inserimento degli articoli 2-*nonies*, 2-*decies*, 2-*undecies* e 2-*duodecies* dopo l'art. 2-*octies* della citata legge n. 575 del 1965.

Da tutto quanto sopra considerato ed osservato è sorto il problema se alla confisca disposta ai sensi dell'art. 644 c.p. fosse applicabile la normativa prevista dall'art. 4 del decreto-legge n. 230 del 1989 (ora abrogato) oppure la nuova normativa introdotta dall'art. 3 della legge n. 109 del 1996.

Su tale problema, che coinvolge questioni ermeneutiche di notevole interesse e rilevanza sul piano giuridico e comportanti riflessi sulla gestione e destinazione dei beni confiscati, questo Ministero ha ritenuto necessario interpellare il Consiglio di Stato per acquisirne il parere ai fini di una uniforme interpretazione ed attuazione della normativa citata.

In proposito questa Amministrazione, premesso:

1) che sulla medesima *Gazzetta Ufficiale* sono pubblicate le due leggi n. 108 e n. 109 del 1996, di cui la seconda — la n. 109 — abroga esplicitamente la disciplina dettata dall'art. 4 del decreto-legge n. 230 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 282 del 1989, e richiamata dalle norme contenute nel testo della legge n. 108;

2) che nel caso di specie si è di fronte a fonti primarie aventi la stessa forza di legge, promulgate e pubblicate negli stessi giorni, per cui non pare possa valere il principio che la seconda legge prevale sulla prima;

3) che, peraltro, la seconda legge (n. 109) ha esplicitamente abrogato una norma (art. 4 del decreto-legge n. 230 del 1989) richiamata dalla legge n. 108 sostituendola con la nuova disciplina prevista dalle disposizioni introdotte dall'art. 3, ha espresso l'opinione che per la gestione di beni confiscati ex art. 644 del codice penale (e, analogamente, per le ipotesi particolari di confisca previste dai commi 1 e 2 dell'art. 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992) avrebbe dovuto trovare applicazione la normativa introdotta dall'art. 3 della legge n. 109 del 1996.

Questa medesima Amministrazione ha, comunque, espresso le proprie perplessità per quanto riguarda l'ulteriore problema se tale nuova normativa dovesse o meno applicarsi integralmente alle suindicate ipotesi di confisca, dal momento che il comma 3 dell'art. 12-*sexies* ha precisato che le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 230 del 1989 si osservano «in quanto compatibili», espressione questa di non facile interpretazione e quindi, di concreta attuazione.

Il Consiglio di Stato ha espresso il richiesto parere con voto n. 1810/1996 reso nell'adunanza della sezione terza in data 10 dicembre 1996.

Il predetto Alto consesso, considerato:

che per quanto concerne il sequestro e la confisca dei beni frutto di illecite attività, la disciplina dettata dall'art. 2-*ter* della legge 31 maggio 1965, n. 575, è stata ampliata e precisata dapprima con il decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, (convertito dalla legge 4 agosto 1989, n. 282), successivamente dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, (convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356) ed infine dalla legge 7 marzo 1996, n. 109;

che la legge n. 109 del 1996 ha rimodulato la materia della confisca riportandola, attraverso una integrazione della legge n. 575 del 1965, nell'ambito di quest'ultima legge, cosa che non faceva il decreto-legge n. 230 del 1989; impostato su tale linea l'intervento del legislatore, si comprende come l'art. 4 del richiamato decreto-legge n. 230 del 1989 (che non si inseriva nella legge n. 575 del 1965, pur dettandone una disciplina integrativa) abbia dovuto essere abrogato;

che tale abrogazione non rende privo di contenuto l'art. 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992, in quanto il venir meno della normativa ivi richiamata (l'art. 4 del decreto-legge n. 230 del 1989) comporta, necessariamente, che per la disciplina dei beni confiscati debba applicarsi quella che è ormai divenuta la normativa generale e cioè quella contenuta nella legge n. 575 del 1965, così come risulta nel suo testo attuale, a seguito delle modifiche e delle integrazioni ad essa apportate nel corso degli anni, ha ritenuto condivisibile la tesi di questa amministrazione secondo cui per la gestione dei beni confiscati ex art. 644 del codice penale (e, analogamente, per le ipotesi particolari di confisca previste dai commi 1 e 2 dell'art. 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992) deve trovare applicazione la normativa introdotta dall'art. 3 della legge n. 109 del 1996.

Per quanto concerne, poi, il secondo aspetto del problema, e cioè l'interpretazione da dare all'espressione «in quanto compatibili», il medesimo Alto consesso ha fatto testualmente presente che «la formula usata dal legislatore è una formula di salvezza, diretta ad evitare che la rigidità del richiamo ad una disciplina altra rispetto al testo che la contiene possa tradursi in una inapplicabilità della disciplina richiamata. Tale formula consente pertanto — sia all'amministratore che al giudice — di esaminare e di scegliere, nell'ambito della disciplina richiamata, quale sia la disposizione concretamente applicabile al caso sottoposto alla sua decisione».

Avuto riguardo al su riferito parere del Consiglio di Stato, espresso con il citato voto n. 1810/1996 del 10 dicembre 1996 - di cui, ad ogni buon fine, si allega copia - questo Ministero dispone che per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi dell'art. 644 del codice penale e dei commi 1 e 2 dell'art. 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992, le sezioni staccate del

demanio e, ove istituiti, gli uffici del territorio applichino la normativa introdotta dall'art. 3 della legge 7 marzo 1996, n. 109, tenendo presenti le istruzioni impartite in materia dalla Direzione centrale del demanio con particolare riferimento alla circolare n. 109/T - prot. n. 31140, in data 3 maggio 1996.

Si resta in attesa di assicurazione di adempimento.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per assicurarne la massima divulgazione.

Il direttore generale
del Dipartimento del territorio
VACCARI

ALLEGATO

CONSIGLIO DI STATO
Adunanza della terza sezione del 10 dicembre 1996

N. prot. 1810/1996

Oggetto: Legge 7 marzo 1996 n. 108 - Applicazione dell'art. 12-*sexies*, comma 3, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

La Sezione

Vista la relazione senza data, n. 31859, pervenuta nella segreteria della Sezione in data 31 ottobre 1996, con la quale il Ministero delle finanze, Dipartimento del territorio - Direzione centrale del demanio formula il quesito in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore;

Premesso.

Con relazione senza data n. 31859, pervenuta nella segreteria della sezione in data 31 ottobre 1996, il Ministero delle finanze, Dipartimento del territorio - Direzione centrale del demanio formula un quesito circa le modalità di applicazione dell'art. 12-*sexies*, comma 3, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 in relazione alle disposizioni della legge 7 marzo 1996 n. 108 recante «Disposizioni in materia di usura».

In proposito l'amministrazione riferente espone che, con nota n. 11882 del 6 maggio 1996 la ragioneria centrale presso il Ministero, premesso che a suo parere l'art. 6 della legge 7 marzo 1996, n. 108, facendo salve le disposizioni contenute nell'art. 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 ha esteso anche alle gestioni dei beni confiscati ai sensi dell'art. 644 del codice penale (così come modificato da tale legge), la normativa vigente per i beni confiscati di cui alla legge n. 575 del 1965, ha chiesto di conoscere se e quali disposizioni fossero state impartite Dipartimento alle sezioni staccate del territorio a seguito del dettato del 3° comma del succitato art. 12-*sexies*, comma 3, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ai sensi del quale «per la gestione e destinazione dei beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano, in quanto compatibili le disposizioni contenute nel decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282».

Al riguardo l'amministrazione osserva che:

a) la legge 7 marzo 1996, n. 108, promulgata il 7 marzo 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* in data 9 marzo successivo, all'art. 1 ha novellato l'art. 644 del codice penale («Usura») prevedendo che: «Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona ...»;

b) la medesima legge, all'art. 6 stabilisce che «sono fatte salve le disposizioni contenute nell'art. 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, introdotto dall'art. 2 del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 501»;

c) le disposizioni del citato articolo 12-*sexies* prevedono:

ai commi 1 e 2: ipotesi particolari di confisca di denaro, di beni o di altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica;

l comma 3, che: «... per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282...»;

d) l'art. 3 della legge 7 marzo 1996, n. 109 - parimenti promulgata il 7 marzo 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* in data 9 marzo successivo - ha esplicitamente abrogato l'art. 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282 ed ha, altresì, introdotto una nuova disciplina per la gestione e destinazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, prevedendo l'inserimento degli articoli 2-*nonies*, 2-*decies*, 2-*undecies* e 2-*duodecies* dopo l'art. 2-*octies* della citata legge n. 575 del 1965;

e) alla luce di quanto sopra sorge il problema se sia applicabile alla confisca disposta ai sensi dell'art. 644 del codice penale la normativa prevista dal citato art. 4 del decreto-legge n. 230 del 1989 (ora abrogato) oppure la nuova normativa introdotta dall'art. 3 della legge n. 109 del 1996.

Al riguardo l'amministrazione premesso:

a) che sulla medesima *Gazzetta Ufficiale* sono pubblicate le due leggi n. 108 e n. 109 del 1996, di cui la seconda - la n. 109 - abroga esplicitamente la disciplina dettata art. 4. del decreto-legge n. 230 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 282 del 1983 e richiamata dalle norme contenute nel testo della legge n. 108;

b) che nel caso di specie si è di fronte a fonti primarie, aventi la stessa forza di legge, promulgate e pubblicate negli stessi giorni, per cui non pare possa valere il principio che la seconda legge prevale sulla prima;

c) che, peraltro, la seconda legge (n. 109) ha esplicitamente abrogato una norma (art. 4 del decreto-legge n. 230 del 1989) richiamata dalla legge n. 108 sostituendola con la nuova disciplina prevista dalle disposizioni introdotte dall'art. 3, esprime l'opinione che per la gestione dei beni confiscati ex art. 644 del codice penale (e, analogamente, per le ipotesi particolari di confisca previste dai commi 1 e 2 dell'art. 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992) dovrebbe trovare applicazione la normativa introdotta dall'art. 3 della legge n. 109 del 1996.

Comunque l'amministrazione esprime le proprie perplessità per quanto riguarda il problema se tale nuova normativa debba o meno applicarsi integralmente alle suindicate ipotesi di confisca, dal momento che il comma 3 dell'art. 12-*sexies* ha precisato che le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 230 del 1989 si osservano «in quanto compatibili», espressione questa di non facile interpretazione e quindi, di concreta attuazione.

Considerato.

La sezione rileva come la disciplina della lotta alla criminalità mafiosa sia in continuo progredire onde adeguare costantemente la normativa in materia alle sempre nuove esigenze che si presentano nel corso della sua applicazione.

In particolare, per quanto concerne il sequestro e - per quanto in questa sede interessa - la confisca dei beni frutto di illecite attività la disciplina dettata dall'art. 2-*ter* della legge 31 maggio 1965, n. 575, è stata ampliata e precisata dapprima con il decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, (convertito dalla legge 4 agosto 1989, n. 282), successivamente dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, (conertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356) ed infine dalla legge 7 marzo 1996, n. 109.

Per quanto concerne quest'ultima legge si deve rilevare che essa ha rimodulato, la materia della confisca riportandola, attraverso una integrazione della legge n. 575 del 1965, nell'ambito di quest'ultima legge, cosa che non faceva il decreto-legge n. 230 del 1989. Una volta impostato su tale linea l'intervento del legislatore, si comprende come l'art. 4 dei richiamato decreto-leggge n. 230 del 1989 (che - appare opportuno ripeterlo - non si inseriva nella legge n. 575 del 1965, pur dettandone una disciplina integrativa) abbia dovuto essere abrogato (a differenza di quanto accaduto con il comma 3 dell'art. 2-*sexies* della stessa legge, nei confronti del quale la legge n. 109 del 1996, ha semplicemente provveduto alla sua sostituzione).

Ma tale abrogazione non rende privo di contenuto l'art. 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992, in quanto il venir meno della norma ivi richiamata (l'art. 4 del decreto-legge n. 230 del 1989) comporta, necessariamente che per la disciplina dei beni confiscati debba applicarsi quella che è ormai divenuta la normativa generale e cioè quella contenuta nella legge n. 575 del 1965, così come risulta nel suo testo attuale, a seguito delle modifiche e delle integrazioni ad essa apportate nel corso degli anni.

Appare pertanto condivisibile la tesi dell'amministrazione secondo cui per la gestione dei beni confiscati ex art. 644 del codice civile (e, analogamente, per le ipotesi particolari di confisca previste dai commi 1 e 2 dell'art. 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992) deve trovare applicazione la normativa introdotta dall'art. 3 della legge n. 109 del 1996.

Per quanto concerne il secondo aspetto del problema, e cioè l'interpretazione da dare all'espressione «in quanto compatibili» è sufficiente fare presente che, la formula usata dal legislatore è una formula di salvezza, diretta ad evitare che la rigidità del richiamo ad una disciplina altra rispetto al testo che la contiene, possa tradursi in una inapplicabilità della disciplina richiamata. Tale formula consente pertanto - sia all'amministratore che al giudice - di esaminare e di scegliere, nell'ambito della disciplina richiamata quale sia la disposizione concretamente applicabile al caso sottoposto alla sua decisione.

Non è possibile, in proposito, portare degli esempi specifici, innumerevoli potendo essere le ipotesi che, in materia, la vita reale può prospettare ma i criteri generali di interpretazione, la prassi e la giurisprudenza, potranno senz'altro fornire la chiave ai fini dell'applicazione della disposizione più adeguata alla soluzione del caso concreto. In ogni caso - qualora si profilassero delle fattispecie nuove o restassero comunque dei dubbi insormontabili con gli ordinari mezzi di cui dispone l'ammininistrazione - sarà sempre possibile formulare apposito quesito a questo consesso, che resta l'organo principale di consulenza per l'amministrazione.

P. Q. M.

Nei sensi sovraesposti è il parere della sezione.

97A3257

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di venti richieste di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 30 aprile 1997, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da ventuno cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, avente ad oggetto "Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica", limitatamente alle seguenti parti: articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole: "con eccezione del Molise e della Valle d'Aosta", alle parole "pari ai tre quarti dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento per difetto" ed alle parole: "Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione è costituita in unica circoscrizione elettorale"; comma 4: "I collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige sono definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422"; articolo 2, comma 1, limitatamente alle parole: "Gli ulteriori seggi sono attribuiti proporzionalmente in circoscrizioni regionali tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali"; articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: "che non partecipano al riparto dei seggi in ragione proporzionale"; articolo 17; articolo 18; articolo 19, comma 1, limitatamente alle parole: "in uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario"; comma 6, limitatamente alle parole: "Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore attribuito con calcolo proporzionale nelle circoscrizioni regionali l'Ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale."?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Movimento Club Pannella Riformatori, via di Torre Argentina, 76, Roma, Tel. 689791.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 30 aprile 1997, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da ventuno cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, avente ad oggetto "Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica", limitatamente a: articolo 2, comma 1, limitatamente alla parola: "proporzionalmente", nonché alle parole: "gruppi di"; articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: "che non partecipano al riparto dei seggi in ragione proporzionale"; articolo 17, comma 1, limitatamente alle parole: "gruppi di", alle parole: "della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e", nonché alle parole: "di ciascun gruppo", comma 2, limitatamente alle parole: "La cifra elettorale dei gruppi di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno, sottratti i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi dell'articolo 15.", comma 3 ("Per l'assegnazione dei seggi, l'ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, tre, quattro..., sino alla concorrenza del numero dei senatori da eleggere, scegliendo quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale ai senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se a un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.") e comma 4, limitatamente alle parole: "attribuiti ad ogni gruppo", alle parole: "del gruppo medesimo"; articolo 19, comma 6, limitatamente alle parole: "con calcolo proporzionale», nonché alle parole: «del medesimo gruppo"»?

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Movimento Club Pannella Riformatori, via Torre Argentina, 76, Roma, Tel. 689791.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 30 aprile 1997, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione

resa da ventuno cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva" limitatamente all'articolo 4, comma 1, limitatamente alle parole: "formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e le responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo;" e all' articolo 15, comma 1, limitatamente alle parole: ", nonché con i proventi derivanti dalla pubblicità radiofonica e televisiva"; nonché il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, recante "Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, limitatamente all'articolo 3-*bis*, comma 2: "La commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, contestualmente alla determinazione del limite massimo degli introiti pubblicitari di cui all'articolo 21 della legge 14 aprile 1975, n. 103, fissa per la concessionaria la quota percentuale massima di messaggi pubblicitari per ciascuna ora di effettiva trasmissione."; la legge 6 agosto 1990, n. 223 recante "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato" limitatamente all'articolo 8, comma 2-*bis*, limitatamente alle parole: "e ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva" nonché alle parole "con potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi", comma 6: "La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria pubblica non può eccedere il 4 per cento dell'orario settimanale di programmazione ed il 12 per cento di ogni ora: un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva."; comma 10, limitatamente alle parole: "e la concessionaria pubblica"; comma 15, limitatamente alle parole: ", sia per la concessionaria pubblica sia"; comma 16: ("Entro il 30 giugno di ciascun anno il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali e sentiti il Garante ed il Consiglio dei ministri, stabilisce il limite massimo degli introiti pubblicitari quale fonte accessoria di proventi che la concessionaria pubblica potrà conseguire nell'anno successivo. Tale limite viene fissato applicando, a quello stabilito per l'anno precedente, la variazione percentuale prevista per il gettito pubblicitario radiotelevisivo per l'anno in corso. Ove il gettito pubblicitario previsto si discosti da quello effettivo, il limite massimo degli introiti pubblicitari per l'anno successivo terrà conto dell'aumento o della diminuzione verificatasi."); comma 17: ("Le disposizioni di cui ai commi 6 e 16 del presente articolo e la normativa di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, articolo 15, hanno validità fino al 31 dicembre 1992. In tempo utile il Garante propone, nella relazione annuale di cui al comma 13 dell'articolo 6, in relazione alle nuove dimensioni comunitarie e all'andamento del mercato pubblicitario, le necessarie ed opportune modificazione alla suddetta normativa. Il Governo provvede alle conseguenti iniziative legislative.") e all'articolo 15, comma 6, limitatamente alle parole: ", con la concessionaria pubblica"; nonché il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante "Disposizioni urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, limitatamente all'articolo 2, comma 1, limitatamente alle parole: ", e l'articolo 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Movimento Club Pannella, Riformatori via di Torre Argentina n. 76, Roma, tel. 689791.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 30 aprile 1997, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da ventuno cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi" e successive modificazioni, limitatamente all'articolo 23, e all'articolo 25, comma 1 ("i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del diciannove per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle somme di cui alla lettera *b)* e sull'intero ammontare delle somme di cui alle lettere *a)* e *c)* del terzo comma dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. La ritenuta è elevata al venti per cento per le indennità di cui alle lettere *f)* e *g)* dell'articolo 12 del decreto stesso. La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Movimento Club Pannella Riformatori, via di Torre Arentina n. 76, Roma, tel. 689791.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 30 aprile 1997, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da ventuno cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che siano abrogati:

la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante "Ordinamento del corpo della Guardia di Finanza", limitatamente a: articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole: "delle forze armate dello Stato e" nonché alle parole "concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari;"; articolo 2, come modificato dall'articolo 75 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199; articolo 4, comma 1, limitatamente alle parole: "è scelto fra i generali di Corpo d'armata dell'Esercito in servizio permanente effettivo ed" nonché alle parole "di concerto col Ministro per la difesa", comma 2, limitatamente alle parole "Prende accordi con gli stati maggiori delle Forze armate per quanto è necessario in relazione all'addestramento militare e al concorso dei reparti del Corpo alle operazioni militari in caso di emergenza." e comma 3, limitatamente alle parole: "Assume la carica di Comandante in seconda il generale di divisione più anziano della Guardia di finanza."; articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: "possono esservi assegnati ufficiali di altre Forze armate, ai sensi del successivo articolo 7", e comma 2: "Per le esigenze addestrative di carattere militare e per il collegamento con lo stato maggiore dell'Esercito è assegnato al Comando generale un generale di brigata dell'Esercito in servizio permanente."; articolo 7; articolo 8, comma 1, limitatamente alla parola: "altre" e comma 2, limitatamente alle parole: "non militari"; articolo 9, limitatamente alle parole: "sottufficiali e truppa"; articolo 10; articolo 12.

l'articolo 2 del codice penale militare di pace, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, limitatamente alle parole: "della Guardia di Finanza"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Movimento Club Pannella Riformatori, via di Torre Argentina, 76, Roma, tel. 689791.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 30 aprile 1997, ha raccolto a verbale è dato atto della dichiarazione resa da ventuno cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul segunte quesito:

«Volete voi che siano abrogati l'articolo 1, comma 2; l'articolo 3, comma 1, limitatamente alle parole: "di cui all'art. 11 del presente decreto"; l'articolo 5, comma 3, limitatamente alle parole: "di cui all'art. 11 del presente decreto"; l'articolo 11, commi 1 e 2; l'articolo 2, limitatamente alle parole: "di cui all'articolo precedente"; l'articolo 13, comma 1; l'articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: "alla sede provinciale dell'A.C.I."; l'articolo 15, commi 1 e 2, limitatamente alle parole: "tenuto dall'A.C.I."; l'articolo 17, comma 3; l'articolo 18, limitatamente alle parole: "alla sede provinciale dell'A.C.I."; l'articolo 19, limitatamente alle parole: "provinciale dell'A.C.I." e comma 2, limitatamente alle parole: "provinciale dell'A.C.I."; l'articolo 20, limitatamente alle parole: "alla sede provinciale dell'A.C.I."; l'articolo 21, comma 1, limitatamente alle parole: "dalla sede provinciale dell'A.C.I." e comma 2, limitatamente alle parole: "provinciale del

l'A.C.I." e comma 2, limitatamente alle parole: "provinciale dell'A.C.I."; l'articolo 22, limitatamente alle parole: "provinciale dell'A.C.I."; l'articolo 23; l'articolo 24; l'articolo 25; l'articolo 27; l'articolo 28; l'articolo 30, comma 1, limitatamente alle parole: "e per il funzionamento dell'A.C.I. nei riguardi del Pubblico Registro Automobilistico" e comma 2 del regio decreto-legge n. 436 del 15 marzo 1927, convertito nella legge n. 510 del 19 febbraio 1928, intitolato "Disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del Pubblico Registro Automobilistico presso le sedi del reale Automobile Club d'Italia"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Movimento Club Pannella Riformatori, via di Torre Argentina, 76, Roma, tel. 689791.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 30 aprile 1997, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da ventuno cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi l'abrogazione degli articoli 4, 5, 6 lettera *b)* limitatamente alle parole: "tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro"; 7 comma primo limitatamente alle parole "del servizio ostetrico-ginecologico dell'ente ospedaliero in cui deve praticarsi l'intervento, che ne certifica l'esistenza. Il medico può avvalersi della collaborazione di specialisti. Il medico è tenuto a fornire la documentazione sul caso e a comunicare la sua certificazione al direttore sanitario dell'ospedale per l'intervento da praticarsi immediatamente" e comma secondo (Qualora l'interruzione della gravidanza si renda necessaria per imminente pericolo per la vita della donna, l'intervento può essere praticato anche senza lo svolgimento delle procedure previste dal comma precedente e al di fuori delle sedi di cui all'articolo 8. In questi casi, il medico è tenuto a darne comunicazione al medico provinciale); 8; 9 comma primo limitatamente alle parole: "alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed", e comma quarto limitatamente alle parole: "l'espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e", nonché alle parole: "secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8"; 10 comma primo limitatamente alle parole: "nelle circostanze previste dagli articoli 4 e 6", nonché alle parole: "di cui all'articolo 8", e comma terzo limitatamente alle parole: "secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5"; 11 comma primo (l'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali l'intervento è stato effettuato sono tenuti ad inviare al medico provinciale competente per territorio una dichiarazione con la quale il medico che lo ha eseguito dà notizia dell'intervento stesso e della documentazione sulla base della quale è avvenuto, senza fare menzione dell'identità della donna.); 12; 13; 14; 19 comma primo (Chiunque cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5 o 8, è punito con la reclusione sino a tre anni), comma secondo (La donna è punita con la multa fino a lire 100.000), comma terzo limitatamente alle parole: "o comunque senza l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 7", comma quinto (Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è punibile.) e comma settimo (Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma.); 22 comma terzo (Salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, non è punibile per il reato di aborto di donna consenziente chiunque abbia commesso il fatto prima dell'entrata in vigore della presente legge, se il giudice accerta che sussistevano le condizioni previste dagli articoli 4 e 6.) della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza"?»

Dichiarano altresì, di eleggere domicilio presso il Movimento Club Pannella Riformatori, via di Torre Argentina, 76, Roma, tel. 689791.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 30 aprile 1997 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da ventuno cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 13 aprile 1988, n. 117, recante "Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati"?»

Dichiarano altresì, di eleggere domicilio presso il Movimento Club Pannella Riformatori, via di Torre Argentina, 76, Roma, tel. 689791.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 30 aprile 1997, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da ventuno cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che siano abrogati l'art. 25, comma 5 limitatamente alle parole "le liste di", comma 6 limitatamente alle parole "le liste di", comma 7, comma 8, comma 9, comma 10, comma 11, comma 14 limitatamente alle parole "il voto di lista ed", "eventuale" e "nell'ambito della lista votata", l'art. 26, comma 3 limitatamente alle parole "concorrenti" e "ed a ciascuna di esse viene attribuito un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione", l'art. 26, comma 4, limitatamente alle parole "verifica che le liste siano sottoscritte dal numero prescritto di presentatori, controllando che nessun presentatore abbia sottoscritto più di una lista;" "altresì", "esclude le liste non presentate dal prescritto numero di sottoscrittori e", "in eccedenza, secondo l'ordine inverso o quello di iscrizione, nonché quelli presentati in più di una lista;", "altresì", "esclude le liste non presentate dal prescritto numero di sottoscrittori" e, "in eccedenza, secondo l'ordine inverso o quello di iscrizione, nonché quelli presentati in più di una lista e quelli", "ammesse", l'art. 27, comma 1 e 2, l'art. 27, comma 3 limitatamente alle parole "territoriale: *a)* provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio. Partecipano all'assegnazione dei seggi in ciascun collegio territoriale le liste che abbiano complessivamente conseguito almeno il 9 per cento dei suffragi rispetto al totale dei votanti sul piano nazionale," e nella lettera *c)* limitatamente alle parole "nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista", l'art. 39, comma 1 limitatamente alle parole "nell'ambito della lista", l'art. 39, comma 2, l'art. 39, comma 4 limitatamente alle parole "e 2" e "territoriali ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero dei componenti da sostituire e", della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura)?».

Dichiarano altresì, di eleggere domicilio presso il Movimento Club Pannella Riformatori, via di Torre Argentina, 76, Roma, tel. 689791.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 30 aprile 1997, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da ventuno cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che siano abrogati gli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 1° e 2° comma dell'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati), l'art. 33, comma 12, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavori e norme sul collocamento) e l'art. 1, comma 4, della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro)?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Movimeno Club Pannella Riformatori, via di Torre Argentina n. 76, Roma, tel. 689791.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 30 aprile 1997 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da ventuno cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato l'art. 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 863, recante "Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali" e successive modificazioni?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Movimento Club Pannella Riformatori, via di Torre Argentina n. 76, Roma, tel. 689791.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 30 aprile 1997 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da ventuno cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento" limitatamente all'articolo 18?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Movimento Club Pannella Riformatori, via di Torre Argentina n. 76, Roma, tel. 689791.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 30 aprile 1997 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da ventuno cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che siano abrogati gli articoli 26, 27, 28, 29, 30 e 36 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Movimento Club Pannella Riformatori, via di Torre Argentina n. 76, Roma, tel. 689791.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 30 aprile 1997, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da ventuno cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che siano abrogati:

- l'articolo 3, comma 2, limitatamente alle parole: "*c)* il consiglio di vigilanza;"; comma 3, limitatamente alle parole: "; può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza"; comma 4; comma 5, limitatamente alle parole: "; trasmette trimestralmente al consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione sull'attività svolta con particolare riferimento al processo produttivo ed al profilo finanziario, nonché qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza" e alle parole: "La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di componente del consiglio di vigilanza."; comma 8, limitatamente alle parole: "Il consiglio di indirizzo e vigilanza è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base di designazione delle confederazioni e delle organizzazioni di cui al comma 4;", del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, recante: "attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza";

- l'articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: "La rappresentanza di parte datoriale nel consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), fissata in dodici membri dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è ripartita tra due rappresentanti delle regioni, due delle province, uno dei comuni ed uno delle aziende speciali di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tre del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due del Ministero del tesoro ed uno del Ministero dell'interno.", del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante: "Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale", così come convertito e modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 28 novembre 1996, n. 608?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Movimento Club Pannella Riformatori, via di Torre Argentina n. 76, Roma, tel. 689791.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 30 aprile 1997, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da ventuno cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che siano abrogati:

- l'articolo 63, comma 2; comma 3, limitatamente alle parole: "di cui al comma precedente", alla parole: "per l'assistenza di malattia," e alle parole: "valido anche per i familiari che si trovino nelle condizioni indicate nel precedente comma", della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante: "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

- l'articolo 9, comma 1, primo periodo, limitatamente alla parola: "integrativi" e alle parole: "aggiuntive rispetto a quelle" e, secondo periodo, limitatamente alla parola: "integrativi"; comma 2, limitatamente alla parola: "integrativo", comma 3, limitatamente alla parola: "integrativi", comma 4, limitatamente alla parola: "integrativi", del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", così come sostituito dall'articolo 10 del Decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Movimento Club Pannella Riformatori, via di Torre Argentina n. 76, Roma, tel. 689791.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 30 aprile 1997, ha raccolto a verbale e dato della dichiarazione resa da ventuno cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che siano abrogata la legge 18 aprile 1962, n. 230, recante "Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato"; il decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 3 febbraio 1978, n. 18, recante "Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo"; nonché la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante "Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro", limitatamente all'articolo 23?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Movimento Club Pannella Riformatori, via di Torre Argentina n. 76, Roma, tel. 689791.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 30 aprile 1997, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da ventuno cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che siano abrogata la legge 27 luglio 1978, n. 392, (Disciplina delle locazioni di immobili urbani)?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Movimento Club Pannella Riformatori via di Torre Argentina n. 76, Roma, tel. 689791.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 30 aprile 1997, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da ventuno cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che siano abrogato il d.lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, recante "Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse", ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, limitatamente all'articolo 1, limitatamente alle parole: "e dei farmacisti"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Movimento Club Pannella Riformatori via di Torre Argentina n. 76, Roma, tel. 689791.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 30 aprile 1997, ha raccolto a verbale e dato della dichiarazione resa da ventuno cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private e limitative della libertà", limitatamente all'articolo 41-*bis*, comma 2?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Movimento Club Pannella Riformatori via di Torre Argentina n. 76, Roma, tel. 689791.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 30 aprile 1997, ha raccolto a verbale e dato della dichiarazione resa da ventuno cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che siano abrogati l'art. 303, comma 1, lettera *a)*, limitatamente alle parole: "senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio ovvero senza che sia stata pronunciata una delle sentenze previste dagli articoli 442, 448, comma 1, 561 e 563" e alla parole: "o la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni ovvero per uno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni", lettera *b)*: "dall'emissione del provvedimento che dispone il giudizio o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado: 1) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale le legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni; 2) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a vent'anni, salvo quanto previsto al numero 1); 3) un anno e sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;", lettera *c)*: "dalla prinuncia della sentenza di condanna di primo grado o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna in grado di appello: 1) nove mesi, si vi è stata condannata alla pena della reclusione non superiore a dieci ammi; 2) una anno, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a dieci anni; 3) un anno e sei mesi, se vi è stata condanna alla pena dell'ergastolo o dalla reclusione superiore a dieci anni;", lettera *d)*: "dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi gli stessi termini previsti dalla lettera *c)* senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna. Tuttavia, se vi è stata condanna in primo grado, ovvero se la impugnazione è stata proposta esclusivamente dal pubblico ministero si applica soltanto la disposizione del comma 4.", commi 2 e 3, limitatamente alle parole: "relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento, comma 4; l'articolo 304, comma 6, limitatamente alle parole: "commi 1, 2 e 3 e i termini aumentati della metà previsti dall'articolo 303, comma 4,", del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, "Approvazione del codice di procedura penale"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Movimento Club Pannella Riformatori via di Torre Argentina n. 76, Roma, tel. 689791.

97A3333

MINISTERO DELLA SANITÀ

Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto A.I.C. n. 104/1997 del 1° marzo 1997

Specialità medicinale: «SPATIX» nella forma e confezioni: 10 capsule gastroresistenti mg 100.

Titolare A.I.C.: Società Bioprogress p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Aurelia n. 58, codice fiscale 07696270581.

Produttore: la produzione della specialità medicinale sopraindicata sarà eseguita alla Società Scherer p.a. presso lo stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Nettunense Km 20,100.

Le operazioni terminali di confezionamento e controllo saranno effettuate dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduini n. 240.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazioni ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

10 capsule gastroresistenti mg 100;
A.I.C. n. 029090014 (in base 10) 0VRS6Y (in base 32);
classe «C».

Composizione: una capsula contiene:

principio attivo: Eparan solfato 100 mg.;

eccipienti: trigliceridi a media catena, trigliceridi saturi, lecitina di soja, gelatina, glicerolo, etile p. idrossibenzoato, propile p. idrossibenzoato, titanio biossido, ossido di ferro giallo, idrossipropilmetilcellulosa ftalato, dibutilftalato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: patologia vascolare con rischio trombotico.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 142/1997 del 26 marzo 1997

Specialità medicinale: «DIACARDIN» nelle forme e confezioni: 28 capsule 90 mg, 24 capsule 120 mg, 24 capsule 180 mg, 14 capsule 300 mg.

Titolare A.I.C.: Ethypharm S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Monza n. 196, codice fiscale 09294240156.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Ethyfarm S.A: nello stabilimento consortile sito in rue St. Matthieu, 17-21 Houdan (Francia).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazioni ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

28 capsule da 90 mg;
A.I.C. n. 029302015 (in base 10) 0VY77Z (in base 32);
classe «C»;

24 capsule da 120 mg;
A.I.C. n. 029302027 (in base 10) 0VY78C (in base 32);
classe: «A». Prezzo L. 17.200 ai sensi dellart. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996 n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

24 capsule da 180 mg;
A.I.C. n. 029302039 (in base 10) 0VY78R (in base 32);
classe «A». Prezzo L. 25.700 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996 n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996 n. 425;

14 capsule da 300 mg;
A.I.C. n. 029302041 (in base 10) 0VY78T (in base 32);
classe: «A». Prezzo L. 24.000 ai sensi dellart. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996 n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996 n. 425.

Composizione:

una capsula da 90 mg contiene: principio attivo: diltiazem cloridrato 90 mg; eccipienti: microgranuli di saccarosio e amido di mais, povidone, etilcellulosa, talco, acquacoat ECD 30, dibutilsebacato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Costituenti delle capsule: gelatina, titanio biossido (E 171):

una capsula da 120 mg contiene: principio attivo: diltiazem cloridrato 120 mg; eccipienti: microgranuli di saccarosio e amido di

mais, povidone, etilcellulosa, talco, acquacoat ECD 30, dibutilsebacato (nelle quantità indice nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Costituenti delle capsule: gelatina, eritrosina (E 127), indigotina (E 132), biossido di titanio (E 171):

una capsula da 180 mg contiene: principio attivo: diltiazem cloridrato 180 mg; eccipienti: microgranuli di saccarosio e amido di mais, povidone, etilcellulosa, talco, acquacoat ECD 30, dibutilsebacato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Costituenti delle capsule: gelatina, indigotina (E 132), biossido di titanio (E 171):

una capsula da 300 mg contiene: principio attivo: diltiazem cloridrato 300 mg; eccipienti: microgranuli di saccarosio e amido di mais, povidone, etilcellulosa, talco, acquacoat ECD 30, dibutilsebacato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Costituenti delle capsule: gelatina, eritrosina (E 127), indigotina (E 132), biossido di titanio (E 171).

Indicazioni terapeutiche: dosaggio da 90 mg: trattamento preventivo delle crisi di angina pectoris.

Dosaggi da 120 mg, 180 mg, 300 mg: trattamento preventivo delle crisi di angina pectoris; trattamento della ipertensione arteriosa.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 D.lgs n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto NCR n. 143/1997 del 26 marzo 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «MONOCINQUE», nella forma e confezione: 50 compresse 20 mg (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carnia n. 26, codice fiscale 00714810157.

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento sono effettuate dalla società Berlin - Chemie AG sita in Berlino (Germania), Glienicker Weg 125-127.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazioni ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

50 compresse 20 mg;

A.I.C. n. 025623051 (in base 10) 0SFYJC (in base 32);

classe: «A». Prezzo L. 11.800 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996 n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996 n. 425.

Composizione:

ogni compressa contiene: principio attivo: isosorbide -5-mononitrato mg 20.

Eccipienti: lattosio, cellulosa microcristallina, amido di mais, talco, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: terapia di mantenimento dell'insufficienza coronarica, profilassi degli attacchi di angina pectoris, trattamento post-infarto miocardico, terapia di mantenimento dell'insufficienza miocardica cronica anche in associazione con cardiotonici e diuretici. Il preparato non è idoneo al controllo degli episodi stenocardici acuti.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 144/1997 del 26 marzo 1997

Specialità medicinale «LIQUEMIN» nella forma e confezione: 10 flaconi iniettabili 25.000 UI/5 ml.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante n. 11, codice fiscale 00747170157.

Produttore: la produzione e il controllo sono effettuate dalla Società Hoffmann - La Roche AG di Grenzach - Wylewn (Germania); le operazioni di confezionamento possono essere effettuate sia dalla società titolare dell'A.I.C., presso lo stabilimento sito in piazza Durante n. 11, sia presso lo stabilimento Hoffmann - La RocheAG di Grenzach - Wylewn (Germania).

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazioni ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

10 flaconi iniettabili 25.000 UI/5 ml;

A.I.C. n. 004773040 (in base 10) 04KP5J (in base 32);

classe: «A». Prezzo L. 68.800 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996 n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996 n. 425.

Composizione:

1 ml di prodotto contiene:

principio attivo: eparina sodica (di origine suina) 5.000 U.I.; eccipienti: sodio cloruro, crocresolo, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: profilassi e terapia della malattia tromboembolica venosa e arteriosa.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 153/1997 del 26 marzo 1997

Specialità medicinale: «BECLOJET» nella forma e confezioni: «50» aerosol dosato 200; erogazioni 50 μg e «250» aerosol dosato 200 erogazioni 250 μg.

Titolare A.I.C.: Società Promedica r.l, con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Palermo n. 26/A, codice fiscale 01697370342.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo sono eseguiti dalla Società titolare dell'A.I.C. presso l'officina consortile sita in Parma, via S. Leonardo n. 96.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

«50» aerosol dosato 200; erogazioni 50 μg;

A.I.C. n. 028844013 (in base 10) 0VJ7ZF (in base 32);

classe: «A». Prezzo: L. 11.300 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996 n. 323 convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

«250» aerosol dosato 200; erogazioni 20 μg;

A.I.C. n. 028844025 (in base 10) 0VJ7ZT (in base 32).

classe: «A». Prezzo: L. 41.400 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996 n. 323 convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 d.leg.vo n. 539/1992).

Estratto decreto A.I.C. n. 153/1997 del 26 marzo 1997

Specialità medicinali:

«BECLOJET 50», una bomboletta contiene:

principio attivo: beclometasone dipropionato mg 10.

eccipienti: sorbitan trioleato, tricloromonofluorometano, diclorodifluorometano (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

«BECLOJET 250», una bomboletta contiene:

principio attivo: beclometasone dipropionato mg 50;

eccipienti: sorbitan trioleato, tricloromonofluorometano, diclorodifluorometano (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 155/1997 del 28 marzo 1997

Specialità medicinale: «SALBUJET» nella forma e confezioni: aerosol dosato 200 inalazioni 100 μg.

Titolare A.I.C: Società Promedica r.l, con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Palermo n. 26/A, codice fiscale 01697370342.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo sono eseguiti dalla Società titolare dell'A.I.C. presso l'Officina consortile sita in Parma, via S Leonardo n. 96.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

aerosol dosato 200 inalazioni 100μg.

A.I.C.: n. 028898017 (in base 10) 0VKWR1 (in base 32).

Classe: «A». Prezzo L. 7.800 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996 n. 323 convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 d. leg.vo n. 539/1992).

Composizione: una bomboletta contiene:

principio attivo: Salbutamolo mg 20.

Eccipienti: lecitina di soja, sorbitan trioleato, tricloromonofluorometano, diclorodifluorometano (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'asma bronchiale. broncopatia ostruttiva con componente asmatica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 156/1997 del 28 marzo 1997

Specialità medicinale: «JETBES» nella forma e confezioni: «Mite» aerosol dosato 200 erogazioni e aerosol dosato 200 erogazioni;

Titolare A.I.C: Società Promedica r.l, con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Palermo n. 26/A, codice fiscale 01697370342.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo sono eseguiti dalla Società titolare dell'A.I.C. presso l'Officina consortile sita in Parma, via S Leonardo n. 96.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

«mite» aerosol dosato 200 erogazioni;

A.I.C. n. 028846018 (in base 10) 0VJ9Y2 (in base 32);

classe: «B». Prezzo L. 12.700, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

aerosol dosato 200 erogazioni;

A.I.C. n. 028846020 (in base 10) 0VJ7Y4 (in base 32;

classe «B». Prezzo L. 41.400, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 3232, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 d. leg.vo n. 539/1992).

Composizione: JETBES «Mite» aerosol dosato 200 erogazioni, una bomboletta contiene:

principio attivi: beclometasone dipropionato mg 10, salbutamolo mg 20;

eccipienti: lecitina di soja, sorbitan trioleato, tricloromonofluorometano, diclorodifluorometano (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

JETBES aerosol dosato 200 erogazioni, 1 bomboletta contiene:

principio attivo: beclometasone dipropionato mg 50, salbutanolo mg 20;

eccipienti: lecitina di soja, sorbitan trioleato, tricloromonofluorometano, diclorodifluorometano (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeudiche: asma bronchiale, broncopneumopatia cronica ostruttiva con componente asmatica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A3239

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Estratto decreto n. 88/1997 del 1° marzo 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «NEOFARM ALCOLICO TINTURA», con variazione della denominazione in «NEOMEDIL», nella confezione soluzione flacone 1000 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 16773 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 d.l.vo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

composizione: principio attivo: benzalconio cloruro; alcool etilico.

Titolare A.I.C.: Farmec di Renato Tabasso & C. S.n.c., con sede legale e domicilio fiscale in via E. Fermi, 15, Pescantina (Verona) fraz. Settimo, codice fiscale 00133360081.

A.I.C.: n. 033115039 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Farmec S.n.c. - Settimo di Pescantina (Verona).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art. 3 decreto legislativo n. 539/1992.

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà comunicare al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e farmacovigilanza la data di inizio della commercializzazione.

Analoga comunicazione dovrà essere inviata alle associazioni rappresentative delle farmacie pubbliche e private, firmatarie di cui all'allegato n. 3 al D.P.R. 21 febbraio 1989 n. 94, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1989.

La comunicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio delle vendita al pubblico della specialità medicinale in questione e comunque entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

I lotti prodotti anteriormente al presente decreto come presidio medico-chirurgico e aventi il numero di registrazione di cui alle premesse, pottranno essere dispensati al pubblico fino al giorno precedente la data di cui al primo comma e comunque non oltre il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. A partire dalla data di cui al primo comma del presente articolo potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico chirurgico di cui alle premesse è fissata al quarantacinquesimo giorno successivo.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società Farmec di Renato Tabasso & C. S.n.c., titolare dell'A.I.C.

Estratto decreto n. 89/1997 del 1° marzo 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «NEOFARM ALCOLICO TINTURA», con variazione della denominazione in «NEOMEDIL», nella confezione soluzione flacone 500 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 16773 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 D.L.vo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

composizione: principio attivo: benzalconio cloruro; alcool etilico.

Titolare A.I.C.: Farmec di Renato Tabasso & C. S.n.c., con sede legale e domicilio fiscale in via E. Fermi, 15, Pescantina (Verona) fraz. Settimo, codice fiscale 00133360081.

Numero A.I.C.: 033115027 (in base 10 0ZLLWM (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Farmec S.n.c. - Settimo di Pescantina (Verona).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art. 3 decreto legislativo n. 539/1992.

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà comunicare al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e farmacovigilanza la data di inizio della commercializzazione.

Analoga comunicazione dovrà essere inviata alle associazioni rappresentative delle farmacie pubbliche e private, firmatarie dell'accordo di cui all'allegato n. 3 al D.P.R. 21 febbraio 1989 n. 94, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1989.

La comunicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità medicinale in questione e comunque entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

I lotti prodotti anteriormente al presente decreto come presidio medico-chirurgico e aventi il numero di registrazione di cui alle premesse, pottranno essere dispensati al pubblico fino al giorno precedente la data di cui al primo comma e comunque non oltre il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. A partire dalla data di cui al primo comma del presente articolo potranno essere dispensate al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico chirurgico di cui alle premesse è fissata al quarantacinquesimo giorno successivo.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società Farmec di Renato Tabasso & C. S.n.c., titolare dell'A.I.C.

Estratto decreto n. 90/1997 del 1° marzo 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «NEOFARM ALCOLICO TINTURA», con variazione della denominazione in «NEOMEDIL», nella confezione soluzione flacone 250 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 16773 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 D.L.vo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

composizione: principio attivo: benzalconio cloruro; alcool etilico.

Titolare A.I.C.: Farmec di Renato Tabasso & C. S.n.c., con sede legale e domicilio fiscale in via E. Fermi, 15, Pescantina (Verona) fraz. Settimo, codice fiscale 00133360081.

Numero A.I.C.: 033115015 (in base 10) 0ZLLW7 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Farmec S.n.c. - Settimo di Pescantina (Verona).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art. 3 decreto legislativo n. 539/1992.

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà comunicare al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e farmacovigilanza la data di inizio della commercializzazione.

Analoga comunicazione dovrà essere inviata alle associazioni rappresentative delle farmacie pubbliche e private, firmatarie dell'accordo di cui all'allegato n. 3 al D.P.R. 21 febbraio 1989 n. 94, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1989.

La comunicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità medicinale in questione e comunque entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

I lotti prodotti anteriormente al presente decreto come presidio medico-chirurgico e aventi il numero di registrazione di cui alle premesse, pottranno essere dispensati al pubblico fino al giorno precedente la data di cui al primo comma e comunque non oltre il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. A partire dalla data di cui al primo comma del presente articolo potranno essere dispensate al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico chirurgico di cui alle premesse è fissata al quarantacinquesimo giorno successivo.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società Farmec di Renato Tabasso & C. S.n.c., titolare dell'A.I.C.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 248/1997 del 17 marzo 1997

Specialità medicinale: «TRENTAL» 30 compresse rivestite 600 mg.

Società: Hoechst Marion Roussel S.p.a., viale Gran Sasso, 18 - Milano.

Numero di A.I.C. 022863068.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: nucelo (invariato);

rivestimento: idrossipropilmeticellulosa 10,477 mg, talco 0,786 mg, titanio biossido 2,619 mg, eritrosina (E127) 0,060, eritrosina come lacca di alluminio (elimitato), polietilenglicole 8000 mg 0,558, polietilenglicole 6000 (eliminato), sodio saccarinato (eliminato), alcool benzilico (eliminato).

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C n. 305/1997 del 19 marzo 1997

Specialità medicinale: «FALQUILAX» 40 confetti.

Società: Falqui Prodotti Farmaceutici S.p.a., viale Sabotino 19/2, 20100 Milano.

Numero di A.I.C. 027423021.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica denominazione forma farmaceutica.

È approvata la modifica di denominazione della forma farmaceutica da «confetti» a «compresse rivestite».

I lotti già prodotti, recanti la denominazione, precedentemente autorizzata possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 305/1997 del 19 marzo 1997

Specialità medicinale: «FALQUILAX» 40 confetti.

Società: Falqui Prodotti Farmaceutici S.p.a., viale Sabotino 19/2, 20100 Milano.

Numero di A.I.C. 027423021.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: lattosio (eliminato), destrosio (eliminato), amido di mais (eliminato), carbossimetilamido (eliminato), talco 12,8 mg, magnesio stearato 20,0 mg, gomma arabica (eliminata), amido di riso (eliminato), saccarosio 632, 0 mg, acido citrico 9,0 mg, agar 6,0 mg, liofilizzato di prugna 60,0 mg, olio di ricino idrogenato 15,0 mg,

destrati 275,0 mg, titanio biossido 12,0 mg, magnesio carbonato leggero 48,3 mg, polivinilpirrolidone K30 9,8 mg, poliltilenglicole 4000 4,8 mg, etilcellulosa 225,0 mg, poliltilenglicole 6000 3,3 mg.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto del decreto n. 166/1997 del 28 marzo 1997

Tutte le specialità medicinali fino ad ora intestate alla società Milanfarma S.p.a., con sede in piazzale Turr, 5, Milano codice fiscale 00742380157, sono ora trasferite alla società: Hoechst Marion Roussel S.p.a., con sede in viale Gran Sasso 18, Milano, codice fiscale 00832400154.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 170/1997 del 2 aprile 1997

Tutti i farmaci preconfezionati prodotti industrialmente fino ad ora intestati alla società Radiumfarma S.r.l., con sede in via Carnevali, 111, Milano, codice fiscale 03809070158, sono ora trasferiti alla società: I.S.F. S.p.a., con sede in via Baglioni, 10, Perugia, codice fiscale 02179670548.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 171/1997 del 2 aprile 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Merck Sharp e Dohme S.p.a., con sede in via G. Fabbroni, 6, Roma, codice fiscale 00422760587, è ora trasferita alla società: Pharmec S.r.l., con sede in via Canino, 21, Roma - codice fiscale 05101501004:

Specialità: VISUMICINA:

flaconcino collirio 10 ml - A.I.C. n. 022728012.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 172/1997 del 2 aprile 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Merck Sharp e Dohme S.p.a., con sede in via G. Fabbroni, 6, Roma, codice fiscale 00422760587, è ora trasferita alla società: Pharmec S.r.l., con sede in via Canino, 21, Roma - codice fiscale 05101501004:

Specialità: VISUCLOBEN DECONGESTIONANTE:

sospensione oftalmica 5 ml - A.I.C. n. 026592016;

sospensione oftalmica 10 ml - A.I.C. n. 026592028.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 173/1997 del 2 aprile 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Merck Sharp e Dohme S.p.a., con sede in via G. Fabbroni, 6, Roma, codice fiscale 00422760587, è ora trasferita alla società: Pharmec S.r.l., con sede in via Canino, 21, Roma - codice fiscale 05101501004:

Specialità: EPPY:

flaconcino 7,5 ml - A.I.C. n. 021298017.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 174/1997 del 2 aprile 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Merck Sharp e Dohme S.p.a., con sede in via G. Fabbroni, 6, Roma, codice fiscale 00422760587, è ora trasferita alla società: Pharmec S.r.l., con sede in via Canino, 21, Roma - codice fiscale 05101501004:

Specialità: VISUCLOBEN ANTIBIOTICO:

sospensione oftalmica 5 ml - A.I.C. n. 026585012;

sospensione oftalmica 10 ml - A.I.C. n. 026585024.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 175/1997 del 2 aprile 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Merck Sharp e Dohme S.p.a., con sede in via G. Fabbroni, 6, Roma, codice fiscale 00422760587, è ora trasferita alla società: Pharmec S.r.l., con sede in via Canino, 21, Roma - codice fiscale 05101501004:

Specialità: VISUBLEFARITE:

flaconcino collirio 5 ml - A.I.C. n. 020085015;

flaconcino collirio 10 ml - A.I.C. n. 020085027.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 176/1997 del 2 aprile 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Merck Sharp e Dohme S.p.a., con sede in via G. Fabbroni, 6, Roma, codice fiscale 00422760587, è ora trasferita alla società: Pharmec S.r.l., con sede in via Canino, 21, Roma - codice fiscale 05101501004:

Specialità: VISUCLOBEN:

sospensione oftalmica 5 ml - A.I.C. n. 026591014;

sospensione oftalmica 10 ml 1,0% - A.I.C. n. 026591026.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 177/1997 del 2 aprile 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Merck Sharp e Dohme S.p.a., con sede in via G. Fabbroni, 6, Roma, codice fiscale 00422760587, è ora trasferita alla società: Pharmec S.r.l., con sede in via Canino, 21, Roma - codice fiscale 05101501004:

Specialità: VISUTENSIL:

flaconcino collirio 10 ml - A.I.C. n. 020353013.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 178/1997 del 2 aprile 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Merck Sharp e Dohme S.p.a., con sede in via G. Fabbroni, 6, Roma, codice fiscale 00422760587, è ora trasferita alla società: Pharmec S.r.l., con sede in via Canino, 21, Roma - codice fiscale 05101501004:

Specialità: ANTIDRASI:

20 compresse 50 mg - A.I.C. n. 015413038;

5 fiale liofilizzate IV mg 75 + 5 fiale 2,5 ml - A.I.C. n. 015413040.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 179/1997 del 2 aprile 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora intestata alla società Merck Sharp & Dohme BV (Olanda), è ora trasferita alla società: Merck Sharp & Dohme S.p.a., via G. Fabbbroni, 6, Roma, codice fiscale 00422760587:

Specialità: DECADRON:

confezione 10 compresse 0,5 mg - A.I.C. n. 014729014;

confezione 10 compresse 0,75 mg - A.I.C. n. 014729038;

confezione 1 flacone 1 ml 4 mg - A.I.C. n. 014729077;

confezione 1 flacone 2 ml 8 mg - A.I.C. n. 014729089;

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A3240

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Elenco delle domande presentate al Ministero in applicazione dell'art. 8, primo comma del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096

Si pubblica l'elenco delle domande presentate al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali in applicazione dell'art. 8, pnmo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1973, n. 1065:

Costitutore dichiarato	Denominazione specie	Denominazione varietà
Agri - Obtentions Guyancourt (F)	*Frumento duro*	Saadi
	Orzo polistico	Balda Marea
Agrosem S.A. - Grissolles (F)	*Colza*	AGS 3
Ampac Tangent (USA)	*Loglio d'Italia e Loglio westervoldico*	AM 1
Cascade International Seed Company - Aumsville Oregon (USA)	*Fienarola dei prati*	Casc 1 (1)
Centro di ricerca miglioramento genetico piante agrarie S.r.l. C.M.G.P.A. - Tombolo (Padova)	*Dactylis (Pannocchina)*	Robur
	Festuca Arundinacea	Astrid Ketty
	Loglio d'Italia e Loglio westervoldico	Filo
	Loglio perenne o loietto inglese	Excellent
	Trifoglio Alessandrino	Faraon
	Trifoglio incarnato	Bolsena
	Trifoglio persico	Celtico
D.S.V. Lippstadt - (DE)	*Colza*	Libranca Liceo
D'Eugenio Sementi Sant'Omero (Teramo)	*Loglio d'Italia e lòglio westervoldico*	110 DE 111 DE
	Loglio perenne e loietto inglese	120 DE
	Trifoglio persico	100 DE
	Veccia comune	150 DE
Delley semences et plantes sa delley - (CH)	*Frumento tenero*	CH 95324 CH 95333
E.N.E.A. E I.S.E.A. - Via Marconi - Falconara Marittima (Ancona) - Roma	*Frumento duro*	Patrizio Pietro
Emilseme S.r.l. - Modena	*Frumento tenero*	Finalese Gam 17 Gam 20
Eurogen S.r.l. - Piazza Armerina (Enna)	*Frumento duro*	Cannizzo Ciclope Concadoro
Florimond Desprez - Cappelle-en-pevelle (F)	*Frumento tenero*	Guadalupe Tibet
G.W. Burlingham's inc. - Forest Grove - Oregon (USA)	*Festuca arundinacea*	Marksman Soutern Choice
	Loglio perenne o loietto inglese	Pennant II
Gie Recherche Verneuil - Semunion Verneuil l'Etang (F)	*Loglio d'Italia e loglio westervoldico*	Rouky
Giordani Guido - San Pietro in Casale (Bologna)	*Frumento duro*	Avadex
	Frumento tenero	Arnel
Groupement Agricole Essonnois (G.A.E.) - Maisse (F)	*Frumento duro*	Verdi
Hybrinova Les Ulis - Cedex (F)	*Frumento tenero*	Marvao

Costitutore dichiarato	Denominazione specie	Denominazione varietà
Istituto di genetica e sperimentazione agraria «Nazareno Strampelli» - Lonigo (Vicenza)	*Frumento tenero*	Lampone
	Orzo polistico	Letizia
Istituto sperimentale per l'orticoltura - Pontecagnano Faiano (Salerno)	*Finocchio*	Giulio
Istituto sperimentale per la cerealicoltura - Roma	*Orzo distico*	Nure
	Orzo polistico	Aliseo
Istituto sperimentale per le colture foraggere - Lodi (Milano)	*Dactylis (pannocchina)*	Jana
Istituto sperimentale per le colture industriali - Bologna	*Senape bianca*	Pira
Kartoffelzucht Boehm - Lunderbug (DE)	*Colza*	Oberon Orpheus
Kuhn & Co. Vlijmen - (NL)	*Barbabietola da zucchero*	MK 6310
Lanzi Tranquillo - Castel San Pietro Terme (Bologna)	*Orzo polistico*	Liano
Luigi Samoggia - Bologna	*Frumento duro*	Dupri
Michel Obtention - Forcalquier (F)	*Veccia comune*	Linda
P.H. Petersen Saatzucht Lunbdsgaard - Lundsgaard (DE)	*Colza*	Dalco (PHP-SH 96017) Deister (PHP 13096) Dexter (PHP 17096) Dorado (PHP-SH 96013) Lenzo (PHO 96096) Pako
Pflanzenzucht DR.H.C. - Carsten - Bad Schwartau (DE)	*Colza*	CE 1/I
Pioneer Hi-Bred Int. Inc. - Des Moines Iowa (USA)	*Frumento duro*	TD 94061
Rustica Prograin Genetiques - Mondonville (F)	*Colza*	Ecrin Elsa Emir Etoile Fleche Hopi Totem
S.I.S. Società italiana sementi - San Lazzaro di Savena (Bologna)	*Avena*	Croara
	Frumento duro	Flaminio
	Frumento tenero	Lippo Paderno
Sativa Soc. coop a r.l. - Cesena (Forlì)	*Finocchio*	Etrusco
Seedco Hilton - South Australia (AU)	*Loglio d'Italia e loglio westervoldico*	Dargo
	Trifoglio persico	SA 20004 WA 413
	Veccia comune	105-9 106-1
	Veccia vellutata e veccia di Narbonne	Early Namoi Type
Semundo Italia e Svalof Weibull-Siviglia - Busseto (Parma)	*Frumento duro*	Pedro
Serasem - Premesques (F)	*Frumento tenero*	Etecho
	Orzo distico	Vertige
	Orzo polistico	Nikel
Ses Europe N.V./S.A. - Massa Lombarda (Ravenna)	*Barbabietola da zucchero*	Lamis Lucera Vico
Sinagro - Senigallia (Ancona)	*Frumento duro*	Claudio Tiberio (Sinagro)
Società produttori sementi S.p.a. - Bologna	*Barbabietola da zucchero*	Meridiana
	Frumento duro	Baio
	Frumento tenero	Armonia
Venturoli e Bonoist - Orgerus - Pianoro (Bologna)	*Frumento duro*	D 95734
Verneuil Recherche - Verneuil L'Etang (F)	*Orzo polistico*	Quincy

97A3238

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 30 aprile 1997

Dollaro USA	1710,16
ECU	1933,68
Marco tedesco	990,25
Franco francese	293,73
Lira sterlina	2785,51
Fiorino olandese	880,39
Franco belga	47,991
Peseta spagnola	11,730
Corona danese	260,12
Lira irlandese	2569,69
Dracma greca	6,232
Escudo portoghese	9,864
Dollaro canadese	1224,78
Yen giapponese	13,487
Franco svizzero	1164,80
Scellino austriaco	140,64
Corona norvegese	240,73
Corona svedese	218,60
Marco finlandese	329,83
Dollaro australiano	1337,00

97A3340

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo Ateneo sono vacanti i posti di professore universitario di ruolo di prima fascia sottoindicati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze politiche:

settore scientifico-disciplinare: N14X «diritto internazionale», per la disciplina «diritto internazionale»;

settore scientifico-disciplinare: P03X «storia economica», per la disciplina «storia economica dell'Europa».

L'indicazione della disciplina è valida unicamente ai fini di cui all'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate per i soli docenti di altro Ateneo di un certificato di servizio attestante:

a) la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

b) l'indicazione del settore scientifico-disciplinare cui il docente risulta assegnato in applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

97A3298

UNIVERSITÀ DI PARMA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di agraria dell'Università degli studi di Parma è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di agraria:

«coltivazioni arboree» - settore: G02B.

L'indicazione della disciplina non costituisce vincolo rispetto alla successiva utilizzazione del docente.

Gli aspiranti al traferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La disponibilità della apposita copertura finanziaria relativa al summenzionato posto è stata deliberata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, così come disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, rispettivamente nelle sedute del 27 aprile 1995 e del 17 maggio 1995.

97A3241

ENTE POSTE ITALIANE

Nuove tariffe relative ai servizi postali e di bancoposta

Su delega ricevuta dal consiglio di amministrazione dell'Ente Poste italiane (delibera n. 14/97), con determina del presidente n. 1 del 30 aprile 1997 sono state rideterminate, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, le tariffe dei servizi postali e di bancoposta, con decorrenza 5 maggio 1997.

Le tariffe relative ai pacchi ordinari entreranno in vigore a decorrere dal 12 maggio 1997.

TARIFFE SERVIZI POSTALI E DI BANCOPOSTA - ESTRATTO

SERVIZI POSTALI - INTERNO

LETTERE E ALTRE COMUNICAZIONI (*)	Lire
fino a 20 gr. invii normalizzati	800
da oltre 20 gr. fino a 50 gr.	1.800
da oltre 50 gr. fino a 100 gr.	2.000
da oltre 100 gr. fino a 250 gr.	4.500
da oltre 250 gr. fino a 500 gr.	6.000
da oltre 500 gr. fino a 1 Kg.	9.000
da oltre 1Kg. fino a 2 Kg.	12.000
da oltre 2 Kg. fino a 20 Kg.	20.000

(*) Le "altre comunicazioni", che vanno fino a 20 grammi, comprendono: Cartoline postali di Stato e dell'industria privata; Biglietti postali; Avvisi di ricevimento e di pagamento; Cartoline illustrate; Biglietti da visita e partecipazioni a stampa; stampe augurali.

CARTE MANOSCRITTE (*)	Lire
fino a 100 gr.	2.000

(*) da oltre 100 gr. fino a 2000 gr. valgono gli stessi scaglioni di peso e le corrispondenti tariffe previste per le lettere

DIRITTO DI ESPRESSO (oltre la tassa di francatura normale) Lire **3.600**

DIRITTO DI RACCOMANDAZIONE CORRISPONDENZA (oltre la tassa di francatura) Lire **4.000**

DIRITTO DI ASSICURAZIONE	Lire
Diritto di assicurazione convenzionale corrispondenze fino a L. 10.000 (oltre la tassa di francatura e di raccomandazione)	1.600
Diritto di assicurazione convenzionale pacchi fino a L. 50.000 (oltre la tassa di francatura)	4.000
Diritto di assicurazione ordinaria corrispondenze fino a L. 100.000 (oltre la tassa di francatura e di raccomandazione)	6.000
Diritto di assicurazione ordinaria corrispondenze per ogni L. 100.000 o frazione oltre le prime 100.000 (oltre la tassa di francatura e di raccomandazione)	4.000
Diritto di assicurazione ordinaria pacchi fino a L. 100.000 (oltre la tassa di francatura)	10.000
Diritto di assicurazione ordinaria pacchi per ogni L. 100.000 o frazione oltre le prime L. 100.000 (oltre la tassa di francatura)	5.000

TELEGRAMMI	Lire
Telegrammi ordinari fino a 10 parole	6.000
- ogni parola in più	150
avviso consegna atti giudiziari	6.500
- se non è obbligatoria la risposta all'avviso di servizio	6.500
- se è obbligatoria la risposta all'avviso di servizio	13.000

VAGLIA TELEGRAFICI	Lire
Telegrammi per vaglia telegrafici ordinari (quota fissa)	6.000
ogni parola	150
Sovrattassa per vaglia telegrafici con avviso ordinario di pagamento	6.500

SERVIZI POSTALI - INTERNO

SERVIZIO TELEX	Lire
Canone mensile noleggio terminale	56.000
Canone mensile abbonamento previsto	120.000

Tariffa traffico nazionale urbano	Lire
- primo minuto	350
- minuti successivi	180

Tariffa traffico nazionale interurbano	Lire
- fino a 200 Km (primo minuto)	800
(minuti successivi)	400
- fino a 200 Km (primo minuto)	1.000
(minuti successivi)	500

PACCHI ORDINARI* — Lire

Scaglioni di peso	TARIFFA BASE	DA 10.000 A 50.000	FINO A 100.000	FINO A 200.000	FINO A 500.000	FINO A 1 MILIONE	OLTRE 1 MILIONE
da 0 a 3 Kg.	5.000	4.200	3.600	3.200	2.800	2.720	2.640
fino a 5 Kg.	8.000	7.500	6.750	6.000	5.250	5.100	4.950
fino a 10 Kg.	10.000	9.000	8.100	7.200	6.300	6.120	5.940
fino a 15 Kg.	11.000	10.000	9.000	8.000	7.000	6.800	6.600
fino a 20 Kg.	13.000	12.000	10.800	9.600	8.400	8.160	7.920
fino a 30 Kg.	16.000	15.000	13.500	12.000	10.500	10.200	9.900

(*) In vigore dal 12 maggio 1997

TASSA GIORNALIERA CUSTODIA DEI PACCHI: Dopo 3 giorni non festivi di giacenza Lire 1.000 (fino ad un massimo di lire 6.000)

SERVIZIO PT/POSTEL

Canone mensile casella postale	Lire
Tipo 1 - singola utenza (da 2 grafici)	10.000
Tipo 2 - singola utenza (da 15 grafici)	30.000

Accettazione a lotti:

	Lire
lettere (una pagina - minimo mille pezzi)	850
lettere (una pagina - minimo 500 pezzi)	900

Accettazione non a lotti

	Lire
con recapito non urgente (una pagina)	1.000
con recapito urgente (una pagina)	4.100

COMUNICAZIONE MISTA PT POSTEL/TELEX E VICEVERSA *

	Lire
Fino a 400 caratteri per lettera (pari a un minuto di comunicazione)	600
Per ogni ulteriore blocco di 400 caratteri o frazione (minuto di comunicazione o frazione)	600

* *(oltre la tariffa per il servizio di posta elettronica)*

SERVIZI POSTALI - ESTERO

LETTERE E ALTRE COMUNICAZIONI (*)

	Lire
fino a 20 gr. invii normalizzati	900
da oltre 20 gr. fino a 50 gr.	1.900
da oltre 50 gr. fino a 100 gr.	2.150
da oltre 100 gr. fino a 250 gr.	4.700
da oltre 250 gr. fino a 500 gr.	6.700
da oltre 500 gr. fino a 1.000 gr.	9.300
da oltre 1.000 gr. fino a 2.000 gr.	12.000

(*) Le "altre comunicazioni" , che vanno fino a 20 grammi, comprendono: Aerogrammi, Cartoline postali, Cartoline illustrate, Biglietti da visita, Partecipazioni di nascita, Avvisi di ricevimento, di consegna, di pagamento o di iscrizione sul conto corrente.

- Per lo Stato della Città del Vaticano e per la Repubblica di San Marino vigono le tariffe interne.
- Nei rapporti con la Francia ed il Principato di Monaco:
  - fino a 100 grammi tariffa interna
  - oltre i 100 grammi tariffa internazionale
- Nei rapporti con il Belgio, la Germania, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, la Danimarca, la Gran Bretagna, l'Irlanda, la Grecia, il Portogallo, la Spagna, la Svezia, la Finlandia, l'Austria:
  - fino a 20 grammi tariffa interna
  - oltre i 20 grammi tariffa internazionale.

DIRITTO DI RACCOMANDAZIONE CORRISPONDENZA (oltre la tassa di francatura) Lire 4.000

DIRITTO DI ESPRESSO (oltre la tassa di francatura normale) Lire 3.600

DIRITTO DI ASSICURAZIONE:

a) sulle corrispondenze oltre la tassa di francatura ordinaria:
- tassa fissa Lire 6.000
- tassa proporzionale per ogni 65 DTS di valore dichiarato o frazione Lire 4.000

b) sui pacchi, oltre la tassa di francatura:

◊ tassa fissa Lire **10.000**

◊ tassa proporzionale per ogni 65 DTS di valore dichiarato o frazione Lire **5.000**

SERVIZIO PT/POSTEL

accettazione a lotti (max 50 pagine)

	Lire
Europa (lettere prima pagina)	**1.000**
Bacino Mediterraneo (lettere prima pagina)	**1.150**
Africa (lettere prima pagina)	**1.250**
Americhe (lettere prima pagina)	**1.300**
Asia (lettere prima pagina)	**1.250**
Oceania (lettere prima pagina)	**1.500**

Per l'accettazione non a lotti (max 50 pagine) lire 50 in più per ogni destinazione.

SERVIZI FINANZIARI

VERSAMENTO IN C/C

	Lire
(commissione)	**1.200**

VAGLIA INTERNI:

	Lire
da 0 a 50.000	**4.000**
da 50.001 a 300.000	**6.000**
da 300.001 a 1.000.000	**10.000**
da 1.000.001 a 2.400.000	**11.000**

97A3339

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 108 del 10 maggio 1996)

Nell'avviso citato in epigrafe: «Estratto del decreto A.I.C. n. 370 del 22 aprile 1996», relativo alla specialità medicinale «TOP CALCIUM», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 30, prima colonna, dove è indicato: «Eccipienti», al secondo rigo dove è scritto: «*calcio carbonato* mg 4352 ...,», leggasi: «*acido citrico* mg 4352 ...,».

97A3268

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 238 del 10 ottobre 1996).

Nell'avviso citato in epigrafe: «Estratto del provvedimento di modifica di A.I.C. n. 668 del 22 luglio 1996», relativo alla specialità medicinale «TOTIFEN», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 28, seconda colonna, dopo l'ultima riga, alla fine dell'avviso, leggasi:

«*Specialità medicinale: TOTIFEN, 30 cps 1 mg, n. di A.I.C.: 024778019.*

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: cellulosa microcristallina mg 66,755 - talco mg 1,0 - lattosio mg 43,615 - calcio fosfato bibasico biidrato mg 66,755.».

97A3267

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 59 del 12 marzo 1997).

Nell'avviso citato in epigrafe: «Estratto decreto n. 42/1997 del 5 febbraio 1997», relativo alla specialità medicinale «CEFROM», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 51, prima colonna, dove è scritto: «029390061, "2,0" infusione 1 flac. polv. 2 mg + 1 f. solv. 100 ml.», leggasi: «029390061, "2,0" infusione 1 flac. polv. 2 g + 1 f. solv. 100 ml.».

97A3271

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 77 del 3 aprile 1997)

Nell'avviso citato in epigrafe: «Estratto decreto A.I.C. n. 108/1997 del 1° marzo 1997», relativo alla specialità medicinale «MOGUSTIL», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 56, prima colonna, dove è indicato «Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993, dove è scritto: «sospensione 20 *mg/*200 ml;», leggasi: «sospensione 20 *mg/ml in* 200 ml;».

97A3269

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 77 del 3 aprile 1997)

Nell'avviso citato in epigrafe: «Estratto decreto A.I.C. n. 109/1997 del 1° marzo 1997», relativo alla specialità medicinale «ANECODAL», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 56, seconda colonna, dove è indicato «Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:», dove è scritto: «sospensione 20 *mg/*200 ml;», leggasi: «sospensione 20 *mg/ml in* 200 ml;».

97A3270

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 9 7 *

L. 1.500